

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 luglio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 277. Sentenza 9 - 16 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Interventi a «tutela dell'ambiente» - Deliberazione dello «stato di emergenza» e ordinanze attuative di necessità e urgenza - Competenze dello Stato - Contenuti e limiti.

- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 107; d.l. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, comma 4-bis.

Ambiente - Legge della Regione Calabria nel settore dei rifiuti - Sospensione dei lavori per la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro già disposto con ordinanza di necessità e urgenza adottata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Ricorso del Governo - Neutralizzazione degli effetti di provvedimento necessitato emanato in attuazione di disposizioni di legge espressive di principi fondamentali in materia di «protezione civile» e «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'esame dell'istanza di sospensione (ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 107.....

Pag. 15

N. 278. Sentenza 9 - 16 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa - Ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Presentazione a mezzo servizio postale - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, nel testo dapprima sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione proposto direttamente da ricorrente di cui sia accertata l'identità - Proponibilità a mezzo servizio postale - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, nel testo dapprima sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 19

N. 279. Sentenza 9 - 16 luglio 2008.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Ricorso della Regione Piemonte avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Torino che dispone il giudizio nei confronti di un consigliere regionale - Intervento nel giudizio di costituzionalità di soggetto già parte del giudizio principale che ha originato il conflitto - Incidenza dell'esito di quest'ultimo sul diritto degli intervenienti di agire nel giudizio comune - Ammissibilità dell'intervento.

- Decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Torino, 18 settembre 2007.
- Costituzione, art. 122, comma quarto.

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Insussistenza, secondo la giurisprudenza costituzionale, di un parallelismo con le immunità dei parlamentari - Richiesta di revisione di tale orientamento, con conseguente estensione della disciplina di cui alla legge n. 140 del 2003 (recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) - Reiezione.

- Decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Torino, 18 settembre 2007.
- Costituzione, art. 122, comma quarto.

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP presso il Tribunale di Torino nei confronti di un consigliere della Regione Piemonte in relazione a dichiarazioni rese nei riguardi di un dirigente - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Piemonte - Dichiarazioni contenute in un atto compiuto dal consigliere non in tale veste ma in qualità di assessore della Giunta regionale - Non riferibilità agli assessori della guarentigia, attribuita dall'art. 122, quarto comma, Cost., esclusivamente ai consiglieri regionali - Irrilevanza, ai fini della sussistenza della prerogativa costituzionale, degli ulteriori atti richiamati - Spettanza allo Stato, e per esso al G.I.P. presso il Tribunale di Torino, del potere di emettere il decreto oggetto del conflitto.

- Decreto del GIP presso il Tribunale di Torino, 18 settembre 2007.
- Costituzione, art. 122, comma quarto.

Pag. 23

N. 280. Ordinanza 9 - 16 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Azione di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali - Applicazione delle norme che disciplinano il rito del lavoro - Conseguente previsione di termini a comparire inferiori a quelli stabiliti per i giudizi risarcitori concernenti danni a cose, anche se dipendenti da incidenti stradali - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché lesione del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 29

N. 281. Ordinanza 9 - 16 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 dell'appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega per estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 2 e 3.

» 31

N. 282. Ordinanza 9 - 16 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile *ratione temporis* - Questione riproposta a seguito di precedente pronuncia di restituzione degli atti al rimettente - Rilevanza - Sussistenza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-*bis*, comma 2 (nel testo originario introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214), e 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile *ratione temporis* - Lamentata irragionevolezza, per l'imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Asserita lesione del diritto di difesa per contrasto con il principio *nemo tenetur se detegere*, ritenuto operante anche in «ambito extrapenale» - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-*bis*, comma 2 (nel testo originario introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214), e 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Pag. 33

N. 283. Ordinanza 9 - 16 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana - Disposizioni concernenti contratti pubblici e sicurezza nei cantieri - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» - Abrogazione delle norme impugnate ad opera di successiva legge regionale - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38, artt. 15, comma 2, 18, 20, commi 2 e 6, 21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41.
- Costituzione, art. 117; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

» 37

N. 284. Ordinanza 9 - 16 luglio 2008.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Richiesta del ricorrente di audizione in Camera di consiglio - Provvedimento di reiezione del Presidente della Corte, trattandosi di richiesta incompatibile con il carattere deliberatorio della fase preliminare di ammissibilità del ricorso.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

Intervento di soggetti non legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità.

Intervento depositato oltre i termini perentori previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte - Conseguenze - Inammissibilità.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, commi terzo e quarto.

Elezioni - Legge elettorale - Provvedimenti relativi alla consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento, fissata per i giorni 13 e 14 aprile 2008 - Impugnazione dinanzi al TAR Lazio - Sentenza n. 1855 del 27 febbraio 2008, dichiarativa del difetto di giurisdizione in ordine alla impugnazione di detti provvedimenti - Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1053 dell'11-13 marzo 2008, di reiezione dell'appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino «quale componente dell'organo costituzionale corpo elettorale», nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento - Denunciata violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché degli artt. 24, 103, 111, 113 e 137 Cost. - Insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto, peraltro proposto al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative - Inammissibilità.

- Sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II-bis, del 27 febbraio 2008, n. 1855; sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 13 marzo 2008, n. 1053.
- Costituzione, artt. 24, 103, 111, 113 e 137; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.....

Pag. 39

N. 285. Sentenza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di iniziative proprie della Regione nell'ambito della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza nella materia della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale «parte integrante della politica estera dell'Italia» - Ecceputa inammissibilità della questione perché rivolta avverso una legge contenente disposizioni di contenuto normativo eterogeneo - Reiezione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di iniziative proprie della Regione nell'ambito della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione - Definizione degli ambiti di intervento, dei soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarietà, delle tipologie delle azioni, incluse quelle straordinarie di carattere umanitario, e dell'attività di programmazione - Ricorso del Governo - Limitazione dello scrutinio alle sole disposizioni specificamente censurate.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, artt. 2, 3, 4, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di iniziative proprie della Regione nell'ambito della cooperazione internazionale - Progetti volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie ovvero programmi volti alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana o diretti all'assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari - Ricorso del Governo - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario assunte dalla Regione di iniziativa propria o in adesione ad iniziative promosse a livello statale o internazionale - Ricorso del Governo - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione, in generale, di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione; di educazione, formazione e studio; di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Ricorso del Governo - Previsioni conseguenti a disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime per interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 2, comma 2, lettere a) e c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione e di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Clausola di necessaria sintonia con la cooperazione governativa e comunitaria - Insufficienza a garantire le prerogative statali in materia di politica estera - Preesistenza di leggi regionali in materia - Rilevanza ai fini dell'esclusione della illegittimità costituzionale di disposizioni contenute in una successiva legge regionale - Esclusione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione e di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Individuazione dei soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza con la politica estera dello Stato - Applicabilità della norma ai soli soggetti che attuano iniziative di educazione, formazione e studio da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione e di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Programmazione delle attività - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza con la politica estera dello Stato - Applicabilità della norma alla sola programmazione delle attività di educazione, formazione e studio da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

Pag. 42

N. 286. Sentenza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità delle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 cod. pen. militare di pace - Questioni concernenti sia la disposizione speciale relativa agli appartenenti alla Guardia di finanza, sia l'art. 215 c.p.m.p. - Rilevanza di entrambe le questioni - Sussistenza.

- Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3; cod. pen. mil. di pace, art. 215.
- Costituzione, art. 3.

Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità della pena stabilita dall'art. 215 cod. pen. militare di pace - Mancata previsione della inapplicabilità della norma speciale nel caso di peculato d'uso - Disparità di trattamento tra l'appartenente alla Guardia di finanza (assoggettato alla pena della reclusione da due a dieci anni) e il pubblico ufficiale non militare (punibile con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ex art. 314, secondo comma, cod. pen.) - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di censura

- Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3.
- Costituzione, art. 3.

Reati militari - Peculato militare - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da due a dieci anni - Mancata previsione della inapplicabilità di detta disposizione nel caso di peculato d'uso - Disparità di trattamento tra il militare e il pubblico ufficiale non militare (punibile con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ex art. 314, secondo comma, cod. pen.) - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriori profili di censura

- Cod. pen. mil. di pace, art. 215.
- Costituzione, art. 3.

Pag. 50

N. 287. Sentenza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti all'ausiliario del giudice - Prevista prenotazione a debito, anche nel caso di transazione della lite, laddove non sia possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali - Lamentata disparità di trattamento rispetto al difensore e agli ausiliari del giudice nel processo penale nonché violazione del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 56

N. 288. Sentenza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consorzi - Consorzi per lo sviluppo industriale - Norme della Regione Basilicata - Scioglimento degli organi consortili, ad eccezione del Collegio dei revisori, in vista dell'organizzazione di un nuovo sistema di *governance* delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo delle aree industriali - Lamentata irragionevolezza e incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, art. 19, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

» 59

N. 289. Sentenza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 22, 26, 27 e 29 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

- D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 2006, n. 248) artt. 22, 26, 27 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in parte modificate dalla legge di conversione ma senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Riferibilità dello scrutinio di costituzionalità al testo delle disposizioni impugnate risultante dalla legge di conversione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) artt. 22, 26 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Ecceputa inammissibilità per prospettazione ipotetica delle questioni - Prospettività di questione in via principale sulla base di plausibili opzioni interpretative - Reiezione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione delle competenze legislative regionali - Previsione di clausola di salvaguardia a formulazione generica - Potenziale lesività delle disposizioni denunciate - Sussistenza.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata rimasta *medio tempore* inattuata - Carenza di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita introduzione di vincolo puntuale di spesa e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Esclusione - Riconducibilità degli enti ed organismi pubblici non territoriali nell'ambito soggettivo di applicazione della norma denunciata, in quanto inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Sussistenza delle condizioni per qualificare la disposizione censurata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali
- Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Configurabilità delle disposizioni denunciate quali principi fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 26.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali
- Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Veneto - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione del limite di spesa annua delle pubbliche amministrazioni per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilità della disposizione denunciata a Regioni ed enti locali - Inammissibilità della questione per difetto di interesse.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 27.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa per commissioni ed altri organismi - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilità diretta delle disposizioni denunciate a «Regioni, Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale» per i quali esse costituiscono esclusivamente principi di «coordinamento della finanza pubblica» - Inammissibilità della questione per difetto di interesse.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 29.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Pag. 62

N. 290. Sentenza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 28, comma 1 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 28, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lettera f).

Impiego pubblico - Riduzione del 20% delle diarie per missioni all'estero - Applicabilità al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita estensione della norma anche al personale della Regione e degli enti locali - Lamentata introduzione di vincolo puntuale a singola voce di spesa con violazione dell'autonomia finanziaria nonché delle competenze statutarie regionali - Esclusione - Interpretazione restrittiva della norma denunciata e conseguente inapplicabilità della stessa al personale della Regione e dei Comuni della Valle d'Aosta - Inammissibilità delle questioni per difetto di interesse a ricorrere.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 28, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lettera f).....

Pag. 76

N. 291. Sentenza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizio di conto - Relazione del magistrato relatore e decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio - Notifica al solo agente contabile e non anche all'amministrazione interessata - Ritenuta violazione dei principi del contraddittorio e di parità processuale - Sufficienza dell'intervento del pubblico ministero contabile a garanzia di detti principi - Non fondatezza della questione.

- R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. da 30 a 42.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo.

» 80

N. 292. Ordinanza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Sistema previdenziale forense - Pensione di invalidità per gli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense - Preclusione per coloro che si siano iscritti successivamente al compimento del quarantesimo anno di età - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza e di quello solidaristico - Incompiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.

» 84

N. 293. Ordinanza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Pene accessorie - Differimento, una volta espiata la pena principale, della pena accessoria della sospensione della patente di guida - Mancata previsione - Asse-rita irragionevole disparità di trattamento rispetto al regime previsto per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata - Contrasto con la finalità rieducativa della pena - Richiesta di addizione normativa in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inadeguata specificazione del *petitum* rispetto al dubbio di costituzionalità proposto - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 139.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 86

N. 294. Ordinanza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Consiglio regionale - Elettorado passivo - Condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. pen. (c.d. peculato d'uso) - Causa di incandidabilità e di ineleggibilità - Lamentata disparità di trattamento dei consiglieri regionali rispetto ai presidenti di Provincia, sindaci, consiglieri provinciali e comunali per i quali tale la condanna non costituisce ostacolo all'assunzione della candidatura e della carica - Asse-rita violazione del principio di eguaglianza in materia elettorale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione adottata dal giudice *a quo* quale *tertium comparationis* - Necessità del riesame della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3 e 51.
- Elezioni - Consiglio regionale - Elettorato passivo - Condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. pen. (c.d. peculato d'uso) - Causa di incandidabilità e di ineleggibilità - Differenti discipline per i quali i presidenti di Provincia, sindaci, consiglieri provinciali e comunali per i quali tale causa ostativa non opera - Asserito contrasto con il principio di cui all'art. 48, comma terzo, Cost. - Difetto assoluto di motivazione - Manifesta inammissibilità.**
- Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lettera b).
- Costituzione, art. 48, comma terzo.

Pag. 89

N. 295. Ordinanza 9 - 18 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilità.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, commi secondo e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, art. 3, comma 2.

Costituzione delle parti - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio a quo - Inammissibilità.**Paesaggio (tutela del) - Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune - Previsto potere di annullamento della Soprintendenza anche per motivi di merito, e non solo di legittimità - Denunciata irragionevolezza nonché eccesso di delega e indebita ingerenza nella sfera di competenza regionale e comunale in tema di governo del territorio - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 159, comma 3, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 118.

» 92

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria - Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2008 - Lamentata protrazione dell'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma 1-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, che consentiva l'inquadramento dei soli medici in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999 - Lamentato contrasto con l'art. 1, comma 565 della legge n. 296 del 2006, contenente l'obiettivo del contenimento della spesa per il personale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica, esorbitanza dai limiti della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia statutaria «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» nonché in materia di «tutela della salute», e in materia di coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, art. 8.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, lett. l); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 1-bis; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565.

Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria - Personale tecnico specializzato operante nell'attività di soccorso e di trasporto degli infermi - Individuazione e disciplina della figura dell'«autista soccorritore» e delle connesse «attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore» - Lamentata autorizzazione a svolgere attività a carattere sanitario, con individuazione di fatto di una nuova professione sanitaria - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia statutaria «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» nonché in materia di «tutela della salute», e in materia di «professioni».

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, art. 9, comma 3, lett. a) e Allegato A, lett. g), h), i), j), k), l).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, lett. m); d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182; legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 36, comma primo, n. 11; d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, artt. 1, comma 3, e 4, comma 2.

Pag. 95

- N. 1. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 4 luglio 2008 (della Corte di appello di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo della stampa a carico del senatore Cesare Previti per le opinioni espresse nei confronti di David Maria Sassoli - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'Appello di Roma, sez. III penale - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

- Deliberazione Senato della Repubblica 18 marzo 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

» 98

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 277

Sentenza 9 - 16 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Interventi a «tutela dell'ambiente» - Deliberazione dello «stato di emergenza» e ordinanze attuative di necessità e urgenza - Competenze dello Stato - Contenuti e limiti.

- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 107; d.l. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, comma 4-*bis*.

Ambiente - Legge della Regione Calabria nel settore dei rifiuti - Sospensione dei lavori per la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro già disposto con ordinanza di necessità e urgenza adottata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Ricorso del Governo - Neutralizzazione degli effetti di provvedimento necessitato emanato in attuazione di disposizioni di legge espressive di principi fondamentali in materia di «protezione civile» e «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'esame dell'istanza di sospensione (ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 107.

LA CORTE
COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei rifiuti), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 2008, depositato in cancelleria il successivo 7 marzo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Pitruzzella per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 28 febbraio 2008 e depositato il successivo 7 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei rifiuti), la quale ha disposto la sospensione della norma contenuta nel piano di gestione dei rifiuti della Regione, che autorizza la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro.

Il ricorrente premette che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla competenza ripartita le materie del governo del territorio e della protezione civile, con la conseguenza che le Regioni devono disciplinare la «gestione dei rifiuti» nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore. Tale principi, per quanto attiene all'ambito materiale della protezione civile, sono stati fissati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), che ha, tra l'altro, attribuito allo Stato una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria (art. 2, comma 1, lettera c, e art. 5). Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza. Inoltre, per l'attuazione dei predetti interventi di emergenza possono essere adottate ordinanze – anche da parte di Commissari delegati – in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2, della stessa legge n. 225 del 1992).

Per quanto attiene alla Regione Calabria, sottolinea ancora la difesa dello Stato, con d.P.C.m. 12 settembre 1997 è stato dichiarato, «fino al 31 dicembre 1998», lo stato di emergenza a causa della crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prorogato da ultimo al 31 ottobre 2007.

1.1. — Chiarito ciò, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea che, durante lo stato di emergenza, il Commissario straordinario ha disposto, con ordinanza del 30 ottobre 2007, n. 6294, l'approvazione e la pubblicazione del piano regionale dei rifiuti, che prevede anche la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Il ricorrente lamenta che con la legge impugnata la Regione, disponendo la sospensione temporanea dei lavori relativi al suddetto termovalorizzatore, avrebbe vanificato gli interventi posti in essere dal Commissario. Si tratta, si puntualizza nel ricorso, di una norma che riproduce il contenuto di una precedente disposizione (art. 14, comma 5, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, che reca «Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8») dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 284 del 2006 per contrasto con i principi fondamentali posti dalla legge n. 225 del 1992.

Il ricorrente rileva, inoltre, come, da ultimo, sia stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2008, n. 3645, con cui sono stati protratti i poteri del Commissario delegato, nonostante la conclusione dello stato di emergenza, per il completamento entro il 30 giugno 2008 di tutte le iniziative ancora di propria competenza già programmate ed in corso di attuazione.

In definitiva, l'Avvocatura assume che la legge impugnata – prevedendo la sospensione della realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore fino all'espletamento delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica dell'impianto, per un periodo massimo di sessanta giorni dall'insediamento della Commissione di verifica e comunque fino al pronunciamento di merito della stessa – derogherebbe a quanto previsto dalla citata ordinanza n. 6294 del 2007, con violazione dei principi fondamentali posti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992 di autorizzazione all'esercizio in via provvisoria dei poteri di ordinanza del Commissario delegato.

Né varrebbe sostenere, si aggiunge, che la disposizione impugnata sarebbe necessaria per consentire la suddetta verifica di compatibilità ambientale, in quanto «tale verifica si inquadra nel corretto (e già svolto) iter procedimentale propedeutico alla realizzazione dell'opera».

Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiede che venga dichiarata costituzionalmente illegittima la norma impugnata, con richiesta di sospensione dei suoi effetti ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, la quale, in via preliminare, sottolinea come da una lettura coordinata degli artt. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, emerga l'esistenza di un dovere di «istituire aree di co-governo e procedure di co-decisione delle emergenze territoriali» (si richiama, al riguardo, la sentenza n. 327 del 2003 di questa Corte).

Nel caso in esame, si sottolinea, non vi sarebbe stata alcuna procedura di codecisione in relazione all'adozione delle ordinanze n. 6294 del 2007 e n. 3645 del 2008. Infatti, sia in occasione dell'approvazione del piano regionale dei rifiuti, sia ai fini della disciplina dello stato di emergenza ambientale regionale, «la competenza della Regione in sede di intesa è stata esautorata». Ne consegue che «l'adozione del provvedimento legislativo di sospensione dei lavori di realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore – proprio in quanto funzionale a consentire l'effettuazione delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologia dell'impianto – costituisce una mera espressione, nonché reintegrazione, della suddetta potestà legislativa e, quindi, pienamente compatibile con il riparto di competenze previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost.».

Sotto altro profilo, la difesa regionale sottolinea come l'esercizio dei poteri di ordinanza ha natura eccezionale e non può legittimare il sacrificio illimitato dell'autonomia regionale.

Le ordinanze in esame non rispetterebbero i suddetti requisiti, con la conseguenza che «la natura intrinsecamente illegittima delle medesime ordinanze esclude *in limine* (...) che possa essere considerato come parametro (...) di riferimento per dedurre la illegittimità costituzionale della legge regionale, in particolare mediante il giudizio di legittimità costituzionale in via diretta».

3. — Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Calabria ha ribadito le argomentazioni già contenute nell'atto di costituzione, ribadendo la non contrarietà della legge della Regione Calabria n. 27 del 2007 ai principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso notificato il 28 febbraio 2008 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei rifiuti), per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Le disposizioni oggetto di censura prevedono la sospensione dei lavori di realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro – per consentire l'espletamento delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica dell'impianto – per la durata massima di sessanta giorni dall'insediamento della Commissione di verifica e comunque fino alla decisione di merito della stessa.

2. — In via preliminare, appare opportuno rilevare, ribadendo quanto già sottolineato da questa Corte con la sentenza n. 284 del 2006, che lo Stato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge. Più specificamente, tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri – come è stato specificato dalla normativa successivamente intervenuta – deve avvenire d'intesa con le Regioni interessate, sulla base di quanto disposto dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401.

Inoltre, per l'attuazione dei predetti interventi di emergenza, possono essere adottate ordinanze – anche da parte di Commissari delegati (art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992) – in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto, tuttavia, dei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2).

2.1. — In applicazione, in particolare, del citato art. 5 della legge n. 225 del 1992, con d.P.C.M. 12 settembre 1997 è stato dichiarato, «fino al 31 dicembre 1998», lo stato di emergenza nella Regione Calabria a causa della grave crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tale stato di emergenza, più volte prorogato per periodi variamente determinati, è stato, da ultimo, protratto fino al 31 ottobre 2007 con d.P.C.M. 16 febbraio 2007. Il mancato completamento entro il suddetto termine delle iniziative volte a superare il contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della Regione Calabria ha, però, indotto il Presidente del Consiglio dei ministri, con ordinanza del 22 gennaio 2008, n. 3645, ad attribuire al Commissario delegato il compito di portare ad esecuzione gli interventi già programmati ed in corso di attuazione.

• Durante la vigenza della predetta situazione di grave rischio ambientale il Commissario delegato ha adottato, tra l'altro, l'ordinanza 30 ottobre 2007, n. 6294, con cui è stato approvato il nuovo piano di gestione dei rifiuti della Regione Calabria, il quale prevede anche la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Sia l'ordinanza n. 3645 del 2008, che la precedente ordinanza n. 6294 del 2007 non sono state impugnate dalla Regione Calabria né in sede di giurisdizione amministrativa, né con ricorso per conflitto di attribuzione davanti a questa Corte.

In questo contesto si colloca la legge regionale impugnata, la quale, come già precisato, ha disposto la sospensione dei lavori di realizzazione del predetto impianto in attesa dell'effettuazione delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica.

2.2. — Nei confronti della suddetta legge si appuntano le critiche del Presidente del Consiglio dei ministri di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

2.3. — Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le previsioni contemplate nei richiamati articoli 5 della legge n. 225 del 1992 e 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 – le quali legittimano lo Stato ad adottare specifiche ordinanze di necessità ed urgenza per ovviare a situazioni di emergenza – sono espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, che assume una valenza particolarmente pregnante quando sussistano ragioni di urgenza che giustificano un intervento unitario da parte dello Stato (sentenza n. 284 del 2006).

Detto intervento rinvia, altresì, un ulteriore titolo di legittimazione nella competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente, nel cui ambito si colloca il settore relativo alla gestione dei rifiuti (sentenze n. 284 del 2006; n. 161 e n. 62 del 2005; n. 312 e n. 96 del 2003).

2.4. — La legge regionale impugnata, disponendo la sospensione, pur essendo ancora in atto la situazione di emergenza, degli effetti prodotti dall'ordinanza n. 6294 del 2007, emanata dal Commissario delegato, ha violato i principi fondamentali posti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992.

La Corte ha già ritenuto illegittima tale modalità di esercizio della potestà legislativa regionale, dichiarando incostituzionale, tra l'altro, l'art. 14, comma 5, della legge della stessa Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, che reca «Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», che aveva, in attesa dell'approvazione del nuovo «piano regionale dei rifiuti», bloccato temporaneamente la realizzazione del raddoppio dello stesso termovalorizzatore di Gioia Tauro.

In questa sede, pertanto, deve ribadirsi la non conformità a Costituzione di siffatti interventi che, lungi dal costituire svolgimento attuativo dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, si pongono l'obiettivo di neutralizzare gli effetti prodotti da ordinanze che rinvergono il proprio fondamento giustificativo nella legge statale e nella potestà di dettare i principi fondamentali in una materia affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

2.5. — Né si può pervenire ad una diversa conclusione sulla base di quanto affermato dalla difesa regionale, e cioè che l'adozione delle norme con cui è stata disposta la sospensione dei lavori costituisca una reintegrazione della potestà legislativa violata.

Sul punto, con la citata sentenza n. 284 del 2006, si è affermato che «il legislatore regionale non può utilizzare (...) la potestà legislativa per paralizzare – nel periodo di vigenza della situazione di emergenza ambientale – gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza, non impugnati, emanati in attuazione delle riportate disposizioni di legge espressive di principi fondamentali».

Allo stesso modo, privo di fondamento è il rilievo, svolto sempre dalla difesa regionale, secondo cui l'ordinanza di approvazione del piano regionale dei rifiuti, non essendo stata adottata nel rispetto delle procedure di concertazione previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998, non può essere considerata come parametro di riferimento per dedurre la illegittimità costituzionale della legge regionale, in particolare mediante il giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

A prescindere dall'ovvia considerazione che le ordinanze di urgenza, per la loro natura, non potrebbero comunque assurgere al valore di parametro interposto, la infondatezza della suindicata deduzione difensiva discende dalla necessità di mantenere separati i profili di rilevanza costituzionale afferenti al rapporto tra competenze legislative attribuite ai diversi livelli di governo che possono venire in rilievo nei giudizi di impugnazione delle leggi, dagli aspetti relativi alla illegittimità delle ordinanze di necessità ed urgenza. Tale ultimo profilo, in realtà, appartiene al piano dell'esercizio concreto delle funzioni amministrative, e deve essere dedotto nelle competenti sedi giudiziarie ed eventualmente, ricorrendone i necessari presupposti, anche innanzi a questa Corte mediante ricorso per conflitto di attribuzione. Ed infatti, soltanto in tali sedi la Regione avrebbe potuto contestare la validità dei suddetti provvedimenti anche in relazione alla mancanza di adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione ai fini della loro adozione. È evidente, dunque, come non sia consentito alla Regione

richiamarsi ad una presunta illegittimità delle ordinanze adottate da autorità dello Stato, che non abbiano formato oggetto di rituale impugnazione nei termini e con le modalità previste dall'ordinamento per la loro contestazione in sede giudiziaria.

2.6. — Infine, deve rilevarsi come — contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Regione Calabria — le norme censurate non possano rinvenire la loro giustificazione, sul piano costituzionale, nella natura transitoria, peraltro solo apparente, del precetto in esse contenuto. Infatti, tali norme, pur stabilendo formalmente che la sospensione «avrà la durata massima di 60 giorni dall'insediamento della Commissione di verifica», aggiungono che la stessa permarrà «fino al pronunciamento di merito» da parte della medesima Commissione e quindi senza la predeterminazione di un termine finale di durata della sospensione stessa.

3. — Alla luce delle considerazioni che precedono, la legge impugnata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con assorbimento dell'esame dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei rifiuti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0611

N. 278

Sentenza 9 - 16 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa - Ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Presentazione a mezzo servizio postale - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, nel testo dapprima sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione proposto direttamente da ricorrente di cui sia accertata l'identità - Proponibilità a mezzo servizio postale - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, nel testo dapprima sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004 n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004 n. 271, promosso con ordinanza del 3 novembre 2006 dal Giudice di pace di Torino sul ricorso proposto da Abdelhamid Ftoutou contro il Prefetto di Torino, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice di pace di Torino, con ordinanza del 3 novembre 2006, emessa sul ricorso presentato a mezzo posta da Ftoutou Abdelhamid (al momento trattenuto presso il Centro di Permanenza Temporaneo – C.P.T. «Brunelleschi» di Torino, in forza del provvedimento del Questore di Torino emesso il 1° settembre 2006) avverso il decreto di espulsione n. 3032/06 emesso in pari data dal Prefetto di Torino, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non consente allo straniero l'utilizzo del servizio postale ai fini del ricorso diretto avverso il decreto prefettizio di espulsione.

Il rimettente ritiene che, in assenza di una espressa previsione che consenta la presentazione del ricorso a mezzo del servizio postale, dovrebbe ritenersi che l'opposizione al decreto di espulsione sia proposta ritualmente soltanto con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice territorialmente competente.

Secondo il giudice *a quo*, l'impossibilità di utilizzare il mezzo postale nella circostanza, contrasta con i principi sanciti negli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le medesime considerazioni in virtù delle quali la Corte costituzionale, con le sentenze n. 98 del 2004 e n. 520 del 2002, è pervenuta, rispettivamente, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a proposito della opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in tema di deposito degli atti ai fini della costituzione nel giudizio tributario.

Osserva il rimettente che in termini non dissimili da quelli delle pronunce appena richiamate, il procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, è improntato alla massima semplicità di forme, al punto che il legislatore si limita ad individuare il giudice competente per territorio (il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione) e a prevedere esclusivamente il termine entro il quale il ricorso dev'essere presentato, senza dettare alcuna disposizione circa il successivo svolgimento del giudizio.

Ancor più evidente – secondo il rimettente – è l'esigenza di semplicità e di immediatezza dell'accesso alla giustizia per lo straniero il quale viene raggiunto pressoché contestualmente dall'ordine di espulsione e dall'ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica dell'espulsione (art. 14, comma 5-bis), termine al cui decorso consegue il reato previsto e punito dall'art. 14, comma 5-ter con la reclusione da uno a quattro anni, ovvero l'adozione di altro provvedimento del questore col quale lo straniero viene ulteriormente trattenuto presso un centro di permanenza temporanea in attesa che siano acquisiti dalle autorità consolari i documenti per l'espatrio e si procuri il vettore necessario per il viaggio di rientro (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998).

Orbene, proprio l'estrema ristrettezza di tali termini, nonché la peculiare situazione degli stranieri trattenuti presso il C.P.T. ai quali è di fatto impedito di eseguire il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice di pace, rende l'uso del mezzo postale l'unico modo di presentazione del ricorso stesso, l'omessa previsione del quale si traduce in una limitazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.

Secondo il rimettente, inoltre, l'impossibilità dell'uso del mezzo postale determina una ingiustificata disparità di trattamento tra il ricorrente e la P.A. che, invece, si avvale ampiamente dell'invio degli atti processuali a mezzo posta o addirittura a mezzo fax.

2. — Nell'intervenire a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la manifesta inammissibilità della questione, osservando che il rimettente, mentre si pone pregiudizialmente il problema della rilevanza della questione al fine di potere o meno introdurre il procedimento giurisdizionale, nello stesso tempo lo considera introdotto, nominando al ricorrente un difensore d'ufficio ai sensi della stessa norma censurata.

Aggiunge la difesa erariale che il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ancor prima che scadessero i sessanta giorni previsti per la presentazione del ricorso, mentre, se avesse ritenuto rilevante la questione avrebbe potuto attendere lo spirare del predetto termine entro il quale il ricorrente avrebbe potuto introdurre in modo sicuramente valido il giudizio.

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la disposizione denunciata garantisce allo straniero l'effettività del diritto di difesa in giudizio sia riconoscendogli il termine di sessanta giorni per impugnare il provvedimento di espulsione, sia prevedendo la possibilità di usufruire della difesa di fiducia, o d'ufficio, nonché del gratuito patrocinio, sia, infine, prevedendo che lo straniero può essere autorizzato dal questore a rientrare in Italia ai fini della difesa processuale.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice di pace di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nel testo dapprima sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui non dispone espressamente che lo straniero possa inoltrare il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione anche a mezzo posta, in alternativa al deposito presso la cancelleria del giudice competente.

Viene denunciata la violazione dell'art. 3 Cost., sia per la disparità di trattamento tra chi intende impugnare l'indicato decreto prefettizio e la P.A. che, invece, si avvale ampiamente degli strumenti postali o telematici, sia per le ingiustificate difficoltà che lo straniero, destinatario del provvedimento prefettizio di espulsione, incontra per provvedere al deposito del ricorso.

Quanto all'art. 24 Cost., la previsione, quale unica modalità dell'impugnazione, della presentazione — anche personale — del ricorso nelle mani del cancelliere è, ad avviso del rimettente, incoerente con la struttura semplificata del procedimento e, comunque, tale ostacolare irragionevolmente l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte del destinatario del decreto.

Il d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che l'espulsione del cittadino extracomunitario illegittimamente presente nel territorio nazionale sia disposta dal prefetto con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame da parte dell'interessato (art. 13, comma 3), e viene eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4), salvo i casi di cui all'art. 13, comma 5 (quando, cioè, il permesso di soggiorno è scaduto di validità da oltre sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo).

L'intero procedimento di espulsione è assistito da apposita tutela giurisdizionale, essendo prevista — dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, modificativo dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 — la possibilità di impugnare il decreto di espulsione davanti al giudice di pace, con ricorso «sottoscritto anche personalmente» dall'interessato, e presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e a curarne l'inoltro all'autorità giudiziaria.

La norma censurata prevede altresì che lo straniero «è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è pure ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il ricorso in opposizione previsto dalla norma denunciata non può essere inoltrato al giudice competente a mezzo posta o telefax, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto giudice con consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito, in difetto di espressa norma derogatrice delle regole generali, costituisce il necessario ed esclusivo strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale (sentenze 10 aprile 2003, n. 5649, e 10 aprile 2003, n. 5667).

Tale uniforme orientamento preclude la ricerca di una soluzione della questione per via interpretativa.

2. — Va, preliminarmente, superata l'eccezione di inammissibilità della questione formulata dall'Avvocatura dello Stato sotto il duplice profilo che il rimettente, avendo proceduto alla nomina del difensore di ufficio, nell'interesse del ricorrente, nonostante l'avvenuta ricezione del ricorso per via postale, e avendo sollevato la questione prima della scadenza dei sessanta giorni prescritti per l'impugnazione in esame, sarebbe venuto meno l'interesse alla questione in quanto il ricorso – ancorché presentato nella modalità non consentita – avrebbe raggiunto il suo scopo.

L'eccezione non può essere condivisa, atteso che l'intervento del giudice rimettente non vale di per sé a superare la perdurante incertezza sulla legittimità costituzionale della norma censurata, potendo l'irregolarità del ricorso inviato per posta riemergere nel successivo corso del processo, minandone l'esito.

3. — Nel merito, la questione è fondata nei termini che seguono.

Questa Corte, con la sentenza n. 98 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione alla ordinanza-ingiunzione, affermando l'esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata.

Nell'occasione fu sottolineato che, in relazione alla semplificata struttura processuale, l'esclusione della possibilità di utilizzo del servizio postale al fine della proposizione del ricorso appariva incongrua per il suo formalismo e perciò lesiva del canone di ragionevolezza.

L'argomento può essere solo in parte riferito alla procedura di impugnazione del decreto di espulsione, la quale, pur essendo improntata alla massima semplicità di forme ed all'obiettivo di un accesso immediato alla giustizia, si colloca in un contesto del tutto particolare.

Il sistema delineato dalla norma denunciata, infatti, nel consentire allo straniero di sottoscrivere personalmente il ricorso, prevede che quest'ultimo sia depositato presso la cancelleria del giudice competente, o, in caso di rientro nel Paese d'origine o in altro luogo, che sia presentato per il tramite dell'autorità consolare o diplomatica italiana nel Paese di destinazione.

La presentazione del ricorso, in altri termini, viene articolata in modo tale da garantire la certezza circa l'identità dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione. Nei casi di proposizione del ricorso per mezzo del difensore o della rappresentanza diplomatica, questa garanzia risulta pienamente assicurata. Altrettanto può dirsi nel caso di sottoscrizione personale del ricorso da parte dello straniero e conseguente deposito del medesimo presso la cancelleria del giudice competente con consegna a mani del cancelliere. Nel caso, invece, di trasmissione del ricorso a mezzo posta l'identità del ricorrente potrebbe non risultare garantita. Conseguentemente non potrebbero ritenersi soddisfatte quelle esigenze di certezza perseguite dal legislatore.

Ovviamente, però, quando, vi sia certezza circa l'identità dello straniero non v'è ragione di escludere l'utilizzabilità del servizio postale per la presentazione del ricorso. In tale ipotesi, infatti, l'esclusione risulterebbe incongrua.

Nei termini che precedono, quindi, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo dapprima sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0612

N. 279

Sentenza 9 - 16 luglio 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Ricorso della Regione Piemonte avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Torino che dispone il giudizio nei confronti di un consigliere regionale - Intervento nel giudizio di costituzionalità di soggetto già parte del giudizio principale che ha originato il conflitto - Incidenza dell'esito di quest'ultimo sul diritto degli intervenienti di agire nel giudizio comune - Ammissibilità dell'intervento.

- Decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Torino, 18 settembre 2007.
- Costituzione, art. 122, comma quarto.

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Insussistenza, secondo la giurisprudenza costituzionale, di un parallelismo con le immunità dei parlamentari - Richiesta di revisione di tale orientamento, con conseguente estensione della disciplina di cui alla legge n. 140 del 2003 (recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) - Reiezione.

- Decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Torino, 18 settembre 2007.
- Costituzione, art. 122, comma quarto.

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP presso il Tribunale di Torino nei confronti di un consigliere della Regione Piemonte in relazione a dichiarazioni rese nei riguardi di un dirigente - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Piemonte - Dichiarazioni contenute in un atto compiuto dal consigliere non in tale veste ma in qualità di assessore della Giunta regionale - Non riferibilità agli assessori della guarentigia, attribuita dall'art. 122, quarto comma, Cost., esclusivamente ai consiglieri regionali - Irrilevanza, ai fini della sussistenza della prerogativa costituzionale, degli ulteriori atti richiamati - Spettanza allo Stato, e per esso al G.I.P. presso il Tribunale di Torino, del potere di emettere il decreto oggetto del conflitto.

- Decreto del GIP presso il Tribunale di Torino, 18 settembre 2007.
- Costituzione, art. 122, comma quarto.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 18 settembre 2007, con cui veniva disposto il giudizio a norma dell'art. 429 del codice di procedura penale nei confronti del consigliere della Regione Piemonte Matteo Brigandì, promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato il 27 marzo 2008, depositato in cancelleria il 28 marzo 2008 ed iscritto al numero 5 del registro conflitti tra enti 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di intervento di Cavaletto Marco;

Udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2008 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Stefano Maccioni per Cavaletto Marco, Claudio Maria Papotti per la Regione Piemonte e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Piemonte, con ricorso del 19 marzo 2008, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per violazione dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione, in relazione al decreto del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 18 settembre 2007, con cui è stato disposto il giudizio a norma dell'art. 429 del codice di procedura penale nei confronti del consigliere della Regione Piemonte Matteo Brigandì.

1.1. — Espone la Regione ricorrente che il consigliere, all'epoca dei fatti membro del Consiglio regionale del Piemonte e Assessore agli affari legali e contenzioso della stessa Regione, è imputato di reato di diffamazione nei confronti del dirigente, Marco Cavaletto, preposto alla «Direzione Commercio e Artigianato» della Regione Piemonte per aver:

stilato e messo a disposizione dell'Assemblea regionale — nel periodo che va dal 18 giugno al 16 luglio 2003 — una relazione sulla «causa bi-alluvionati» (non sottoscritta e composta da 17 pagine) nella quale, tra l'altro, esprimeva le seguenti affermazioni: «l'unica cosa certa è che uno dei due fatti dati per certi dal dirigente è falso» [...] «delle due l'una o il direttore vuole vessare il cittadino o il direttore vuole applicare, essendo alla data delle lettere ormai noto il suo comportamento con la Fasti, una linea di comportamento simile a quella tenuta con la Fasti ma in aperto contrasto con la circolare 3/LAP e con le sue stesse delibere...» «Cavaletto afferma falsamente di avere rimborsato i danni» «strano quindi appare che un solerte dipendente che ha ritenuto di andare di persona a verificare addirittura la costituzione ... non ha visto queste macroscopiche discrasie ...» «ritiene lo scrivente che non vi sia spazio per pensare ad un fatto colposo ... come si può spiegare, se non con la presenza del dolo il fatto ...» «in altri termini il direttore propone delle soluzioni irrazionali ... con l'evidente scopo di affossare l'eventuale transazione ...» «non si può non tenere conto del grave danno che è stato cagionato alla p.a. in quanto la regione ha pagato la somma di lire 2.353.886.942 che proprio in base alla interpretazione della legge n. 365/2000 data dallo stesso direttore non avrebbero dovuto essere spesi ... È evidente che questi fatti appaiono di rilevante gravità basti pensare alla pervicacia con cui sono state dette cose false, alla prevaricazione cui sono stati sottoposti i cittadini ... il Cavaletto scrive: "la strada politicamente più percorribile per risolvere definitivamente ed in fretta la questione" facendo non solo evidenza di divergenze politiche ma, con il virgolettato sulle parole "in fretta" con una critica che appare anche ingiuriosa. Per tralasciare il fatto riportato in sede di Giunta ove lo stesso Cavaletto avrebbe adombrato interessi privati di alcuni degli assessori»;

rilasciata un'intervista al quotidiano «La Repubblica», pubblicata in data 27 luglio 2003, nella quale dichiarava: «Io e i miei colleghi di Giunta abbiamo agito per limitare l'esborso di denaro pubblico. A differenza di quanto aveva fatto nei mesi scorsi Cavaletto che aveva deciso di liquidare i danni di un'altra ditta, la Fasti ... sulla base di un atto notorio, che non è una domanda di risarcimento, e di un nulla osta di liquidazione danni rilasciato da una banca a un'assicurazione per l'alluvione del 1994. Perché la Fasti aveva diritto al risarcimento e l'Autovallere no?»;

rilasciato, infine, un'altra intervista al telegiornale RAI 3 regionale del Piemonte, diffusa in data 28 luglio 2003, nel corso della quale dichiarava: «la responsabilità della transazione è riconducibile solamente ai direttori, poiché l'Assessore mette firme ad atti da loro preparati».

La Regione Piemonte riferisce che a seguito delle sopra menzionate dichiarazioni, il direttore Cavaletto ha presentato querela per diffamazione e che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al termine delle indagini preliminari, ha richiesto il rinvio a giudizio del consigliere regionale. Successivamente, il Consiglio regionale ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal consigliere regionale ai sensi dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione e, nonostante tale delibera, il Giudice per l'udienza preliminare dello stesso Tribunale, dopo aver respinto con ordinanza del 18 settembre 2007 l'eccezione difensiva di insindacabilità, ha disposto, con decreto emesso nella stessa data, il rinvio a giudizio del consigliere regionale.

1.2. — In via preliminare, la Regione ricorrente sottolinea che l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare in data 18 settembre 2007 ed il contestuale decreto che dispone il giudizio sono stati conosciuti dal Consiglio regionale del Piemonte, che non era parte in causa, solo in data 1^o febbraio 2008, poiché comunicati dal consigliere Brigandì con lettera datata 29 gennaio 2008 e che, pertanto, è stato rispettato il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Inoltre, la ricorrente insiste per la sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del conflitto di attribuzioni proposto.

1.3 — Quanto alle ragioni del conflitto, la Regione Piemonte osserva che, in caso di delibera del Consiglio regionale con la quale si affermi l'immunità del consigliere ai sensi del citato art. 122, quarto comma, della Costituzione, il giudice «non potrebbe più proseguire il processo» dovendo, piuttosto, «affermarne l'improcedibilità» tenuto conto che l'art. 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 32 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione), sancisce il divieto di chiamare a rispondere i consiglieri regionali per opinioni e voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

La Regione insiste affinché l'orientamento giurisprudenziale costituzionale secondo cui «l'identità formale degli enunciati di cui all'art. 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost., non riflette, tuttavia, una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari ed i consigli regionali» (sentenza n. 301 del 2007) «possa essere oggetto di una nuova riflessione» poiché, secondo la ricorrente, non si giustifica «un'interpretazione restrittiva dell'art. 122 rispetto al suo omologo applicabile ai membri del Parlamento».

La Regione richiama i caratteri costituzionali dell'autonomia regionale, che, sebbene distinti dal concetto di sovranità riservato allo Stato, assicurano all'ente regionale un'autonomia normativa, organizzatoria e politica. In tale ambito, l'art. 122, quarto comma, della Costituzione ha, secondo la ricorrente, una funzione di «schermo costituzionale» a difesa dell'autonomia normativa e politica delle Regioni.

1.4. — In relazione alla sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti di insindacabilità delle opinioni espresse dal consigliere, la Regione, richiamata la giurisprudenza costituzionale in ordine alla prerogativa prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. in favore dei consiglieri regionali (sentenze n. 276 e n. 76 del 2001), osserva che occorre valutare se, dal punto di vista oggettivo, «l'immunità *de qua* possa estendersi alle attività dei consiglieri regionali che al contempo rivestano la carica di membro della Giunta regionale». Nel caso di specie, ad avviso della difesa regionale, il consigliere regionale stava conducendo una «battaglia politica» di rinnovamento all'interno del Consiglio regionale e nel corso di questa aveva ritenuto, anche nello svolgimento delle funzioni di Assessore agli affari legali della Giunta regionale, che un dirigente della Regione Piemonte non avesse tenuto un comportamento all'altezza dei suoi doveri di efficienza e trasparenza nel corso della vicenda connessa al risarcimento dovuto alle imprese alluvionate.

A parere della Regione, «nel complesso procedimento istituzionale di "sindacato ispettivo" che, attraverso il suo legittimo "atto di denuncia politica", ebbe origine con l'interrogazione mossa dai consiglieri Palma e Mellano, proseguì con l'intervento del Presidente della Giunta regionale onorevole Ghigo, per poi snodarsi nella presentazione di altre interpellanze sulla materia e nella istituzione di una Commissione di indagine sulle imprese bi-alluvionate che esaurì i lavori con relazione finale discussa nella seduta n. 490 del 12 ottobre 2004 cui lo stesso Brigandì rese legittimo intervento. La partecipazione del consigliere Brigandì nella instauranda complessa procedura consiliare ispettiva avvenne attraverso la presentazione e consegna al Consiglio di un dossier sulla vicenda "bi-alluvionati"».

Sostiene, quindi, la Regione che le dichiarazioni del consigliere regionale «possono considerarsi espressione di attività tipica» e, sebbene non ignori la giurisprudenza costituzionale secondo cui non è estensibile agli assessori la garanzia prevista dall'art. 122 Cost., la Regione tuttavia ritiene che tale garanzia comunque si estenda all'esercizio di funzioni consiliari da parte del consigliere che rivesta anche la carica di assessore.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato, in ogni caso affermando che spetta allo Stato, e per esso alla magistratura, accertare e dichiarare se il fatto imputato al consigliere regionale sia assistito o meno dalla prerogativa prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost.

La difesa erariale sottolinea come il caso in esame sia del tutto equivalente a quello già esaminato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 301 del 2007, nella quale la Corte ha ribadito l'impossibilità di assimilare i Consigli regionali alle Assemblee parlamentari e ha escluso l'estensibilità della disciplina prevista dalla legge n. 140 del 2003 in favore dei consiglieri regionali.

3. — In prossimità della data fissata per l'udienza, è intervenuto nel giudizio Marco Cavaletto, querelante-persona offesa nel procedimento penale principale, chiedendo dichiararsi «che spetta allo Stato, e per esso al Tribunale di Torino, decidere in merito alla vicenda in oggetto».

3.1. — In ordine alla propria legittimazione ad intervenire nel giudizio, l'interveniente richiama sia il quadro normativo (artt. 4 e 27, quarto comma, delle «Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale») sia l'orientamento costituzionale secondo cui nei giudizi per conflitto di attribuzione viene consentito l'intervento del terzo nel giudizio costituzionale atteso che, ove precluso, «finirebbe per risultare in concreto compromessa la stessa possibilità per la parte di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti» (sentenza n. 195 del 2007).

3.2. — In primo luogo, l'interveniente contesta la sequenza fattuale e temporale posta sia a base della proposta della Giunta consiliare delle insindacabilità sia a fondamento del ricorso, precisando che la «Relazione causa bi-alluvionati» non venne distribuita a seguito dell'interrogazione n. 2321 (a firma dei consiglieri Palma e Mellano presentata il 22 luglio 2003), atteso che, al contrario, l'interrogazione venne presentata a seguito della diffusione della Relazione. Sottolinea, inoltre, che il Presidente Ghigo — nel periodo che va dal 18 giugno al 16 luglio 2003 — non intervenne in assemblea sulla questione bi-alluvionati, né, nel periodo successivo, rese interventi il cui contenuto possa essere sovrapposto alle argomentazioni contenute nella predetta Relazione (seduta n. 380 del 29 luglio 2003 e seduta n. 383 del 30 luglio 2003).

Precisa che il consigliere Brigandì (nella seduta n. 490 del 12 ottobre 2004, dedicata alla Relazione finale della Commissione d'indagine) si limitò ad un intervento su profili formali, senza rendere in alcun modo le affermazioni contenute nella «Relazione causa bi-alluvionati».

In secondo luogo, l'interveniente richiama quanto stabilito dall'art. 3 della legge della Regione Piemonte 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), secondo cui spetta ai dirigenti regionali la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, mentre è riservata agli organi istituzionalmente preposti quella politica e che, per tale ragione, i dirigenti rispondono direttamente al Presidente della Giunta regionale.

Infine, quanto al contenuto delle interviste, la difesa del direttore Cavaletto sottolinea come gli stessi giornalisti si siano rivolti al consigliere Brigandì nella sua qualità di assessore e non di componente il consiglio regionale.

3.3. — Nel merito, l'interveniente sostiene, da un lato, l'infondatezza della tesi sostenuta dalla Regione Piemonte in ordine al preteso parallelismo tra la tutela assicurata dall'art. 68 Cost. e quella prevista dall'art. 122 Cost. e chiede pertanto il rigetto del ricorso. Dall'altro, egli insiste nel ritenere che la «Relazione causa bi-alluvionati» non sia un atto di controllo politico esercitato da un consigliere regionale ma, più semplicemente, una comunicazione ai consiglieri di un documento formato da un membro della Giunta. Secondo l'interveniente tale circostanza troverebbe conferma nel fatto che il soggetto autore del predetto dossier non lo abbia utilizzato per porre in essere alcuna attività tipica di indirizzo e controllo politico (interrogazioni, interpellanze o mozioni), sebbene, invece, tali attività siano state poste in essere da altri consiglieri e dopo la diffusione del medesimo dossier. L'interveniente aggiunge, infine, che le dichiarazioni rese nelle interviste non potrebbero in alcun modo essere interpretate come frutto dell'esercizio delle funzioni consiliari, in quanto il soggetto intervistato risulta aver risposto alle domande non in qualità di membro del consiglio regionale, ma di membro della Giunta.

4. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria insistendo per l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. — La Regione Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per violazione dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione, in relazione al decreto del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 18 settembre 2007, con cui è stato disposto il giudizio a norma dell'art. 429 del codice di procedura penale nei confronti del consigliere della Regione Piemonte Matteo Brigandi.

In primo luogo, la Regione Piemonte insiste perché l'orientamento giurisprudenziale costituzionale, secondo cui «l'identità formale degli enunciati di cui all'art. 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost., non riflette una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari ed i consigli regionali in quanto, diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità» (sentenza n. 301 del 2007), «possa essere oggetto di una nuova riflessione» e chiede che, in caso di delibera di insindacabilità del Consiglio regionale a norma dell'art. 122, quarto comma, Cost., si affermi che l'autorità giudiziaria non può «più proseguire il processo».

In secondo luogo, la Regione osserva che occorre valutare se, dal punto di vista oggettivo, «l'immunità *de qua* possa estendersi alle attività dei consiglieri Regionali che al contempo rivestano la carica di membro della Giunta regionale». Ad avviso della Regione, nel caso di specie, il consigliere regionale «stava conducendo una “battaglia politica” di rinnovamento all'interno del Consiglio regionale e nel corso di questa aveva ritenuto che un dirigente della Regione Piemonte non avesse tenuto un comportamento all'altezza dei suoi doveri di efficienza e trasparenza, circostanze apprese in occasione dello “svolgimento delle funzioni di Assessore agli affari legali”». Sostiene la Regione che le dichiarazioni del consigliere regionale «possono considerarsi espressione di attività tipica poiché originarono, quale legittimo segmento istituzionale, un complesso sindacato ispettivo che recepì *in toto* tale forma di esternazione». Sul punto, la Regione, sebbene mostri di non ignorare la giurisprudenza costituzionale secondo cui non è estensibile agli assessori la guarentigia prevista dall'art. 122 Cost., ritiene che essa assista, comunque, lo svolgimento delle funzioni consiliari anche per chi sia assessore. Del resto, la ricorrente sottolinea come la qualità di Assessore agli affari legali del consigliere regionale fu solo l'occasione che permise allo stesso di conoscere più approfonditamente la vicenda in esame. Pertanto, ad avviso della Regione, la diffusione del dossier deve essere interpretata, così come ha fatto la Giunta regionale per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità, come atto di controllo ed indirizzo politico esercitato da un consigliere regionale. Sussiste, inoltre, secondo la Regione, il nesso funzionale tra tale attività funzionale e le dichiarazioni successive rese agli organi di stampa e televisione ed il legame temporale tra attività consiliare e attività esterna (sentenza n. 276 del 2001).

2. — Preliminarmente, va dichiarato ammissibile l'intervento spiegato in giudizio da Marco Cavaletto, parte del giudizio principale che ha originato il conflitto in esame.

Questa Corte ha più volte ritenuto che nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, sia tuttavia ammissibile l'intervento di coloro che, quali parti del giudizio principale la cui decisione è oggetto di conflitto, sarebbero incisi, senza possibilità di far valere le proprie ragioni, dall'esito del giudizio relativo al conflitto. Tale è la situazione dell'interveniente nel giudizio in esame (sentenza n. 195 del 2007).

3. — Il ricorso non è fondato.

4. — Va, anzitutto, disattesa la richiesta formulata dalla Regione ricorrente «di una nuova riflessione» in ordine al costante orientamento espresso, anche di recente, da questa Corte sul fatto che «l'identità formale degli enunciati di cui all'art. 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost., non riflette una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari ed i consigli regionali in quanto, diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità» (sentenza n. 301 del 2007).

Va parimenti disattesa la richiesta «di estendere alle Regioni l'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle Camere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, disciplinata dalla legge n. 140 del 2003».

Questa Corte, considerata la diversa posizione dei Consigli regionali e delle Assemblee parlamentari nel sistema costituzionale, ha escluso che le delibere di insindacabilità regionali abbiano un'efficacia inibitoria nei confronti degli atti dell'autorità giudiziaria e ha negato l'estensibilità della disciplina prevista dalla legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in favore dei consiglieri regionali (sentenza n. 195 del 2007).

Nel merito, si tratta di valutare se la «Relazione causa bi-alluvionati» avente ad oggetto la critica del comportamento del dirigente amministrativo della «Direzione Commercio e Artigianato» della Regione Piemonte, che ha dato origine al procedimento per reato di diffamazione ascritto al consigliere regionale, possa essere considerata come manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio di funzioni consiliari assistite dalla prerogativa costituzionale di insindacabilità prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione.

Va osservato, in via preliminare, da un lato, che è pacificamente riconosciuto nel ricorso che tale «Relazione», sebbene stilata in modo anonimo, sia atto riconducibile all'imputato, e, dall'altro, che la diffusione del documento in sede consiliare suscitò la reazione di due consiglieri regionali, i quali, in data 22 luglio 2003, presentarono l'interrogazione n. 2321 con cui interrogarono la Giunta, tra l'altro, su «quali iniziative abbiano intrapreso su questa materia» e «se quanto riportato dal documento corrisponda al vero».

Tanto preliminarmente osservato, dalla lettura della menzionata Relazione risulta che il locutore si rivolge alla Giunta regionale in prima persona, talvolta con l'appellativo «questo assessore». E che la Relazione ha ad oggetto non soltanto le problematiche attinenti alla permanenza in carica del menzionato dirigente, ma anche e soprattutto i problemi amministrativi relativi alla concessione delle provvidenze connesse agli eventi alluvionali dell'autunno 2000, spettanti a norma della legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali).

In ragione delle modalità di diffusione e dei contenuti di tale Relazione, deve ritenersi che tale documento sia atto formato dall'autore in qualità di Assessore agli affari legali della Giunta regionale del Piemonte, qualità rivestita dal consigliere regionale nel luglio 2003, all'epoca dei fatti.

La Relazione non può essere intesa come attività ispettiva o «atto di denuncia politica» compiuta dallo stesso in qualità di consigliere regionale, né come atto riconducibile ad una procedura consiliare di revoca del dirigente in base ai criteri di revoca delle funzioni dirigenziali fissati dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

La diffusione della stessa Relazione, infatti, avvenuta nel luglio 2003, non inerisce alla procedura di controllo politico avviata, invece, con l'istituzione di una Commissione di indagine sulle imprese «bi-alluvionate» da parte del Consiglio regionale del Piemonte, avvenuta il 9 dicembre 2003.

Non vi sono state neanche ulteriori attività funzionali compiute dal consigliere regionale su tale tema; difatti, lo stesso, intervenendo nella seduta consiliare n. 490 del 12 ottobre 2004, dedicata alla approvazione della «Relazione finale della Commissione d'indagine imprese bi-alluvionate», non rese alcuna delle affermazioni contenute nella «Relazione causa bi-alluvionati» diffusa nel luglio precedente. Né risulta che il Consiglio regionale abbia posto in essere atti riconducibili a un procedimento ispettivo.

Questa Corte ha chiarito che la prerogativa costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., riguarda soltanto gli atti compiuti dal membro del Consiglio regionale (sentenza n. 195 del 2007). Pertanto, la Relazione in esame non può ritenersi assistita dalla predetta prerogativa costituzionale (dell'art. 122, quarto comma, Cost.). Ne discende l'irrelevanza della verifica circa l'esistenza del nesso funzionale tra la Relazione e le interviste giornalistiche e televisive rilasciate dallo stesso consigliere regionale.

Infine, gli ulteriori atti funzionali citati nella relazione della Giunta regionale per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità a firma di altri consiglieri (interventi del Presidente della Giunta regionale, onorevole Ghigo, nella seduta n. 373 del 15 luglio 2003, nella seduta n. 380 del 29 luglio 2003, nella seduta n. 383 del 30 luglio 2003, l'interrogazione n. 2321 presentata il 22 luglio 2003 dai consiglieri regionali Palma e Mellano, le interpellanze presentate dal consigliere Contu n. 3031, il 22 settembre 2004, e n. 3128, il 12 novembre 2004), sono, per consolidato orientamento di questa Corte, «irrilevanti» ai fini della sussistenza sia della prerogativa costituzionale prevista dall'art. 68 Cost. (sentenza n. 97 del 2008), sia conseguentemente di quella prevista dall'art. 122 Cost.

Si deve, quindi, concludere che le dichiarazioni in esame non sono state rese nell'esercizio della funzione consiliare regionale e non sono, pertanto, coperte dalla immunità di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007, con cui è stato disposto il giudizio nei confronti del consigliere regionale Matteo Brigandì per il reato di diffamazione a lui ascritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2008.

Il cancelliere: DI PAOLA

08C0613

N. 280

Ordinanza 9 - 16 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Azione di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali -

Applicazione delle norme che disciplinano il rito del lavoro - Conseguente previsione di termini a comparire inferiori a quelli stabiliti per i giudizi risarcitori concernenti danni a cose, anche se dipendenti da incidenti stradali - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché lesione del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), promosso con ordinanza del 14 maggio 2007 dal Giudice di pace di Alcamo nel procedimento civile vertente tra T. P. ed altri n. q. di esercenti la patria potestà sui minori T. G. ed altra e F. G. ed altra, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio per risarcimento di danno alla persona, a séguito di incidente stradale, il Giudice di pace di Alcamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), nella parte in cui – disponendo che «alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti a incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile» – non prevede che i termini a comparire siano pari, se non superiori, a quelli previsti in materia di risarcimento di danni a cose, conseguenti a incidenti stradali, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, rendendosi applicabili – in forza del rinvio operato dalla norma censurata – gli artt. 415 e 416 del codice di procedura civile, il convenuto dispone di un termine insufficiente, attesa l'importanza e la delicatezza della materia, per prendere posizione sulle questioni proposte, spiegare tutte le difese, indicare i mezzi di prova e spiegare le eccezioni non rilevabili di ufficio e le domande riconvenzionali;

che, in base alle norme richiamate, infatti, tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione, deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni, e la costituzione del contenuto deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza, sicché il resistente dispone soltanto di venti giorni per esplicitare l'attività difensiva di costituzione e cioè di un termine inferiore alla metà di quello per il procedimento innanzi al giudice di pace, e, addirittura, inferiore ad un terzo di quello nei procedimenti innanzi al tribunale;

che tale disciplina – osserva il giudice *a quo* – introduce un trattamento differente rispetto al giudizio proposto qualora si sia in presenza di solo danno a cose, senza alcuna valida e plausibile giustificazione al riguardo;

che il danno a persone – rileva ancora il rimettente – attiene a beni primari della vita e dell'integrità dell'uomo e, quindi, a beni costituzionali di rango ben più elevato di quelli della proprietà di cose;

che la norma censurata si pone, pertanto, ad avviso del giudice *a quo*, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la violazione del principio di uguaglianza, e con l'art. 24 della Costituzione, dal momento che la concessione di termini a comparire così brevi ai resistenti costituisce una compressione ed un aggravio della loro difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione proposta, sulla base della giurisprudenza costituzionale che riconosce ampia discrezionalità legislativa nella conformazione degli strumenti di tutela processuale, ivi compresa la scelta del rito per determinate controversie.

Considerato che il Giudice di pace di Alcamo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che in materia di giudizi aventi ad oggetto il risarcimento danni alla persona subiti in incidente stradale, dispone l'applicabilità delle norme sul rito del lavoro, in particolare del termine di comparizione di cui all'art. 415, quinto comma, cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

che in punto di rilevanza il rimettente si limita ad affermare che «a parte l'eccepito mancato rispetto del ridotto termine a comparire» di parte attrice, «anche se solo per un giorno», la convenuta «non è stata nelle condizioni di rispettare il termine di cui all'art. 416, primo comma, c.p.c.»;

che non è dato sapere se tale vizio sia stato considerato sanato dal giudice *a quo* a causa della tardività dell'eccezione del convenuto, perché diversamente lo stesso giudice avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notifica per altra udienza all'uopo fissata;

che il giudice *a quo* omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione medesima nel giudizio *a quo*;

che quanto precede determina la manifesta inammissibilità della questione proposta (*ex plurimis*: ordinanze nn. 450, 279 e 278 del 2007).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Alcamo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2008.

Il direttore della Cancelleria: DI PAOLA

08C0614

N. 281

Ordinanza 9 - 16 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 dell'appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega per estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 2 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 12 aprile 2007 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Zanichelli Patrizia e il Comune di Reggio Emilia, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza del 13 aprile 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 (*rectius*, art. 26, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'appello avverso una sentenza emessa da un giudice di pace, che ha deciso l'opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

che, secondo il rimettente, la norma censurata, applicabile nel giudizio principale *ratione temporis*, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso impugnabile con l'appello la sentenza che decide l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa;

che, a suo avviso, l'art. 26, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 40 del 2006 violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 80 del 2005, in quanto la delega oggetto di quest'ultima disposizione concerneva l'introduzione di modificazioni al codice di procedura civile ed al processo di cassazione, non all'art. 23 della legge n. 689 del 1981;

che, inoltre, il citato art. 1, comma 3, lettera *a*), aveva conferito al Governo il potere di modificare il processo di legittimità e di prevedere «la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio», ipotesi differente da quella disciplinata dalla norma censurata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), l'art. 26, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), rendendo in tal modo impugnabile con l'appello la sentenza che decide l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione;

che una questione identica, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 98 del 2008;

che, in detta sentenza, è stato precisato che la corretta interpretazione dell'art. 1 della legge n. 80 del 2005, in considerazione dello scopo di disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica (comma 3, lettera *a*), ed alla luce del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, rende chiara la facoltà del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, anche mediante la modifica di disposizioni non collocate nel codice di rito civile, con conseguente infondatezza del denunciato vizio di eccesso di delega;

che, non risultando adottati profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella citata sentenza n. 98 del 2008, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0615

N. 282

Ordinanza 9 - 16 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile *ratione temporis* - Questione riproposta a seguito di precedente pronuncia di restituzione degli atti al rimettente - Rilevanza - Sussistenza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-bis, comma 2 (nel testo originario introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1º agosto 2003, n. 214), e 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile *ratione temporis* - Lamentata irragionevolezza, per l'imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Asserita lesione del diritto di difesa per contrasto con il principio *nemo tenetur se detegere*, ritenuto operante anche in «ambito extra-penale» - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-bis, comma 2 (nel testo originario introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1º agosto 2003, n. 214), e 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1º agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promosso con ordinanza del 9 febbraio 2007 dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra la S.R. Termotecnica s.n.c. ed il Comune di Crespina, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Pisa ha sollevato — in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale del testo originario dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1º agosto 2003, n. 214, nonché dell'articolo 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il giudice *a quo* premette di avere già sollevato analogo incidente di costituzionalità, definito dalla Corte costituzionale con ordinanza — la n. 23 del 2007 — di restituzione degli atti ad esso rimettente, in ragione delle modifiche apportate al testo del censurato art. 126-*bis*, comma 2, dall'art. 2, comma 164, lettera *b*), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), introdotto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;

che il Giudice di pace di Pisa illustra, nuovamente, le ragioni che deporrebbero per l'illegittimità costituzionale delle norme censurate;

che esso, nel rilevare che la giurisprudenza costituzionale «ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la “ragionevolezza” di disposizioni normative» (è menzionata la sentenza n. 200 del 1972), osserva che, nel caso di specie, «il difetto di ragionevolezza» — e dunque la violazione dell'art. 3 Cost. — deriverebbe dal fatto che la disciplina in contestazione configurerebbe, in sostanza, «un obbligo di denuncia di violazioni di tipo amministrativo posto a carico della generalità dei cittadini»;

che a denotare l'irragionevolezza della scelta legislativa rileverebbe, secondo il remittente, la circostanza che «un obbligo di denuncia di tutti i reati, e quindi di fatti quantomeno in astratto configurabili come illeciti di natura più grave rispetto agli illeciti di tipo amministrativo, risulta previsto esclusivamente per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio», visto che al cittadino si fa unicamente carico — sanzionando penalmente soltanto tale omissione — di provvedere alla «denuncia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo», e non anche di fattispecie criminosi «particolarmente gravi» come «l'omicidio volontario, lo stupro, la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, lo spaccio di sostanze stupefacenti»;

che, pertanto, prosegue il remittente, se «l'omessa denuncia di tali reati, anche gravissimi, non comporta conseguenze per il comune cittadino», del tutto irragionevole è la scelta legislativa consistente nella «previsione di sanzioni per l'omessa denuncia di fatti costituenti semplici illeciti amministrativi»;

che, inoltre, ove «la norma contestata venga interpretata non tanto come obbligo di denuncia (essendo l'autorità già a conoscenza del fatto, del quale è però sconosciuto l'autore) quanto come un obbligo di rendere testimonianza», essa presenterebbe «un secondo profilo di incostituzionalità», in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.;

che, difatti, se è innegabile l'esistenza di un generale obbligo di rendere testimonianza, «è anche vero che nessuno può essere chiamato non solo a testimoniare contro se stesso, ma neppure a rendere dichiarazioni dalle quali potrebbe scaturire un procedimento sanzionatorio a suo carico, e ciò in relazione al principio fondamentale *nemo tenetur se detegere*, riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenale»;

che nella specie, invece, si verrebbe «a configurare un vero e proprio obbligo di testimoniare contro se stessi in tutte le ipotesi in cui il proprietario del veicolo sia stato anche l'effettivo conducente dello stesso al momento del rilievo dell'infrazione», donde l'ipotizzata violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.;

che, ciò premesso, il Giudice di pace di Pisa ribadisce che la Corte costituzionale, con la citata ordinanza n. 23 del 2007, nel dare atto delle modifiche apportate dal citato *ius superveniens* alla prima delle norme anche oggi censurate da esso remittente, gli ha restituito gli atti per una rinnovata valutazione della questione sollevata;

che il giudice *a quo* sottolinea, tuttavia, di dover applicare la norma censurata nella sua originaria formulazione, donde la perdurante rilevanza del dubbio di costituzionalità;

che difatti, in forza di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la nuova formulazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada non risulta applicabile al caso di specie, giacché in materia di illecito amministrativo vige la regola dell'assoggettamento «della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi»;

che, pertanto, alla violazione amministrativa oggetto del giudizio principale continua ad applicarsi — sottolinea il giudice *a quo* — il combinato disposto del vecchio testo dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 180, comma 8, del codice della strada.

Considerato che il Giudice di pace di Pisa ha sollevato — in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale del testo originario dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'articolo 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che, in via preliminare, deve notarsi come il remittente — nel riproporre questione di costituzionalità analoga a quella già decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 23 del 2007 (ordinanza di restituzione degli atti al giudice *a quo* in ragione di *ius superveniens*) — censuri la prima di tali norme nel suo testo originario, anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;

che la questione è rilevante, atteso che il giudice *a quo* muove dal corretto (ed adeguatamente motivato) presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada nel suo testo originario, attesa la vigenza, in materia di illecito amministrativo, della regola dell'assoggettamento «della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi»;

che la questione è manifestamente infondata;

che in merito, infatti, alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost. il remittente effettua un paragone tra la scelta del legislatore di reprimere penalmente l'omissione, da parte del cittadino, dell'obbligo di denuncia soltanto di certi reati, e quella di sanzionare, sul piano amministrativo, l'omessa comunicazione di dati idonei a consentire l'identificazione del soggetto responsabile di talune infrazioni stradali;

che il giudizio di comparazione tra le due situazioni si rivela impraticabile, attesa la loro eterogeneità (in tal senso, *ex multis*, ordinanze n. 335 e n. 249 del 2007);

che, del pari, deve escludersi la violazione dell'art. 24 Cost., ipotizzata sotto il profilo del contrasto con il «principio fondamentale *nemo tenetur se detegere*, riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenale»;

che, sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 165 del 2008;

che tale pronuncia, oltre a ribadire che il diritto al silenzio «si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo (ordinanza n. 33 del 2002)», ha sottolineato «come la previsione dell'obbligo di comunicazione», risultante dal combinato disposto delle due norme oggi censurate, «risulti chiaramente diretta a provocare – allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo – una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione *ex art. 204-bis* del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione»;

che, pertanto, la citata sentenza n. 165 del 2008 ha sottolineato che «la sola esigenza che viene in rilievo nel presente caso è quella già sottolineata dalla Corte nel comparare “la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile”, e cioè che “una cosa è: *nemo testis in causa propria* cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa è: *nemo tenetur edere contra se*” cui si ispira, invece, il codice di rito penale (sentenza n. 85 del 1983)»;

che la questione è, dunque, manifestamente infondata anche in relazione a tale profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'articolo 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata — in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione — dal Giudice di pace di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 283

Ordinanza 9 - 16 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana - Disposizioni concernenti contratti pubblici e sicurezza nei cantieri - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» - Abrogazione delle norme impugnate ad opera di successiva legge regionale - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38, artt. 15, comma 2, 18, 20, commi 2 e 6, 21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41.
- Costituzione, art. 117; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, 18, 20, commi 2 e 6, 21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 14 settembre 2007, depositato in cancelleria il successivo 20 settembre ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 14 settembre 2007 e depositato il successivo giorno 20, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 15, comma 2, 18, 20, commi 2 e 6, 21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

che l'Avvocatura generale premette, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenze numeri 303 del 2003 e 345 del 2004), che i lavori pubblici non costituiscono una materia, qualificandosi a seconda dell'oggetto al quale afferiscono: ne conseguirebbe che tutto ciò che attiene alla procedura di gara e alla «vicenda contrattuale» rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile;

che, svolta questa premessa, si assume il contrasto con l'art. 117 Cost. delle seguenti disposizioni contenute nella citata legge regionale n. 38 del 2007:

a) articolo 15, comma 2, il quale impone alla singola stazione appaltante di valutare sempre la congruità delle offerte se già non sottoposta alla verifica di anomalia, con una valutazione, tra l'altro, non effettuata sull'offerta nel suo complesso ma solo sulla componente del costo del lavoro e della sicurezza; la disciplina statale (artt. 86 e 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), prevede, invece, che le amministrazioni appaltanti «possono» valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici si presenti sospetta; tale diversità di regolamentazione determinerebbe, nella prospettiva statale, la violazione della tutela della concorrenza;

b) articolo 18, che stabilisce il pagamento diretto a carico della stazione appaltante delle retribuzioni del personale del subappaltatore in caso di ritardo nel pagamento da parte dell'appaltatore del corrispettivo del subappalto; sul punto l'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 lascia, invece, alla stazione appaltante la scelta, da preventivamente esplicitare nel bando, tra il pagamento diretto ai subappaltatori degli importi ad essi spettanti per le prestazioni svolte, e il mero controllo sui pagamenti effettuati dall'appaltatore ai propri subappaltatori tramite la verifica delle quietanze da questi ultimi rilasciate; tale diversità determinerebbe un *vulnus* alle competenze statali in materia di ordinamento civile;

c) commi 2 e 6 dell'articolo 20, che prevedono, rispettivamente, il divieto per le imprese che hanno partecipato alla gara di rendersi poi subappaltatrici dell'impresa aggiudicataria, e la possibilità di ricorrere al subappalto unicamente in presenza di prestazioni che rivestono carattere di specializzazione nella categoria di riferimento; l'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 non fissa alcun divieto e non prevede alcun limite al ricorso al subappalto, con conseguente violazione della tutela della concorrenza da parte delle suindicate norme regionali;

d) articolo 21, il quale detta disposizioni in materia di redazione di piani di sicurezza, che non costituiscono attuazione dei principi posti dall'art. 31 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);

e) articolo 27, comma 2, che prevede un divieto di affidamento in economia per i lavori ed i servizi «ad alto rischio», demandando alla successiva regolamentazione amministrativa la definizione delle prestazioni suscettibili di essere così definite; «nessuna disposizione di questo tipo», sottolinea l'Avvocatura generale dello Stato, si rinviene invece nella disciplina statale posta dall'art. 125 del codice degli appalti; con la conseguenza che se il «rischio», cui si riferisce la norma impugnata, attiene ad una valutazione della prestazione contrattuale in termini di pubblica sicurezza, la stessa incide sulla materia dell'ordine pubblico di spettanza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h); in ogni caso, la norma censurata, «condizionando» le regole della gara, invaderebbe la competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza;

f) articolo 35, il quale pone un divieto quinquennale di partecipazione alle procedure di affidamento per le imprese che siano incorse in determinati comportamenti, mentre l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 non stabilisce alcun limite di durata; inoltre, sarebbero diversi anche i casi di divieto contemplati a livello regionale e statale; ne deriverebbe anche in questo caso la violazione della competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza;

g) articolo 37, il quale prevede che la prestazione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta sia facoltativa, restando obbligatoria soltanto la cauzione definitiva; l'art. 75 del codice degli appalti, invece, impone obbligatoriamente la prestazione di una cauzione provvisoria a salvaguardia della serietà dell'offerta; atteso che le disposizioni relative alla predetta cauzione afferiscono alle regole della gara, ne conseguirebbe che la competenza spetti allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;

h) articolo 39, che stabilisce che non tutti i concorrenti alle gare debbano corredare l'offerta delle giustificazioni necessarie, ma che vi debbano provvedere, a richiesta, soltanto i concorrenti da assoggettare a verifica di anomalia; a livello statale, invece, la presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta preventiva è imposta a tutti i concorrenti; tale contrasto determinerebbe ancora una volta una violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza;

i) articolo 41, che contempla come facoltativa l'ipotesi di subentro di altro concorrente nel contratto di appalto sciolto per fallimento dell'appaltatore o risolto per suo inadempimento; l'art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, invece, nel caso di appalto di lavori, come obbligatorio l'inserimento nel bando di gara della possibilità di interpello degli altri concorrenti classificati ai fini del subentro; ne conseguirebbe che se si valuta la norma regionale «sotto l'aspetto della successione del contratto di appalto, la fattispecie appartiene al diritto civile e deve essere regolata necessariamente dalla legge nazionale»; «se invece la si considera sotto l'aspetto dell'affidamento (ad altro concorrente collocato in graduatoria), la fattispecie appartiene alle regole della gara, ed ugualmente deve essere regolata necessariamente in via esclusiva dal legislatore statale», con conseguente invasione dell'ambito di competenza spettante al legislatore statale;

che si è costituita la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero non fondato; ciò in quanto: a) gli artt. 15, comma 2, 37, 39 e 41 disciplinano aspetti organizzativi e procedurali di competenza regionale secondo quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 163 del 2006; b) gli artt. 18, 21, 27, comma 2, e 35 disciplinano profili attinenti la sicurezza del lavoro, nonché «profili rientranti nell'autonomia organizzativa regionale»; c) l'art. 20, commi 2 e 6, «è conforme ai principi posti dalla legislazione statale in materia di procedure di appalto, di tutela e sicurezza del lavoro».

Considerato che, con atto notificato alla Regione Toscana il 19 giugno 2008 e depositato presso la cancelleria di questa Corte in pari data, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, successivamente alla sua proposizione, la Regione Toscana, con la legge 29 febbraio 2008, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)», ha abrogato le norme impugate;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dal legale rappresentante della Regione Toscana, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 24 giugno 2008;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0617

N. 284

Ordinanza 9 - 16 luglio 2008

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Richiesta del ricorrente di audizione in Camera di consiglio - Provvedimento di reiezione del Presidente della Corte, trattandosi di richiesta incompatibile con il carattere deliberatorio della fase preliminare di ammissibilità del ricorso.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

Intervento di soggetti non legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità.

Intervento depositato oltre i termini perentori previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte - Conseguenze - Inammissibilità.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, commi terzo e quarto.

Elezioni - Legge elettorale - Provvedimenti relativi alla consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento, fissata per i giorni 13 e 14 aprile 2008 - Impugnazione dinanzi al TAR Lazio - Sentenza n. 1855 del 27 febbraio 2008, dichiarativa del difetto di giurisdizione in ordine alla impugnazione di detti provvedimenti - Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1053 dell'11-13 marzo 2008, di reiezione dell'appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino «quale componente dell'organo costituzionale corpo elettorale», nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento - Denunciata violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché degli artt. 24, 103, 111, 113 e 137 Cost. - Insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto, peraltro proposto al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative - Inammissibilità.

– Sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II-bis, del 27 febbraio 2008, n. 1855; sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 13 marzo 2008, n. 1053.

– Costituzione, artt. 24, 103, 111, 113 e 137; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza del TAR del Lazio – sezione II-*bis* del 27 febbraio 2008, n. 1855 e della sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV del 13 marzo 2008, n. 1053, promosso con ricorso di Felice Carlo Besostri, depositato in cancelleria il 10 aprile 2008 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità;

Visti gli atti di intervento di Aldo Bozzi e di Natalina Raffaelli ed altri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice relatore Ugo De Siero.

Ritenuto che con ricorso del 7 aprile 2008, depositato il 10 aprile 2008 (reg. confl. poteri n. 6 del 2008), il signor Felice Carlo Besostri, «quale componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale"», ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato «nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento»;

che il ricorrente impugna la sentenza del T.A.R. del Lazio - sezione II-*bis*, del 27 febbraio 2008, n. 1855, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all'impugnazione di provvedimenti relativi alla consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento, fissata per i giorni 13 e 14 aprile 2008;

che il ricorrente impugna altresì la sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV, del 13 marzo 2008, n. 1053, che ha rigettato l'appello avverso la suddetta pronuncia del T.A.R. del Lazio;

che per il ricorrente le impugnate pronunce appaiono in contrasto con gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltre che con gli articoli 24, 103, 111, 113 e 137 della Costituzione;

che l'ammissibilità dell'odierno ricorso colmerebbe «la lacuna dell'inesistenza di un accesso diretto alla Corte costituzionale», atteso che nessun organo costituzionale o potere dello Stato può impedire l'esercizio del diritto di voto in modo conforme alla Costituzione;

che il ricorrente invita questa Corte a sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) nelle parti in cui non subordinano l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti o seggi;

che, con atto depositato il 29 maggio 2008, è intervenuto *ad adiuvandum* Aldo Bozzi, il quale, dopo aver riferito che l'adito Tribunale civile di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza assoluta di giurisdizione e, quindi, non ha sollevato l'invocata eccezione d'incostituzionalità delle vigenti leggi elettorali, ritiene di avere la legittimazione ad intervenire nel detto giudizio essendo legittimato, nella propria qualità di elettore che ha superato il venticinquesimo anno di età, a promuovere il medesimo conflitto;

che lo stesso interveniente, in ordine all'ammissibilità del presente conflitto, afferma che al riconoscimento al «corpo elettorale» della natura di organo costituzionale consegue la legittimazione del ricorrente in quanto «frazione del corpo elettorale»;

che, con istanza depositata il 18 giugno 2008, il ricorrente ha chiesto di essere ascoltato nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008, «attesa la novità e l'importanza» delle questioni sollevate con il ricorso, nonché per rispetto dei principi costituzionali sanciti negli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che con provvedimento del Presidente, in data 24 giugno 2008, è stata rigettata la suddetta istanza di audizione, posto che, come già statuito in un caso analogo, «la richiesta di audizione in Camera di consiglio proposta dalla difesa del ricorrente non è compatibile con il carattere meramente deliberatorio di questa fase preliminare» (ordinanza n. 470 del 1995);

che in prossimità della Camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni già sviluppate nel ricorso in punto di ammissibilità;

che sempre in prossimità della Camera di consiglio, anche l'interveniente ha presentato una memoria per avvalorare ulteriormente l'ammissibilità del conflitto in oggetto;

che, con atto depositato il 1° luglio 2008, sono intervenuti ad *adiuvandum* Natalina Raffaelli e altri, «nella propria qualità di elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età», al fine di avvalorare l'ammissibilità del presente conflitto.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

che l'intervento di Aldo Bozzi è inammissibile trattandosi di soggetto diverso da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a resistervi (v., tra le altre, le sentenze n. 162 del 1990 e n. 743 del 1988, nonché l'ordinanza n. 240 del 1988);

che va altresì dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di Natalina Raffaelli e altri, in quanto, ancor prima di verificarne la legittimazione a promuovere il conflitto ed a resistervi, il relativo atto è stato comunque depositato tardivamente, cioè oltre i termini perentori previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (da ultimo sentenze n. 322 e n. 316 del 2006);

che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è inammissibile in quanto proposto da un singolo cittadino il quale si autoqualifica «componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale"»;

che, invero, questa Corte ha affermato che «in nessun caso (...) il singolo cittadino può (...) ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953» (ordinanza s.n. del 27 luglio 1988; dello stesso tenore le ordinanze n. 189 del 2008; n. 296 del 2006; n. 57 del 1971);

che, inoltre, infondato è l'assunto da cui muove il ricorrente secondo il quale, in virtù di una malintesa percezione del "potere diffuso", ciascun componente del corpo elettorale sarebbe configurato come un organo che ne esercita le funzioni, dal momento che queste ultime sono, invece, attribuite all'intero corpo elettorale o a quelle frazioni dello stesso legittimate a richiedere le procedure referendarie;

che, per quanto concerne il requisito oggettivo, questa Corte ha più volte precisato che i conflitti aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, giacché avverso gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni (*cfr.*, tra le più recenti, le sentenze n. 290, n. 222, n. 150 e n. 2 del 2007);

che, comunque, il ricorso risulta rivolto non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di accesso diretto a questa Corte (v. ordinanza n. 189 del 2008).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal signor Felice Carlo Besostri nei confronti del dell'ordine giudiziario e del Parlamento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 285

Sentenza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di iniziative proprie della Regione nell'ambito della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza nella materia della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale «parte integrante della politica estera dell'Italia» - Ecceputa inammissibilità della questione perché rivolta avverso una legge contenente disposizioni di contenuto normativo eterogeneo - Reiezione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di iniziative proprie della Regione nell'ambito della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione - Definizione degli ambiti di intervento, dei soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarietà, delle tipologie delle azioni, incluse quelle straordinarie di carattere umanitario, e dell'attività di programmazione - Ricorso del Governo - Limitazione dello scrutinio alle sole disposizioni specificamente censurate.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, artt. 2, 3, 4, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di iniziative proprie della Regione nell'ambito della cooperazione internazionale - Progetti volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie ovvero programmi volti alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana o diretti all'assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari - Ricorso del Governo - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario assunte dalla Regione di iniziativa propria o in adesione ad iniziative promosse a livello statale o internazionale - Ricorso del Governo - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione, in generale, di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione; di educazione, formazione e studio; di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Ricorso del Governo - Previsioni conseguenti a disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime per interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 2, comma 2, lettere a) e c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione e di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Clausola di necessaria sintonia con la cooperazione governativa e comunitaria - Insufficienza a garantire le prerogative statali in materia di politica estera - Preesistenza di leggi regionali in materia - Rilevanza ai fini dell'esclusione della illegittimità costituzionale di disposizioni contenute in una successiva legge regionale - Esclusione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione e di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Individuazione dei soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza con la politica estera dello Stato - Applicabilità della norma ai soli soggetti che attuano iniziative di educazione, formazione e studio da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione e di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Programmazione delle attività - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza con la politica estera dello Stato - Applicabilità della norma alla sola programmazione delle attività di educazione, formazione e studio da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 luglio 2007, depositato in cancelleria il 17 luglio 2007 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto in via principale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), e «in particolare — a titolo indicativo e non esaustivo —» degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della predetta legge.

Ad avviso del ricorrente, la Regione Valle d'Aosta, con il prevedere, all'art. 2 della legge impugnata, iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione e che la Regione opera attuando iniziative proprie oppure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 3 della stessa legge nell'ambito della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, ha legiferato — oltre che nella materia della cooperazione decentrata — anche e direttamente in quella della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale parte integrante della politica estera dell'Italia e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che la materia nella quale ricade la legge impugnata esula altresì da quelle che, in base agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, sono attribuite alla Regione medesima.

Né, secondo l'Avvocatura generale, si potrebbe invocare nella fattispecie l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e rivendicare così la maggiore autonomia assegnata alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «rapporti internazionali». Infatti, nella sentenza n. 211 del 2006, la Corte costituzionale ha affermato che l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri «rapporti internazionali» da un lato e «politica estera» dall'altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, è una componente peculiare e tipica dell'attività dello Stato, che ha un significato diverso e specifico rispetto al termine «rapporti internazionali»: mentre questi ultimi sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la «politica estera» concerne l'attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le attività e le iniziative di cooperazione internazionale disciplinate nella legge impugnata (ed in particolare negli articoli indicati a titolo non esaustivo), sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, prerogativa esclusiva dello Stato, come è confermato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), che dispone che la «cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP».

La difesa erariale sottolinea, in particolare, che il combinato disposto degli artt. 2, 6 e 7 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007 — che disciplina i modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in relazione ai Paesi destinatari e alla tipologia delle azioni previste — e l'art. 3 della medesima legge — che individua i soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarietà — si pongono in aperto contrasto con l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 49 del 1987, che rimette al Ministro degli affari esteri la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito deve essere attuata la cooperazione allo sviluppo e l'indicazione degli strumenti di intervento.

Inoltre, l'art. 4 della legge impugnata, nel prevedere contenuto e modi di attuazione delle iniziative e dei programmi di cooperazione internazionale, non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 49 del 1987 (a norma del quale «La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo»), né di quanto affermato nell'art. 5 della stessa legge, che attribuisce alla competenza del Ministro degli affari esteri la funzione di promuovere e coordinare ogni iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

Il ricorrente deduce che le norme impugnate prevedono un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale, degli interventi di emergenza e dei destinatari dei benefici sulla base di criteri, per l'individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Regione.

Esse, inoltre, implicando anche l'impiego diretto di risorse (umane e finanziarie) in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano una serie di attività tipiche della politica estera, riservate in modo esclusivo allo Stato.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la semplice affermazione di principio, contenuta nell'art. 1 della legge impugnata, in base alla quale gli «interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale» dovranno sempre avvenire «in conformità a quanto stabilito dall'art. 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione [...] nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica

estera dello Stato», non vale ad escludere la lesione della sfera di competenza statale. Infatti, posto che la normativa statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia deve ritenersi quella dettata dall'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella citata sentenza n. 211 del 2006 la Corte costituzionale ha precisato che il predetto art. 6, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legislative di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.

2. — La Regione Valle d'Aosta si è costituita ed ha contestato quanto dedotto dal Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

3. — In una memoria successivamente depositata la Regione ha esposto le argomentazioni a sostegno delle proprie conclusioni.

In particolare, per quanto riguarda l'eccepta inammissibilità del ricorso, la resistente deduce che le censure del Presidente del Consiglio dei ministri sono generiche in relazione alla complessità ed eterogeneità dei contenuti della legge impugnata, la quale disciplina, oltre ad iniziative di vera e propria cooperazione internazionale, anche iniziative da realizzarsi sul territorio regionale e concernenti materie attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Sarebbe questo il caso, in particolare, delle iniziative culturali, di educazione, di informazione, di formazione e di studio, finalizzate alla diffusione e al radicamento di una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli, previste dall'art. 5 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007 e rientranti, per alcuni profili, nell'ambito delle competenze legislative regionali in materia di «istruzione» e di «promozione organizzazione di attività culturali» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (applicabile alla Regione Valle d'Aosta in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), e, per altri profili, nella materia «istruzione e formazione professionale» sottoposta al regime di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., e già inclusa tra le materie di competenza legislativa primaria regionale dall'art. 2, lettera r), dello statuto speciale. Inoltre, le iniziative di cui al citato art. 5 sono destinate ad essere svolte nel territorio regionale e non determinerebbero, pertanto, alcuna interferenza con la politica estera dello Stato.

Ad avviso della Regione, anche l'art. 9 della legge censurata interviene in un ambito materiale estraneo a quello della politica estera dello Stato, concernendo, invece, l'organizzazione interna della Regione e l'ordinamento degli uffici da essa dipendenti. Tale disposizione, infatti, prevede l'istituzione, presso la Presidenza della Regione, di una banca dati delle iniziative regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale; inoltre affida alla Presidenza della Regione i compiti di reperire e diffondere le normative, la documentazione ed ogni altra informazione inerente alle tematiche della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale e di assicurare lo scambio di informazioni e di conoscenze sull'attuazione della legge impugnata con gli organismi operanti sul territorio regionale nell'ambito dell'assistenza sociale, del volontariato e delle problematiche attinenti all'immigrazione.

La legge impugnata disciplina inoltre, a parere della resistente, iniziative (quali quelle straordinarie di emergenza e di carattere umanitario previste dall'art. 6), che non rientrano necessariamente nella sfera della politica estera.

Infatti, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 360 del 2005, gli interventi in casi di emergenza internazionale si traducono in attività che hanno un rilievo meramente potenziale sul piano internazionale e l'art. 6 impugnato stabilisce espressamente che gli interventi da esso contemplati avvengono nel rispetto delle direttive emanate dalle competenti autorità statali e delimita gli interventi medesimi in ambiti afferenti la sfera della protezione civile. Quest'ultima, a sua volta, è oggetto di una specifica disciplina dettata dal legislatore valdostano e le relative funzioni amministrative sono attribuite ad organi regionali dall'art. 21 della legge 16 maggio 1978 n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta). L'estraneità delle iniziative umanitarie rispetto alla cooperazione allo sviluppo è confermata dal fatto che il comma 3 dell'art. 6 dispone che esse siano stabilite dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione di cui al successivo art. 7 e, cioè, del documento programmatico triennale che indica obiettivi e priorità con riferimento a tutte le altre iniziative regionali contemplate dalla legge impugnata.

La Regione eccepisce altresì la contraddittorietà e l'illogicità della scelta degli articoli della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007 individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, a titolo indicativo, come particolarmente rilevanti sul piano dell'illegittimità costituzionale. Infatti, da un lato, l'art. 6 della legge impugnata riguarda — come già detto — iniziative straordinarie di carattere umanitario il cui rilievo internazionale è solo potenziale; dall'altro lato, il ricorrente ha omissso di considerare l'art. 1 della stessa legge regionale, che definisce le finalità dell'intero provvedimento legislativo ed il ruolo che la Regione si propone di svolgere per il loro perseguimento.

La difesa regionale individua un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri nel fatto che esse sono genericamente rivolte ai singoli articoli nella loro interezza, senza considerare i diversi ambiti materiali di volta in volta coinvolti dalla disciplina contenuta in ciascun articolo.

In particolare, la resistente deduce che l'art. 4, comma 2, della legge impugnata prevede che la Regione Valle d'Aosta «sostiene il trasferimento di competenze e di conoscenze, anche favorendo il contributo delle professionalità specifiche del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti nella progettazione, attuazione e valutazione delle iniziative, mediante la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni, riconosciuto ai fini giuridici ed economici, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza». Si tratta di disciplina che, secondo la difesa regionale, non interferisce nella politica estera dello Stato e si esaurisce nell'esercizio delle competenze legislative in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 2, lettera a), dello statuto speciale.

In conclusione, ad avviso della Regione, il ricorso, per la genericità delle censure mosse alla legge impugnata, non individua i termini della questione e deve pertanto ritenersi inammissibile.

Nel merito, la resistente afferma che, se lo statuto speciale non contiene alcun riferimento né alla politica estera, né alla cooperazione allo sviluppo, né ai rapporti internazionali, tuttavia le competenze della Regione Valle d'Aosta in tali ambiti debbono oggi essere individuate alla luce del novellato art. 117 Cost., le cui disposizioni relative all'attività internazionale delle Regioni sono applicabili anche a quelle a statuto speciale in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La Regione deduce che, proprio per adeguarsi al mutato quadro costituzionale, ha emanato dapprima la legge della Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta), non impugnata dallo Stato, e successivamente la legge oggetto del presente giudizio.

Già nella prima è stato previsto che la Giunta regionale provvede alla realizzazione di iniziative nel settore della «cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto comunitario» (art. 5, comma primo, lettera a).

Con la seconda il legislatore regionale è intervenuto ad innovare la precedente disciplina in materia di cooperazione allo sviluppo contenuta nella legge della Regione Valle d'Aosta 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo), contestualmente abrogata dall'art. 10 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007.

Ad avviso della resistente, l'intento del legislatore regionale di adeguarsi alle sopravvenute modifiche costituzionali è esplicitato anzitutto nell'art. 1, comma 2, della legge impugnata, ai sensi del quale, «in conformità a quanto stabilito dall'art. 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione, la Regione realizza, coordina, promuove e sostiene, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato». Tale affermazione individua il quadro costituzionale di riferimento e quindi anche i limiti entro i quali la Regione è autorizzata a realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

La Regione Valle d'Aosta afferma pertanto che la questione di legittimità costituzionale è infondata poiché basata sull'erroneo presupposto che la disciplina regionale intervenga nella materia «politica estera» riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., anziché in quella dei «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni» ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., in relazione alla quale la potestà legislativa spetta alla Regione salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

La resistente sostiene altresì che non è condivisibile l'assunto secondo cui le iniziative di cooperazione allo sviluppo si esauriscano in quanto tali nell'ambito della politica estera nazionale e non possano, quindi, essere realizzate anche dalla Regione, nell'esercizio del potere estero ad essa riconosciuto dalla Costituzione e sulla base di una disciplina legislativa regionale rispettosa dei principî fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

In particolare, quanto all'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 1987, la Regione deduce che tale disposizione non mira a ricondurre la cooperazione allo sviluppo in un ambito materiale di esclusiva competenza statale, bensì a definire la politica estera nazionale come rivolta alla cooperazione allo sviluppo ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà tra i popoli. Essa non esclude, quindi, che le Regioni possano legiferare in tema di cooperazione allo sviluppo: ciò sia nel vigore della originaria formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione (come dimostrato dalla legge regionale Valle d'Aosta n. 44 del 1990, vigente sino all'entrata in vigore della legge impugnata), sia nel novellato titolo V, che ha rafforzato le competenze regionali nella materia in esame attraverso le previsioni contenute nei commi terzo e nono dell'art. 117.

Dunque, secondo la resistente, è vero che la cooperazione allo sviluppo ricade anche nella «politica estera» nazionale, ma ciò non esclude che, alla luce del mutato quadro costituzionale, essa costituisca una delle modalità attraverso cui si può esprimere il potere estero delle Regioni e che queste ultime siano competenti a disciplinare, nel rispetto dei principî fondamentali stabiliti dallo Stato, forme di cooperazione allo sviluppo sostenute con proprie risorse. Possono, quindi, coesistere iniziative di cooperazione promosse e realizzate dallo Stato ed iniziative promosse e realizzate dalla

Regione, purché la disciplina di queste ultime, concernendo rapporti internazionali, sia rispettosa dei principî fondamentali posti dal legislatore statale e degli indirizzi di politica estera nazionale. E, ad avviso della resistente, la legge impugnata è appunto coerente con i principî fondamentali ricavabili dalla legge n. 49 del 1987.

Rispetto ai singoli articoli della legge impugnata oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, la Regione Valle d'Aosta deduce che tali specifiche doglianze assumono come riferimento una disciplina statale di dettaglio ormai incompatibile con il ruolo internazionale riconosciuto alle Regioni dall'art. 117, nono comma, Cost., e da ritenere cedevole rispetto alla sopravvenuta legge regionale adottata nell'esercizio della potestà concorrente spettante alle Regioni in materia di rapporti internazionali. Diversamente opinando (e ritenendo, quindi, che la Regione sia esclusa dalle scelte in ordine alle aree geografiche ed ai Paesi verso i quali rivolgere la cooperazione, ai settori in cui attuare la cooperazione medesima ed agli strumenti di intervento), la Regione continuerebbe ad operare come mero soggetto attuativo, a livello periferico, di un'attività riservata esclusivamente allo Stato. Si disconoscerebbero, così, le competenze di rilievo internazionale attribuite dal novellato art. 117 Cost. alle Regioni e si determinerebbe un'immotivata compressione dell'autonomia regionale, riconoscendo al potere ministeriale un ruolo esorbitante rispetto a quello delineato nell'art. 6 della legge statale n. 131 del 2003, secondo la lettura che di tale disposizione ha dato la Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2004.

In particolare, alle censure svolte dal ricorrente contro l'art. 4 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007, concernente la tipologia degli interventi di cooperazione realizzati dalla Regione, la resistente replica che la funzione di promozione e coordinamento riconosciuta al ministro dall'art. 5 della legge n. 49 del 1987 si collega al ruolo meramente propositivo ed attuativo assegnato alle Regioni dall'art. 2, commi 4 e 5, della medesima legge. Tale disciplina statale si basa, cioè, sul presupposto che, nonostante il mutato quadro costituzionale di riferimento, le Regioni continuino ad operare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo come delegate dello Stato e non come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con gli Stati esteri, vale a dire su un presupposto che, ad avviso della Regione, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 238 del 2004, ha ritenuto incompatibile con le sopravvenute modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Infine, la Regione ribadisce, quanto agli artt. 4, comma secondo, 5, 6 e 9, che essi disciplinano aspetti estranei all'ambito materiale della «politica estera».

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), e «in particolare - a titolo indicativo e non esaustivo -» gli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della predetta legge, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Il rimettente sostiene che, con la legge regionale n. 6 del 2007, la Regione Valle d'Aosta ha legiferato nella materia della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale parte integrante della politica estera dell'Italia e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato.

La Regione eccepisce l'inammissibilità del ricorso, poiché le censure sarebbero generiche in relazione alla complessità ed alla eterogeneità dei contenuti della legge impugnata; nel merito, deduce che la questione è infondata poiché la legge impugnata interviene nella materia dei «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla quale la potestà legislativa spetta alla Regione salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

2. — L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione non è fondata.

Essa si basa sull'assunto secondo cui la legge impugnata conterrebbe disposizioni dal contenuto eterogeneo, ma tale premessa non è corretta.

Infatti la legge in questione contiene una disciplina unitaria di una serie di iniziative regionali tra loro affini ed il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non può essere ritenuto generico perché alcune di quelle iniziative potrebbero non essere riconducibili alla materia della «politica estera». Il *thema decidendum* sottoposto alla Corte è chiaro e delineato con precisione nell'atto introduttivo: si tratta di appurare se l'unitaria disciplina dettata dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2007 con riferimento agli interventi regionali da essa previsti invada o meno la competenza riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Il fatto, poi, che quelle attività, in tutto o in parte, non rientrino nella materia «politica estera» costituisce aspetto attinente al merito della questione e non alla sua ammissibilità.

3. — Nel merito, le questioni sono in parte fondate.

3.1. — Va premesso che l'impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri deve ritenersi circoscritta agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale n. 6 del 2007, perché nel ricorso sono formulate specifiche censure solamente rispetto a tali norme.

3.2. — Questa Corte ha già affermato che sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinazione degli obiettivi della cooperazione internazionale e degli interventi di emergenza ed il potere di individuazione dei destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione. Tali norme, infatti, implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano attività di politica estera (sentenze n. 131 del 2008 e n. 211 del 2006).

3.3. — La legge censurata determina in generale, nell'art. 2, i tre possibili ambiti di intervento della Regione («cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione»; «educazione, formazione e studio»; «emergenze straordinarie e di carattere umanitario») e, negli artt. 4, 5 e 6, definisce, rispettivamente, i caratteri di ciascuna delle tre predette categorie di iniziative.

In particolare, l'art. 4 disciplina attività di cooperazione internazionale consistenti in progetti che richiedono un intervento, definito nel tempo e nelle risorse impiegate, volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie, finalizzati a ricercare la partecipazione attiva e diretta delle popolazioni medesime, allo scopo di valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali; ovvero consistenti in programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel tempo che sono volti alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana oppure sono diretti all'assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità amministrative e gestionali locali.

Tali iniziative rientrano evidentemente nella materia della politica estera di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., così come definita dalle sentenze n. 211 del 2006 e n. 131 del 2008.

3.4. — L'art. 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2007 prevede, a sua volta, attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario. La norma stabilisce che, in quest'ambito, la Regione può sia attuare iniziative proprie ai sensi della legge reg. Valle d'Aosta 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), sia aderire ad iniziative promosse a livello statale o internazionale.

Circa la prima categoria di iniziative, la disposizione impugnata, mediante il richiamo alla legge reg. n. 5 del 2001, abilita la Regione Valle d'Aosta a promuovere ed attuare nel territorio di Stati esteri le attività di protezione civile previste dalla predetta legge regionale.

Anche tale disposizione invade la sfera di competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Questa Corte, con riferimento ad analoghe iniziative previste dall'art. 6 della legge reg. Calabria 10 gennaio 2007, n. 4 (Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria), ha affermato che «rientrano [...] nella politica estera dello Stato, come iniziative di cooperazione, sia la fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpite, implicando delle scelte nella individuazione delle popolazioni da aiutare (si pensi al conflitto armato tra due Stati); sia la collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici o privati, che presuppone la scelta delle aree geografiche e delle popolazioni cui offrire la collaborazione tecnica; sia il sostegno a Enti che operano per finalità di cooperazione umanitaria e di emergenza; sia, infine, la raccolta e la costituzione di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio per interventi a favore delle popolazioni colpite da emergenze» (sentenza n. 131 del 2008).

Identica natura hanno le attività di protezione civile disciplinate dall'art. 6 della legge impugnata, le quali, secondo quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 6, sono finalizzate «a fronteggiare situazioni eccezionali causate da calamità naturali, conflitti armati e processi di pacificazione, situazioni di denutrizione o gravi carenze igienico-sanitarie» e, pertanto, attribuiscono alla Regione una larga autonomia nell'individuazione dei Paesi beneficiari e nella definizione delle iniziative da attuare.

Passando agli interventi stabiliti dalla Regione Valle d'Aosta in adesione ad attività di protezione civile o di soccorso ed assistenza promosse a livello statale, il comma 3 dell'art. 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2007 dispone che restano di competenza regionale le scelte in ordine alle modalità di attuazione (ad esempio, la scelta dei soggetti destinati ad eseguire concretamente l'intervento, oppure quella del contributo concreto da offrire).

Questo, sia pur limitato, ambito di autonomia attribuito alla Regione invade la sfera che l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., riserva allo Stato, poiché attengono alla politica estera non solamente la decisione circa l'attuazione o meno di un intervento a favore di un Paese ed il tipo di iniziativa da adottare, ma anche l'individuazione delle concrete modalità di attuazione di una determinata iniziativa in favore di uno Stato estero.

L'art. 6 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007 prevede, infine, che la Regione possa aderire ad iniziative promosse «a livello internazionale». Anche tale previsione è costituzionalmente illegittima.

Infatti, la circostanza per la quale l'iniziativa di cui di volta in volta si tratti sia stata promossa da singoli Stati esteri ovvero da organizzazioni internazionali non esclude affatto il rischio che essa sia in contrasto con la politica estera dello Stato italiano, il quale ben può avere obiettivi diversi da quelli perseguiti da quegli altri Stati o da quelle organizzazioni internazionali.

In conclusione, l'art. 6 è integralmente illegittimo, poiché tutte le iniziative da esso disciplinate (sia quelle proprie della Regione, sia quelle attuate in adesione di interventi statali o internazionali) invadono la competenza statale in materia di politica estera.

3.5. — Dall'illegittimità degli artt. 4 e 6, discende automaticamente quella dell'art. 2, comma 2, della legge censurata, limitatamente alle lettere a) e c), le quali prevedono, in generale, rispettivamente, le iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi in via di transizione (disciplinate specificatamente dall'art. 4) e quelle in caso di emergenze straordinarie e di carattere umanitario (disciplinate specificatamente dall'art. 6).

3.6. — L'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007 non è esclusa per il fatto che l'art. 1, comma 2, della stessa legge regionale stabilisca che le iniziative sono promosse ed attuate dalla Regione «nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato». Infatti — come già affermato dalle sentenze n. 131 del 2008 e n. 211 del 2006 con riferimento a disposizioni di analogo tenore contenute in altre leggi regionali — una simile clausola non è idonea a salvaguardare le prerogative dello Stato in materia di politica estera.

La sentenza n. 211 del 2006 ha chiarito, poi, che l'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legislative di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.

Inoltre non costituisce un argomento a favore della legittimità della legge impugnata il fatto che la Regione Valle d'Aosta abbia già a suo tempo emanato una legge in materia e, precisamente, la legge della Regione Valle d'Aosta 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo).

In realtà la disciplina dettata da quella legge (poi abrogata dall'art. 10 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007), si collocava nell'ambito di quanto previsto dalla legge statale n. 49 del 1987. Essa, infatti, riguardava l'attività propositiva della Regione di cui all'art. 2 della menzionata legge statale (oltre alla attività di formazione, informazione ed educazione da svolgere sul territorio regionale).

Infine, irrilevante è il fatto che già l'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta), non impugnato dallo Stato, dispone che la Giunta regionale provvede, tra l'altro, alla realizzazione di iniziative nel settore «cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario».

Invero, secondo tale norma, le iniziative in questione sono realizzate «nell'ambito delle attività di rilievo internazionale ed europeo di cui all'articolo 2» e quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che la Regione opera «nell'esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza». Le disposizioni della legge regionale Valle d'Aosta n. 8 del 2006, dunque, riguardano in generale attività di rilievo internazionale della Regione nelle materie di competenza della Regione medesima e non anche in quelle, come appunto la politica estera, che tali non sono.

3.7. — Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 7 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007 non sono fondate perché si riferiscono a disposizioni non lesive della competenza statale in materia di politica estera.

Infatti, venuta meno, a seguito della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6, la possibilità per la Regione di promuovere ed attuare autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, l'art. 3 — che definisce i «soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale» — si può applicare solamente al fine di individuare i soggetti che attuano le iniziative di educazione, formazione e studio di cui all'art. 5 (norma non impugnata e concernente attività da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale).

Analoghe considerazioni valgono per l'art. 7 disciplinante la programmazione: se l'attività consentita dalla legge è solamente quella di educazione, formazione e studio, la predetta programmazione può avere ad oggetto solo tale attività.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0619

N. 286

Sentenza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità delle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 cod. pen. militare di pace - Questioni concernenti sia la disposizione speciale relativa agli appartenenti alla Guardia di finanza, sia l'art. 215 c.p.m.p. - Rilevanza di entrambe le questioni - Sussistenza.

- Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3; cod. pen. mil. di pace, art. 215.
- Costituzione, art. 3.

Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità della pena stabilita dall'art. 215 cod. pen. militare di pace - Mancata previsione della inapplicabilità della norma speciale nel caso di peculato d'uso - Disparità di trattamento tra l'appartenente alla Guardia di finanza (assoggettato alla pena della reclusione da due a dieci anni) e il pubblico ufficiale non militare (punibile con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ex art. 314, secondo comma, cod. pen.) - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di censura

- Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3.
- Costituzione, art. 3.

Reati militari - Peculato militare - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da due a dieci anni - Mancata previsione della inapplicabilità di detta disposizione nel caso di peculato d'uso - Disparità di trattamento tra il militare e il pubblico ufficiale non militare (punibile con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ex art. 314, secondo comma, cod. pen.) - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di censura

- Cod. pen. mil. di pace, art. 215.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), e dell'art. 215 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza dell'11 ottobre 2007 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale dei Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Antonino De Fecondo, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza dell'11 ottobre 2007, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»; e, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Il rimettente riferisce che, nel corso dell'udienza preliminare celebrata nei confronti di D.F.A., imputato «del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen. perché [...] avendo, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità di un'autovettura di servizio e del relativo autista, li utilizzava per fini privati», la difesa dell'imputato ha contestato la qualificazione giuridica effettuata dal pubblico ministero e, ritenendo applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che la predetta disposizione determina la devoluzione della cognizione relativa ai reati da essa previsti alla giurisdizione militare.

Secondo il rimettente, mentre l'illegittimo uso personale delle autovetture di servizio è inquadrabile, per la particolare qualifica soggettiva dell'agente, nella speciale previsione dettata dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, il cui primo comma stabilisce: «Il militare della guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali»; la condotta del pubblico ufficiale che utilizza a fini privati le prestazioni lavorative di un pubblico dipendente, distogliendolo dalle mansioni istituzionali, deve essere ricondotta, allorché ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, alla fattispecie di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 codice penale, non essendo concepibile l'appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa.

In conclusione, la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale siciliano integrerebbe il concorso formale di due reati: con riferimento all'uso dell'autovettura, il reato di «peculato del militare della Guardia di Finanza» previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e, «mancando questo», il reato di peculato militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. pace; con riferimento all'impiego dell'autista, il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 del codice penale.

Ciò, prosegue il rimettente, determinerebbe un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, lettera b), del codice di rito e, poiché i due reati rientrano nella giurisdizione di giudici diversi, e poiché il reato di abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 cod. pen., sarebbe meno grave di quello di «peculato del militare della Guardia di Finanza» previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 (come anche di quello previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. pace), il Tribunale dovrebbe pronunciare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen., in relazione al contestato utilizzo dell'autovettura, proseguendo il giudizio limitatamente all'impiego dell'autista.

Lo stesso Tribunale, però, mette in dubbio la legittimità costituzionale sia dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, relativo al peculato militare degli appartenenti alla Guardia di finanza, che dell'art. 215 del codice penale militare di pace, che definisce la fattispecie del «peculato militare» tout court, per la disparità di trattamento che la disciplina del peculato d'uso contenuta nei predetti articoli presenterebbe rispetto a quella dettata in ambito di reati comuni, laddove l'art. 314 cod. pen. è stato integralmente riformulato dall'art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 86, contenente modifiche in tema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

In seguito a tale intervento riformatore infatti, accanto al peculato vero e proprio, caratterizzato dall'appropriazione definitiva del bene, è stata introdotta la fattispecie del peculato cosiddetto d'uso, che si ha quando «il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita», sottoponendola alla ben più mite pena della reclusione da sei mesi a tre anni. A seguito della riforma, invece, è scomparsa la figura del peculato per distrazione, il che non ha però determinato la totale depenalizzazione delle relative condotte, dato che una parte di esse è confluita nella nuova fattispecie di abuso d'ufficio prevista dall'art. 323 del codice penale.

L'intervento riformatore operato con la legge n. 86 del 1990, sottolinea ancora il rimettente, non ha interessato la figura del «peculato militare» prevista dall'art. 215 cod. pen. mil. pace né quella del «peculato del militare della Guardia di Finanza» prevista dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941.

Ciò determina, secondo il Tribunale, una diversità di trattamento tra militari e non militari in materia di peculato, dato che mentre le condotte di appropriazione momentanea commesse da pubblici ufficiali non militari sono soggette ad un trattamento sanzionatorio più mite di quello previsto per le condotte di appropriazione definitiva, le condotte di appropriazione momentanea commesse da militari e, in particolare, da militari appartenenti alla Guardia di Finanza, sono soggette allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le condotte di appropriazione definitiva. Tale disparità di trattamento appare al Tribunale priva di razionale giustificazione e, pertanto, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Al riguardo, ricorda il rimettente, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 473 del 1990 — pur pervenendo nella specie ad una declaratoria di inammissibilità della questione posta dal giudice *a quo* — rilevava che non è «conforme a razionalità che, riformando il peculato comune così come si è visto più sopra, analoga modifica non sia stata apportata a quello militare».

Infine, ricorda il rimettente, con la sentenza n. 448 del 1991, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 cod. pen. mil. pace limitatamente alle parole «ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri», così equiparando il trattamento delle condotte distrattive poste in essere dal militare alle analoghe condotte poste in essere dal pubblico ufficiale non militare.

Secondo il Tribunale di Termini Imerese, le considerazioni svolte dalla Corte dovrebbero estendersi, da un lato, alla fattispecie di «peculato del militare della Guardia di Finanza» prevista dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941; dall'altro, alle condotte appropriative contrassegnate da un uso momentaneo della cosa cui segue la restituzione della stessa.

Quanto al primo aspetto, la struttura di detta fattispecie, con particolare riferimento alla natura del bene protetto ed alla condotta tipica, non è diversa da quella del peculato comune oggi prevista dall'art. 314 cod. pen. e da quella del peculato militare di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, prima che queste ultime fossero modificate per effetto, rispettivamente, dell'art. 1 della legge n. 86 del 1990 e della sentenza n. 448 del 1991 della Corte costituzionale.

Inoltre, prosegue il rimettente, va considerato che l'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, limitandosi *quoad poenam* a rinviare all'art. 215 cod. pen. mil. pace, prevede una pena meno grave di quella che era prevista dall'art. 314 cod. pen. prima dell'intervento riformatore operato con l'art. 1 della legge n. 86 del 1990 e che oggi è prevista dal primo comma del riformato art. 314. Di conseguenza, anche per il «peculato del militare della Guardia di Finanza» deve escludersi, secondo il rimettente, che nell'appartenenza dell'agente e dell'oggetto materiale della condotta al Corpo della Guardia di Finanza possa rinvenirsi una valutazione della fattispecie speciale qui considerata in termini di maggiore gravità rispetto alla fattispecie comune di peculato.

Alla luce dell'evidenziata identità sostanziale tra le fattispecie, così come la mancata estensione delle modifiche apportate al peculato comune dall'art. 1 della legge n. 86 del 1990 al «peculato militare» in genere ed al «peculato del militare della Guardia di Finanza in particolare» appare irrazionale ed ingiustificata in relazione alle condotte distrattive, allo stesso modo e per le stesse ragioni essa appare al rimettente irrazionale ed ingiustificata anche in relazione alle condotte appropriative caratterizzate dall'uso solo momentaneo della cosa, seguito dall'immediata restituzione della stessa.

Per eliminare l'evidenziata disparità e ripristinare l'uniformità di trattamento tra il militare della Guardia di Finanza ed il pubblico ufficiale non militare, pertanto, secondo il Tribunale rimettente sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nei termini sopra evidenziati, non solo dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ma anche dell'art. 215 cod. pen. mil. pace, visto che la condotta di appropriazione caratterizzata dall'uso momentaneo della cosa posta in essere dal militare della Guardia di Finanza, in assenza dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, sarebbe comunque attratta nella previsione di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, così come esso è ancora oggi vigente dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità operata con la sentenza n. 448 del 1991 della Corte costituzionale.

In via subordinata, nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che l'uso momentaneo per fini privati della cosa di cui si dispone per ragioni d'ufficio costituisca una condotta distrattiva e non appropriativa, secondo il rimettente sarebbe sufficiente dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, limitatamente alle parole «o comunque distrae, a profitto proprio o di altri».

L'eventuale accoglimento della questione, secondo il Tribunale di Termini Imerese, determinerebbe, per effetto della disposizione dell'art. 16 cod. pen., l'applicazione delle norme del codice penale comune. Sottraendo l'appropriazione momentanea di cose di cui il militare della Guardia di Finanza dispone per ragioni di servizio alla disciplina dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e, gradatamente, dell'art. 215 cod. pen. mil. pace, nonché alla giurisdizione del giudice militare, per ricondurla alla disciplina, più favorevole, dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. (ed alla giurisdizione del giudice ordinario), si eliminerebbe l'evidenziata ed ingiustificabile disparità di trattamento.

Con memoria depositata in data 25 febbraio 2008, interveniva nel giudizio di costituzionalità la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, e chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, per l'omesso tentativo da parte del rimettente di offrire una lettura adeguata della norma censurata.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese dubita, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo) nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Il rimettente dubita, inoltre, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Egli ritiene infatti che, considerando la natura appropriativa della condotta di chi abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e l'abbia poi restituita, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, nella parte in cui si riferisce a tale fattispecie, comporterebbe l'attrazione di essa nell'ambito di applicazione dell'art. 215 cod. pen. mil. pace, così come ancora oggi vigente a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità operata con la sentenza n. 448 del 1991 di questa Corte.

2. — In origine, in entrambi gli ordinamenti penali, quello militare e quello comune, le norme incriminatrici del peculato abbracciavano tanto le ipotesi di peculato appropriativo vero e proprio, quanto le ipotesi del peculato per distrazione — ossia quelle caratterizzate dalla utilizzazione della cosa da parte dell'agente in modo difforme dalle finalità per le quali era stata affidata alla sua disponibilità —, sia infine le ipotesi di peculato d'uso, caratterizzate dalla temporanea utilizzazione della cosa da parte dell'agente e dalla sua immediata restituzione. La riforma dei reati contro

la pubblica amministrazione, introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), nel ridisegnare la disciplina del peculato comune senza apportare le stesse modifiche alla disciplina del peculato militare, ha determinato una alterazione dell'originario equilibrio, realizzando un'oggettiva disparità di trattamento tra le due tipologie di reati, la cui disciplina era in precedenza sostanzialmente omogenea.

Per effetto della legge, infatti, le ipotesi di peculato comune per distrazione sono state espunte dalla sfera di applicazione dell'art. 314 cod. pen., con conseguente parziale riconduzione delle stesse nell'alveo della norma di cui all'art. 323 cod. pen. Contestualmente, è stata attribuita autonoma rilevanza penale al peculato d'uso, disciplinato ora nel secondo comma dell'art. 314 cod. pen., che per tale condotta commina la pena, sensibilmente più mite rispetto a quella prevista per le ipotesi di peculato di cui al primo comma, della reclusione da sei mesi a tre anni.

In tal modo, in ambito di diritto comune, si è riconosciuto un più benevolo trattamento sanzionatorio ad una condotta appropriativa che, per il suo carattere temporaneo, è caratterizzata da un minore grado di offensività rispetto alle ipotesi di appropriazione definitiva. Un'analoga differenziazione non è stata riprodotta nell'ambito dei reati militari oggetto delle odierne censure, per i quali la pena comminata, per tutte le forme di peculato, continua ad essere quella unica della reclusione da due a dieci anni.

Questa Corte, pur senza intervenire sulle norme censurate, per effetto dell'inammissibilità delle questioni sollevate, ha avuto modo più volte di sottolineare la mancanza di ragioni giustificative di una disparità di trattamento, a causa dell'insussistenza di significativi elementi di differenziazione tra il peculato militare, disciplinato dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, e il peculato comune.

Con la sentenza n. 4 del 1974 ha affermato che tra i due delitti di peculato sopra indicati sussiste una sostanziale identità, riscontrabile nello stesso testo dei rispettivi articoli, avendo essi in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico ed identici essendo sia il loro contenuto (in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto proteggere: denaro o cose mobili appartenenti allo Stato), sia l'azione tipica delle due azioni criminose (concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica).

La successiva sentenza n. 473 del 1990 è intervenuta su una questione di costituzionalità riguardante lo stesso art. 215 cod. pen. mil. pace, con la quale il rimettente, censurando l'intera disciplina sanzionatoria dettata da tale norma, aveva sollecitato l'estensione al peculato militare della pena comminata per il peculato comune. In tale occasione questa Corte ha ribadito la sostanziale omogeneità tra le due fattispecie di peculato, militare e comune, evidenziando la mancanza di peculiarità attinenti alle specifiche esigenze dell'amministrazione militare tali da giustificare la persistente disparità di trattamento. La questione venne tuttavia dichiarata inammissibile, perché l'intervento richiesto in quella circostanza avrebbe determinato una *reformatio in peius* del peculato militare per le fattispecie diverse da quelle di uso temporaneo, visto che la pena dettata dall'art. 314 cod. pen. è superiore nel minimo rispetto a quella dettata dall'art. 215 cod. pen. mil. pace e avrebbe, inoltre, comportato una grave manipolazione della norma.

Con sentenza n. 448 del 1991, questa Corte, investita della questione di legittimità dell'art. 215 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui si riferiva al peculato per distrazione, ne ha dichiarato l'illegittimità parziale, in tal modo sottraendo le condotte distrattive dal raggio di applicazione dell'art. 215 e determinando, in forza del disposto dell'art. 16 cod. pen., l'automatica sussunzione delle condotte medesime nell'ambito del diritto penale comune, con conseguente attribuzione di quelle fattispecie alla giurisdizione ordinaria.

Gli ostacoli che hanno impedito a questa Corte di intervenire nel 1990 sulla citata norma del codice penale militare di pace non insorgono nel caso in esame.

In primo luogo, perché le norme incriminatrici sono censurate solo nella parte in cui si riferiscono al peculato d'uso. Non è ipotizzabile in conseguenza alcun effetto di *reformatio in peius*.

In secondo luogo, perché la pronuncia invocata dall'odierno rimettente non tende, inammissibilmente, ad ottenere la trasposizione di una sanzione dalla norma incriminatrice di diritto comune, indicata come *tertium comparationis*, alle due norme applicabili nell'ambito militare, ma mira alla caducazione parziale di due norme incriminatrici speciali.

Entrambe le questioni sono rilevanti per la decisione del giudizio *a quo*.

La prima questione riguarda la norma incriminatrice delle condotte di peculato della Guardia di Finanza, immediatamente applicabile al giudizio *a quo* in forza del principio di specialità. La rimozione di tale norma determinerebbe l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della previsione generale dell'art. 215 cod. pen. mil. pace, riguardante il peculato militare. Secondo l'interpretazione non implausibile adottata dal rimettente, infatti, con la citata sentenza n. 448 del 1991, relativa al peculato militare per distrazione, questa Corte non avrebbe determinato l'eliminazione del peculato d'uso dalla sfera di operatività della norma, in quanto la condotta tipica di tale ultima figura di reato non sarebbe caratterizzata dalla mera distrazione della cosa dalle finalità per le quali era stata affidata alla disponibilità dell'agente, ma da una vera e propria appropriazione, sia pur temporanea, della stessa. Pertanto, solo la declaratoria di incostituzionalità di entrambe le norme censurate determinerebbe l'invocata applicazione alla fattispecie del più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 314, cpv., cod. pen. e la conseguente devoluzione della cognizione del reato alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. — Nel merito, le sollevate questioni di costituzionalità sono fondate.

Le due norme censurate si riferiscono al peculato d'uso militare e assoggettano tale reato alla stessa pena dettata per il peculato (reclusione da due a dieci anni). La disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata, dopo la legge n. 86 del 1990, per il peculato d'uso comune, di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., è evidente, perché la riforma ha attribuito a tale condotta autonoma rilevanza penale e l'ha assoggettata a una pena sensibilmente più mite (reclusione da sei mesi a tre anni).

Come già evidenziato da questa Corte nelle sentenze emesse in relazione al reato di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, ma riferibili, per effetto della loro motivazione, anche al peculato commesso da agente della Guardia di finanza, la descritta disparità di trattamento deve ritenersi priva di ragionevolezza. Le situazioni regolate dalle normative a raffronto, infatti, sono in tutto simili, differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole, ossia l'appartenenza dello stesso all'amministrazione militare.

Orbene, quanto a quest'ultima condizione, non risulta che essa inerisca alle *rationes* delle norme incriminatrici speciali. Non sussistono, cioè, peculiarità relative alle specifiche esigenze dell'amministrazione militare, in grado di giustificare un maggior rigore nel trattamento sanzionatorio del peculato d'uso commesso in ambito militare rispetto all'analoga condotta commessa in altri rami della pubblica amministrazione.

Pertanto, le norme censurate, nel comminare un'unica sanzione penale per tutte le forme di peculato, senza attribuire un autonomo rilievo alla fattispecie del peculato d'uso, che anche in ambito militare presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di offensività sensibilmente minore, devono considerarsi entrambe lesive del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

Per armonizzare la disciplina del peculato d'uso militare rispetto a quello comune è dunque necessario dichiarare l'illegittimità delle norme censurate nella parte in cui si riferiscono anche al peculato d'uso, secondo la definizione che di tale autonomo reato dà l'art. 314, secondo comma, cod. pen.

La sottrazione di autonoma condotta di reato dal raggio di applicazione delle norme speciali censurate e dalla indifferenziata disciplina sanzionatoria delle diverse forme di peculato da esse dettata determina, in forza del principio di cui all'art. 16 cod. pen., l'attrazione della stessa condotta nell'ambito di applicazione della norma incriminatrice generale di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., con conseguente eliminazione dell'irragionevole disparità di trattamento.

Ogni altra censura resta assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 287

Sentenza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti all'ausiliario del giudice - Prevista prenotazione a debito, anche nel caso di transazione della lite, laddove non sia possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali - Lamentata disparità di trattamento rispetto al difensore e agli ausiliari del giudice nel processo penale nonché violazione del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza dell'8 gennaio 2007 dal Tribunale di Trapani sul ricorso proposto da D.G.B., iscritta al n. 768 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Trapani, nel corso di un procedimento per l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), con ordinanza emessa il 20 dicembre 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il rimettente, dopo aver premesso che il ricorrente nel giudizio principale è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riferisce che nel corso del procedimento il nominato consulente tecnico d'ufficio, unitamente al deposito dell'elaborato da lui redatto, ha formulato istanza di liquidazione dei propri onorari chiedendo che gli stessi siano posti a carico dell'erario.

Sulla base di tali premesse il giudice *a quo* osserva che la disposizione censurata, nel sostituire l'art. 11, n. 3), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), consente ancor oggi che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio sia gratuita nei casi in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare l'onorario dal soccombente, ove questi sia la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, o nel caso in cui la consulenza venga disposta in un procedimento rientrante nella cosiddetta volontaria giurisdizione.

In particolare, il Tribunale di Trapani ritiene che l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nell'escludere che l'ausiliario del giudice possa ottenere l'anticipazione del proprio compenso a carico dell'erario, determina una irragionevole disparità di trattamento «rispetto ad altri operatori professionali chiamati a spendere la propria opera nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, i compensi dei quali, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, sono posti a carico dell'erario». A tal uopo, il rimettente richiama gli artt. 107, lettere *f*) e *d*), e 131, comma 4, lettera *a*), del d.P.R. n. 115 del 2002, i quali prevedono per il difensore nei giudizi penali e civili, nonché per gli ausiliari del magistrato nell'ambito del processo penale, l'anticipazione a carico dello Stato dei relativi onorari; disciplina, quest'ultima, estesa anche al curatore fallimentare per effetto della sentenza n. 174 del 2006 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il giudice *a quo*, poi, nel richiamare l'ordinanza n. 355 del 2000, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità di analoga questione riferita all'art. 11, numeri 3, e 4, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, ritiene che tale pronuncia debba essere «rivisitata alla luce del mutato quadro normativo», ove la generalizzata applicazione del regime del patrocinio a spese dello Stato configura un sistema nel quale l'accesso dei non abbienti al servizio giustizia è tendenzialmente garantito per mezzo dell'intervento finanziario dello Stato.

Quanto alla rilevanza della sollevata questione, il rimettente evidenzia di dover provvedere in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso del nominato consulente tecnico d'ufficio.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

In via preliminare, la difesa erariale osserva che il rimettente ha ommesso di verificare la possibilità di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata chiedendo, peraltro, alla Corte costituzionale un intervento manipolativo estraneo ai suoi poteri.

La richiesta di adottare, anche per l'ausiliario del magistrato in materia civile, il procedimento di liquidazione degli onorari previsto per il difensore o l'ausiliario del giudice in materia penale comporterebbe, infatti, l'adozione da parte della Corte costituzionale di una pronuncia che andrebbe ad invadere la discrezionalità del legislatore.

Nel merito, a parere della difesa erariale, la questione sarebbe infondata, in quanto gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel garantire un'efficace e generalizzata tutela giurisdizionale per i diritti e gli interessi legittimi, non vincolano il legislatore all'adozione di un modello unitario di procedimento per la liquidazione delle spese dei compensi degli ausiliari del giudice.

Infine, quanto alla denunciata irragionevolezza della disposizione censurata, l'Avvocatura osserva che il rimettente non ha indicato «la norma da utilizzare a parametro della ritenuta violazione».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Trapani dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui tale disposizione, avente natura legislativa, prevede che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato «sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione».

2. — La questione non è fondata.

2.1 — La prospettata censura ha ad oggetto la disciplina afferente la tutela giurisdizionale per i non abbienti la quale era garantita nel nostro ordinamento da due normative generali: il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e l'istituto del gratuito patrocinio disciplinato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), per i procedimenti civili.

Con la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), il legislatore, nell'abrogare il r.d. n. 3282 del 1923, e con esso il gratuito patrocinio, ha esteso il patrocinio a spese dello Stato, per mezzo dell'introduzione di un nuovo capo (artt. da 15-*bis* a 15-*noniesdecies*), ai giudizi civili e amministrativi.

Successivamente, la legge n. 134 del 2001 è stata abrogata dal d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, oltre a coordinare le norme sulle spese dei diversi procedimenti giurisdizionali, ha previsto il patrocinio a spese dello Stato per tutte le esigenze di giustizia: penali, civili, amministrative, contabili e tributarie.

In particolare, per quanto attiene ai giudizi civili, l'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce il principio generale secondo il quale «Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anti-

cipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato», precisando, al successivo comma 2, che «Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico».

L'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al comma 1 prevede che «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito altre sono anticipate dall'erario».

Segnatamente, sono anticipate dallo Stato, tra le altre, le indennità e le spese di viaggio spettanti agli ausiliari del giudice, nonché ogni altra spesa da costoro sostenuta per l'adempimento dell'incarico loro conferito. Per ciò che concerne gli onorari, il legislatore, nel censurato comma 3 del citato art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che essi siano, a domanda, prenotati a debito ove l'ausiliario del giudice dimostri che non ne sia stata possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono state poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al beneficio, in caso di vittoria della causa o di revoca dello stesso.

Il rimettente muove dal presupposto interpretativo secondo cui, nei casi di ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, la disposizione censurata può comportare, in materia civile, che l'ausiliario del magistrato svolga la sua opera gratuitamente. Al contrario, tale disposizione disciplina il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario medesimo, predisponendo il rimedio residuale della prenotazione a debito, a domanda, proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dalla impossibile ripetizione dalle parti del giudizio.

La denunciata disparità di trattamento rispetto alla previsione della anticipazione a carico dell'erario delle spese e degli onorari dovuti al difensore (ai sensi degli artt. 107, lettera *f*), e 131, comma 4, lettera *a*), del d.P.R. n. 115 del 2002) va esclusa, infatti, in ragione della eterogeneità delle figure processuali messe a confronto.

Inoltre, la previsione del meccanismo di anticipazione dell'onorario degli ausiliari del magistrato nel processo penale [di cui all'art. 107, lettera *d*), contenuto nel Titolo secondo dello stesso d.P.R., che detta «Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale», mentre il censurato art. 131 è collocato nel successivo Titolo quarto dedicato a «Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario»], trova, esplicitamente, la sua ragione nella ontologica diversità del processo penale da quello civile, la qual cosa esclude la necessità (in termini di scelte costituzionalmente obbligate da parte del legislatore) della adozione di modelli unitari per entrambi i giudizi.

Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., che il rimettente ricollega all'impedimento che detto meccanismo di liquidazione determinerebbe all'accesso dei non abbienti al servizio giustizia — a prescindere dalla evidente contraddittorietà di tale assunto rispetto alla premessa secondo cui la norma medesima potrebbe comportare la gratuità dell'opera dell'ausiliario del giudice —, la norma impugnata non crea nessuna lesione al diritto di azione o di difesa della parte ammessa al patrocinio, giacché l'art. 63 codice di procedura civile prevede l'obbligo del consulente scelto tra gli iscritti ad un albo di prestare il suo ufficio (cosa che, peraltro, nel giudizio *a quo* si è verificata).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 288

Sentenza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consorzi - Consorzi per lo sviluppo industriale - Norme della Regione Basilicata - Scioglimento degli organi consortili, ad eccezione del Collegio dei revisori, in vista dell'organizzazione di un nuovo sistema di *governance* delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo delle aree industriali - Lamentata irragionevolezza e incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, art. 19, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), promossi con n. 3 ordinanze del 15 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, rispettivamente iscritte ai nn. 47, 48 e 49 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione di Roberto Ruggiero ed altro;

Udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2008 e nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Udito l'avvocato Aldo Loiodice per Roberto Ruggiero ed altro.

Ritenuto in fatto

I. — Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con tre distinte ordinanze del 15 novembre 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009).

Il giudice rimettente premette di essere stato adito con tre distinti ricorsi proposti avverso i provvedimenti con i quali, in applicazione del citato art. 19 della legge regionale n. 13 del 2007, è stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente, rispettivamente, del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e di quello della Provincia di Potenza, nonché avverso le successive delibere delle Giunte regionali con le quali sono stati individuati i Commissari dei rispettivi Consorzi e gli atti di nomina di questi ultimi.

2. — Il rimettente, nelle tre ordinanze, premette che i consorzi di sviluppo industriale, operanti in Basilicata, sono stati istituiti a norma dell'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. L'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 41

(Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale) li configura quali «enti pubblici economici di promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree del proprio comprensorio», dotati di «piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria» (art. 5) e soggetti a poteri di indirizzo e vigilanza della Regione, «per il perseguimento dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato».

La norma censurata dispone che «ai fini della organizzazione di un sistema di *governance* delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3 novembre 1988, n. 41, con l'eccezione del Collegio dei revisori, sono sciolti con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo» (comma 1) e che «Il presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreta lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale operanti in Basilicata e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, nomina un Commissario per ciascun Consorzio» (comma 2).

Secondo il Tar, non sussisterebbe alcuna obiettiva e ragionevole giustificazione dello scioglimento degli organi consortili, né sarebbe ravvisabile alcun nesso di strumentalità necessaria tra il predetto scioglimento ed il fine della organizzazione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali, nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo dei consorzi, con conseguente irragionevolezza del citato art. 19, commi 1 e 2.

3. — Nel primo e nel terzo giudizio (reg. ord. n. 47 e n. 49 del 2007), si sono costituite le parti private del giudizio principale ed il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, che hanno chiesto che questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge regionale n. 13 del 2007, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La difesa di tutte le parti sostiene che lo scioglimento degli organi consortili disposto dall'art. 19 della legge regionale n. 13 del 2007 deve ritenersi arbitrario ed irragionevole, dal momento che esso non trova alcuna giustificazione, al di fuori del generico ed imprecisato riferimento all'organizzazione di un nuovo sistema di «*governance*» ed alla futura, presunta definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali. La predetta disposizione non solo non conterrebbe alcuna adeguata giustificazione dell'«abnorme misura sanzionatoria adottata», ma non troverebbe neppure un collegamento finalistico con le norme della legislazione statale di cornice.

4. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Con tre distinte ordinanze del 15 novembre 2007, il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), nella parte in cui dispone lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41 del 1998, con l'eccezione del Collegio dei revisori, «ai fini della organizzazione di un sistema di *governance* delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali» (comma 1), ed attribuisce al presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il compito di decretare lo scioglimento dei predetti organi e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, di nominare un Commissario per ciascun Consorzio (comma 2).

Secondo il rimettente, detta norma, in violazione dei citati parametri costituzionali, determinerebbe arbitrariamente ed irragionevolmente lo scioglimento degli organi consortili, in difetto di una obiettiva e ragionevole giustificazione, poiché non sarebbe ravvisabile un nesso di strumentalità necessaria tra siffatta previsione e le finalità genericamente evocate, di organizzazione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali, nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo dei consorzi che la regione intende perseguire.

2. — I tre giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma, censurata in riferimento agli stessi parametri e con argomentazioni sostanzialmente identiche, devono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

3. — La questione non è fondata.

La norma censurata, disponendo lo scioglimento degli organi del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e di quello della Provincia di Potenza e stabilendo altresì che il Presidente della Giunta regionale provvede a decretare, «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», il predetto scioglimento e contestualmente a nominare nuovi Commissari, presenta i caratteri di una legge-provvedimento, in quanto incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto. Essa, pertanto, soggiace — come ripetutamente affermato da questa Corte (fra le tante, sentenze n. 267 e n. 11 del 2007) — ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore regionale.

Proprio con riferimento a tali profili, questa Corte ha scrutinato norme di legge della Regione Puglia, analoghe a quelle oggi all'esame, con cui pure si disponeva lo scioglimento di organi consortili in vista della ridefinizione del disegno organizzativo delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, ed ha dichiarato le censure sollevate, in riferimento ai medesimi parametri, infondate (sentenza n. 429 del 2002).

In tale sentenza, la Corte ha affermato che la norma la quale dispone lo scioglimento degli organi consortili e la nomina dei relativi commissari, chiamati a realizzare una serie di attività (di censimento delle aree, di ricognizione del patrimonio, etc.), specificamente individuate dalla medesima legge regionale, in attesa di realizzare un nuovo disegno organizzativo delle aree industriali, non è lesiva dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Essa si risolve viceversa proprio in una serie di «misure di efficienza gestionale» giustificate dall'esigenza di porre in essere, nella fase di transizione dal precedente al futuro assetto delle aree industriali, «i presupposti adeguati per la più sollecita e congrua attuazione della nuova disciplina».

L'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata n. 13 del 2007 è stato adottato dal legislatore regionale — intervenuto a disciplinare il settore dei consorzi per lo sviluppo industriale, istituiti ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, una prima volta con la legge n. 32 del 1994, e poi, in totale riforma del precedente assetto, con la legge n. 41 del 1998 (che, all'art. 12, disponeva lo scioglimento degli organi consortili preesistenti) — «ai fini della organizzazione di un sistema di *governance* delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali».

Da tale indicazione si evince che la previsione dello scioglimento degli organi consortili preesistenti, ivi contenuta, risponde all'esigenza di assicurare la più rapida ed efficace sostituzione del sistema di governo del settore, mediante la nomina di nuovi commissari, ragionevolmente chiamati a svolgere, al posto dei titolari dei preesistenti organi consortili, tutte le attività necessarie ad attuare il nuovo sistema.

La norma regionale impugnata configura, in tal modo, un'ipotesi di scioglimento degli organi consortili ulteriore e del tutto diversa da quelle tipizzate dall'art. 10 della legge regionale n. 41 del 1998, in quanto priva di carattere sanzionatorio.

Essa obbedisce, pertanto, alla medesima finalità delle norme della Regione Puglia già ritenute, nella sentenza n. 429 del 2002, non irragionevoli.

L'art. 19 censurato, infatti, sebbene caratterizzato da un formulazione meno stringente di quella impiegata dalla Regione Puglia, reca anch'esso «misure di efficienza gestionale» non arbitrarie e non irragionevoli, appunto in quanto giustificate dalla necessità di consentire la più efficiente gestione della fase transitoria ed il sollecito passaggio dal vecchio al nuovo regime.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 289

Sentenza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 22, 26, 27 e 29 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 2006, n. 248) artt. 22, 26, 27 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in parte modificate dalla legge di conversione ma senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Riferibilità dello scrutinio di costituzionalità al testo delle disposizioni impugnate risultante dalla legge di conversione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) artt. 22, 26 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Ecceputa inammissibilità per prospettazione ipotetica delle questioni - Prospettività di questione in via principale sulla base di plausibili opzioni interpretative - Reiezione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione delle competenze legislative regionali - Previsione di clausola di salvaguardia a formulazione generica - Potenziale lesività delle disposizioni denunciate - Sussistenza.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata rimasta *medio tempore* inattuata - Carenza di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita introduzione di vincolo puntuale di spesa e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Esclusione - Riconducibilità degli enti ed organismi pubblici non territoriali nell'ambito soggettivo di applicazione della norma denunciata, in quanto inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Sussistenza delle condizioni per qualificare la disposizione censurata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Configurabilità delle disposizioni denunciate quali principi fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 26.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Veneto - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione del limite di spesa annua delle pubbliche amministrazioni per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilità della disposizione denunciata a Regioni ed enti locali - Inammissibilità della questione per difetto di interesse.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 27.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa per commissioni ed altri organismi - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilità diretta delle disposizioni denunciate a «Regioni, Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale» per i quali esse costituiscono esclusivamente principi di «coordinamento della finanza pubblica» - Inammissibilità della questione per difetto di interesse.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 29.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 22, 26, 27 e 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promossi con ricorsi delle Regioni Veneto (2 ricorsi), Toscana e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 31 agosto, il 26 settembre, il 5 e il 9 ottobre 2006, depositati in cancelleria l'11 e il 26 settembre, l'11 e 14 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96, 99, 103 e 105 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Andrea Manzi per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 31 agosto 2006 e depositato nella cancelleria di questa Corte l'11 settembre 2006 (reg. ric. n. 96 del 2006), la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), e, tra esse, degli artt. 22, 26 e 29.

L'art. 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, contiene disposizioni che stabiliscono la riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.

Sancisce il comma 1 di tale articolo che «Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'art. 2425, primo comma, lett. b), nn. 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961».

Il comma 2 dello stesso art. 22 prevede poi che «Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperamento alle disposizioni del presente articolo».

Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni non sarebbero applicabili agli enti pubblici non territoriali regionali.

Se così non fosse, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Ad avviso della Regione Veneto, con la disposizione in oggetto il decreto-legge impugnato avrebbe posto per le Regioni vincoli puntuali ad una singola voce di spesa, eccedendo in tal modo dai limiti della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e violando l'autonomia finanziaria di spesa delle Regioni di cui all'art. 119 della Costituzione.

La ricorrente ricorda che la Corte in numerose pronunce (ad esempio, nelle sentenze n. 376 del 2003, nn. 4, 36 e 390 del 2004, nn. 417 e 449 del 2005) ha avuto modo di precisare, dichiarando l'illegittimità costituzionale di norme statali, che lo Stato può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio — anche se con ciò si determina inevitabilmente una limitazione indiretta dell'autonomia di spesa degli enti — purché ciò avvenga attraverso una disciplina di principio e per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari. Più precisamente, se l'imposizione di vincoli alle politiche di bilancio di Regioni ed enti locali vuole rimanere nell'ambito della legittimità costituzionale, essa dovrebbe avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente, oppure, ma solo in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, la crescita della spesa corrente. Alla legge statale, pertanto, viene consentito di stabilire unicamente un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle

risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. La previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, in quanto pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasione, da parte dello Stato, dell'area riservata alle autonomie regionali e locali, alle quali il legislatore nazionale può prescrivere criteri ed obiettivi, come, ad esempio, il contenimento della spesa pubblica, ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

Secondo la Regione Veneto, l'art. 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recando disposizioni che stabiliscono la riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali, se ritenuto applicabile agli enti non territoriali regionali, oltrepasserebbe i limiti imposti al legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

Con l'art. 26 del medesimo decreto-legge sono stati previsti controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione prevede che «In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

Osserva la ricorrente che tale norma impone anche agli enti che non hanno ricevuto contributi statali il versamento delle eccedenze di spesa risultanti dai consuntivi degli anni 2005, 2006 e 2007 entro il 30 settembre di ogni anno. Si tratterebbe di una disposizione irragionevole, dato che essa stabilisce il medesimo obbligo sia per gli enti che hanno ricevuto i contributi statali sia per quelli che non li hanno ricevuti. Siffatta disciplina, sottraendo risorse al bilancio dell'ente senza una base logica giustificativa, violerebbe la sfera di autonomia finanziaria e contabile riconosciuta alle Regioni e agli enti locali e sarebbe contraria al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Secondo la ricorrente, la norma in oggetto conterrebbe un precetto preciso (il versamento delle eccedenze di spesa, espressamente individuate, entro un termine stabilito), che richiede ai fini della propria concreta applicazione soltanto un'attività di materiale esecuzione. Non potrebbe quindi essere in alcun modo riconosciuta alla stessa la natura di norma di principio. Pertanto, l'art. 26 del decreto-legge impugnato violerebbe gli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Ad avviso della Regione Veneto, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione anche l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Tale disposizione contiene norme di contenimento della spesa per commissioni, comitati ed organismi, che, ai sensi del comma 6, non trovano diretta applicazione alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, ma per i quali costituiscono comunque «disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».

Secondo la ricorrente, la formulazione di quest'ultima norma non sarebbe comunque in grado di impedire che le norme contenute nell'articolo citato abbiano la natura di disposizioni puntuali, capaci di porre in essere vincoli precisi alla spesa di Regioni ed enti locali.

Il comma 1 dell'art. 29 citato stabilisce che la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, venga ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 e prevede, da un lato, che le amministrazioni adottino con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa, dall'altro lato, che tale riduzione si aggiunga a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nei successivi commi 2 e 3 si stabiliscono, rispettivamente, per le amministrazioni statali e per quelle non statali, le modalità specifiche di riordino degli organismi con la individuazione della natura degli atti con cui le amministrazioni dovranno procedere e la statuizione dei relativi criteri. Si prevede inoltre che «gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono comunque soppressi» (comma 4) e che «scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1» (comma 5).

Ad avviso della Regione Veneto, le norme in oggetto, prevedendo riduzioni percentuali precise ad una singola voce di spesa e indicando le modalità di contenimento della medesima, stabilirebbero limiti precisi e stringenti all'autonomia finanziaria e di organizzazione delle Regioni e degli enti locali e sarebbero del tutto inidonee a svolgere la funzione di principi di coordinamento della finanza pubblica.

Non basterebbe, per ritenere conforme a Costituzione la relativa disciplina, che la norma si definisca disposizione di principio di coordinamento della finanza pubblica. Secondo la ricorrente, autoqualificazioni di tal fatta non esimono il legislatore statale dal rispettare i limiti costituzionali ad esso imposti a tutela dell'autonomia regionale. Affermare che le norme contenute nell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, di natura estremamente puntuale, non si applicano a Regioni ed enti locali, qualificandole subito dopo come principi di coordinamento della finanza pubblica, significherebbe semplicemente — conclude la ricorrente — tentare di superare con un artificio retorico i confini del potere legislativo statale in materia.

1.1. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Premette la difesa erariale che le disposizioni impugnate rispondono ad evidenti finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, anche nella prospettiva del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, e trovano dunque generale fondamento nella competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 22 del decreto-legge, relativo alla riduzione di spese di funzionamento per enti ed organismi non territoriali, sarebbe inammissibile, in quanto basata sulla mera eventualità (peraltro negata dalla Regione) che si tratti di disposizione applicabile agli enti pubblici non territoriali regionali.

Con riguardo alle censure mosse all'art. 26, concernente controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento della spesa, sarebbe inammissibile, ad avviso della difesa erariale, la questione prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, giacché la dedotta violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento non comporterebbe alcuna incisione, neppure indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Regione.

Con riferimento alla supposta violazione dell'art. 119 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che l'art. 26 sanziona il mancato rispetto del limite di spesa annuale al fine, legittimo in sede di coordinamento della finanza pubblica, di assicurare la compatibilità con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Tale strumentalità escluderebbe qualsiasi violazione del principio — che si pretende di desumere dall'art. 119 della Costituzione — secondo il quale l'autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni implicherebbe l'esclusione di ogni ingerenza statale anche sotto forma di procedure e criteri di controllo della spesa pubblica regionale (sentenza n. 4 del 2004).

Con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 118 della Costituzione, la difesa erariale esclude che una norma volta al contenimento della spesa pubblica intacchi l'autonomia amministrativa delle Regioni. La stessa Regione Veneto, del resto, non specificherebbe in quali aspetti l'art. 26 del decreto-legge n. 223 del 2006 sarebbe lesivo dell'art. 118 della Costituzione: il che renderebbe la censura inammissibile, prima ancora che infondata.

Infondata sarebbe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto-legge, perché il comma 6 del medesimo articolo, riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, riconosce che la puntuale disciplina contenuta nella disposizione non si applica in maniera diretta alle Regioni, per le quali essa rappresenta al contrario una mera norma di principio, con ciò rispettando la competenza concorrente.

2. — Con ricorso notificato il 28 settembre 2006 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 26 ottobre 2006 (reg. ric. n. 99 del 2006), la Regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, impugnandone, tra gli altri, gli artt. 22 e 26.

L'art. 22 si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Nella disposizione denunciata, l'individuazione degli enti soggetti agli obblighi di riduzione delle spese è effettuata con il rinvio all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; la norma esclude espressamente le Aziende sanitarie ed ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le istituzioni scolastiche, gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette.

Osserva la ricorrente che l'elenco di cui al citato art. 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 ricomprende anche gli enti e le agenzie regionali (ad esempio: enti regionali per la ricerca e per l'ambiente, enti regionali di sviluppo, agenzie regionali del lavoro); pertanto, poiché il campo di applicazione della norma è definito mediante il rinvio agli enti

ed organismi non territoriali di cui al suddetto elenco, le disposizioni dell'art. 22 in esame troverebbero applicazione anche per gli enti e le agenzie regionali, vale a dire per quegli enti che sono costituiti dalla Regione per lo svolgimento di propri compiti e funzioni. Questi enti, infatti, a differenza della Regione e degli enti locali, non sono enti territoriali — esclusi dall'ambito di operatività della norma — perché il territorio non è elemento costitutivo dei medesimi.

Il citato art. 22 — se si applica, come la sua letterale formulazione lascerebbe intendere, anche agli enti e alle agenzie regionali — sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali. Con esso si porrebbe infatti un vincolo puntuale e specifico all'autonomia di spesa degli enti regionali, per i quali sono le Regioni competenti ad intervenire in via legislativa. In base allo statuto regionale, detti enti ed agenzie regionali sono strumenti per lo svolgimento di compiti della Regione e quindi rientrerebbe nella potestà organizzativa della Regione stessa disciplinare l'assetto e l'autonomia di spesa di tali organismi.

Incidere con vincoli puntuali di spesa sull'azione di tali enti significherebbe limitare l'attività della Regione stessa, della quale gli enti in questione costituiscono un braccio operativo.

L'art. 22 interferirebbe in primo luogo con l'autonomia organizzativa regionale costituzionalmente garantita ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, il quale, al secondo comma, riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa unicamente con riferimento allo Stato e agli enti pubblici nazionali; conseguentemente, competerebbe alle Regioni disciplinare, nell'esercizio della potestà legislativa residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti regionali.

L'art. 22, inoltre, lederebbe anche l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti regionali. La disposizione sarebbe analoga a quella che prevedeva simile riduzione nel 2004 (comma 11 dell'art. 1 della legge n. 191 del 2004), giudicata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 417 del 2005. In particolare, in tale pronuncia è stata sottolineata — conformemente ad un orientamento già in precedenza espresso dalla Corte (sentenze nn. 36 e 390 del 2004) — l'illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono limiti specifici alle spese perché pongono vincoli che «non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa».

Ricorda la ricorrente che, più di recente, la Corte (sentenza n. 449 del 2005) ha ribadito che la previsione, da parte della legge statale, di limiti all'entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.), perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie delle Regioni e degli enti locali, cui la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

I suddetti principi non sarebbero rispettati nel caso in esame, perché le impugnate disposizioni limiterebbero in modo puntuale (con riduzioni del 10 e del 20) le spese per consumi intermedi anche degli enti ed aziende regionali. Tale violazione sarebbe ulteriormente confermata ed aggravata dalla previsione secondo cui i risparmi derivanti dalle imposte riduzioni di spesa devono essere versati al bilancio dello Stato. Quindi gli enti e le agenzie regionali devono ridurre le spese, ma non sono autonomi neppure nel decidere come utilizzare le somme accantonate, dovendo obbligatoriamente versarle al bilancio dello Stato. La violazione del predetto obbligo determina che l'ente vigilante (cioè la Regione, in rapporto agli enti regionali) non possa approvare i bilanci degli enti dipendenti. Si estenderebbe così una norma valevole per gli enti nazionali anche agli enti regionali, con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione.

Anche l'art. 26 violerebbe gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

In base a questa disposizione, gli enti che non hanno rispettato il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 devono riversare al bilancio dello Stato l'eccedenza risultante dai conti consuntivi.

L'art. 26, come il precedente art. 22, per il suo tenore letterale verrebbe ad applicarsi anche agli enti regionali, giacché gli enti destinatari dell'obbligo sono individuati con il richiamo agli enti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, ed il comma 5 indica anche gli enti e le agenzie regionali.

Secondo la Regione Toscana, l'impugnato art. 26 sarebbe lesivo dell'autonomia organizzativa e finanziaria del sistema regionale, perché — al pari dell'art. 22 del medesimo decreto-legge — porrebbe obblighi e vincoli specifici alla spesa degli enti ed aziende regionali e perché imporrebbe di versare al bilancio statale i risparmi di tali organismi, in violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione.

2.1. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sarebbe inammissibile, in quanto la disposizione impugnata non sarebbe applicabile agli enti pubblici non territoriali regionali, non contenendo la norma alcun riferimento espresso a questi ultimi, né potendosi ritenere che essa li riguardi in considerazione del loro inserimento nell'elenco richiamato.

In ogni caso la questione sarebbe infondata, giacché le misure introdotte dalla disposizione sarebbero motivate dalla necessità di far fronte alla situazione di emergenza dei conti pubblici, consistente nella semplice fissazione di limiti generali, sia all'entità del finanziamento che alla spesa corrente, la quale sarebbe perfettamente compatibile con i principi già enunciati in casi analoghi dalla Corte (è citata la sentenza n. 36 del 2004).

Analoghe considerazioni varrebbero, sia in termini di inammissibilità (essendo l'ambito soggettivo della norma identico a quello di cui all'art. 22) che di infondatezza, per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge. In particolare, la sanzione per il mancato rispetto del limite di spesa annuale sarebbe giustificata dal fine, legittimo in sede di coordinamento della finanza pubblica, di assicurare la compatibilità con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Tale strumentalità escluderebbe qualsiasi violazione del principio — che si pretende di desumere dall'art. 119 della Costituzione — secondo il quale l'autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni implicherebbe l'esclusione di ogni ingerenza statale anche sotto forma di procedure e criteri di controllo della spesa pubblica regionale (sentenza n. 4 del 2004).

3. — Con ricorso notificato il 5 ottobre 2006 e depositato nella cancelleria di questa Corte l'11 ottobre 2006 (reg. ric. n. 103 del 2006), la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, impugnandone, tra gli altri, gli artt. 22, 26, 27 e 29.

Reiterando censure già mosse con il ricorso iscritto al n. 96 del registro ricorsi del 2006, la Regione Veneto sostiene che l'art. 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recando disposizioni che stabiliscono la riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali, se ritenuto applicabile agli enti non territoriali regionali, oltrepasserebbe i limiti imposti al legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

Ad avviso della ricorrente, l'art. 26 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con cui sono stati previsti controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, sarebbe dettato in violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.

La norma, imponendo anche agli enti che non hanno ricevuto contributi statali il versamento delle eccedenze di spesa risultanti dai consuntivi degli anni 2005, 2006 e 2007 entro il 30 settembre di ogni anno, sarebbe irragionevole, dato che stabilisce il medesimo obbligo sia per gli enti che hanno ricevuto i contributi statali sia per quelli che non li hanno ricevuti. Ribadendo quanto sostenuto in sede di impugnativa della medesima disposizione, anteriormente alla conversione in legge del decreto-legge, la ricorrente sostiene che un tal genere di disciplina, sottraendo risorse al bilancio dell'ente senza una base logica giustificativa, non sarebbe rispettosa della sfera di autonomia finanziaria e contabile riconosciuta alle Regioni e agli enti locali e sarebbe contraria al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

L'art. 27 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede una ulteriore riduzione rispetto a quella prevista dalla finanziaria per il 2006 del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con l'esclusione di università, enti di ricerca e organismi equiparati. Con la modifica dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ammontare delle spese in discorso non potrà infatti essere superiore al 40 per cento di quelle sostenute per il 2004.

Secondo la Regione ricorrente, questa norma, che fissa vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, non costituirebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e lederebbe pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 della Costituzione. Al riguardo, la ricorrente richiama i principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 417 del 2005.

La Regione Veneto impugna altresì, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, reiterando le identiche censure sollevate, con il ricorso n. 96 del 2003, nei confronti del testo della medesima disposizione contenuta nel decreto-legge, anteriormente alla conversione in legge.

3.1. — Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale ribadisce le considerazioni già formulate, a confutazione delle doglianze della Regione, con l'atto di costituzione nel giudizio promosso nei confronti del decreto-legge, anteriormente alla conversione in legge.

Con riguardo alla censura relativa all'art. 27, l'Avvocatura rileva che nessuna doglianza era stata rivolta nei confronti della stessa disposizione contenuta nel decreto-legge, il quale sul punto non risulta modificato in sede di conversione, ed esprime il dubbio che la norma abbia inteso ridurre le spese in questione anche per Regioni ed enti locali.

4. — Con ricorso notificato il 9 ottobre 2006 e depositato il successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 105 del 2006), anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra l'altro, l'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con gli artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13 e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48 dello statuto speciale.

Premette la Regione che la legge di conversione ha aggiunto nell'art. 1 del decreto-legge n. 223 del 2006 il comma 1-bis, recante una clausola di salvaguardia, in virtù della quale «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione».

Secondo la ricorrente, ove si ritenga che, per effetto di tale clausola, l'impugnato art. 22 non debba applicarsi nella Regione Friuli-Venezia Giulia, vengono meno le ragioni di doglianza avanzate con il ricorso.

Ad avviso della ricorrente, l'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 introduce un vincolo puntuale di spesa ad enti pubblici collegati alla Regione Friuli-Venezia Giulia: così per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), una parte rilevante della cui dotazione finanziaria proviene dal bilancio regionale; per l'Agenzia regionale per il turismo, finanziata in via esclusiva con fondi del bilancio regionale; per gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e Udine, la cui dotazione finanziaria comprende risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria; per l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, anch'essa finanziata in gran parte dalla Regione.

La riduzione del 10 per cento delle spese di funzionamento di tali enti, per il 2006, e del 20 per cento, per il triennio 2007-2009, rappresenterebbe una rilevante ingerenza nella gestione di questi enti, sia per l'entità della riduzione sia per il carattere puntuale di essa, dato che la norma va a colpire una specifica categoria di spesa.

La ricorrente ricorda che la giurisprudenza costituzionale già più volte ha dichiarato l'illegittimità di vincoli puntuali di spesa, anche in relazione alle Regioni ordinarie, affermando che essi esorbitano dalla funzione di porre principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 417 del 2005, n. 390 del 2004, n. 449 del 2005 e n. 88 del 2006).

Ad avviso della ricorrente, nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia lo Stato non può stabilire vincoli alla spesa più stringenti di quelli che può disporre nei confronti delle Regioni ordinarie: in base all'art. 48 dello statuto, infatti, «la Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale».

Secondo la Regione Friuli-Venezia Giulia, le norme impuginate, comprimendo le spese di funzionamento degli enti collegati alla Regione e agli enti locali, ledono l'autonomia legislativa della Regione, dato che il finanziamento degli enti in questione è regolato con leggi regionali. Le materie di riferimento sarebbero, da un lato, l'«ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione» (art. 4, numero 1, dello statuto), e l'«ordinamento degli enti locali» (n. 1-bis), dall'altro le «istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale» (art. 4, numero 14), le «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» (art. 5, numero 6), l'«ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione» (numero 8) e l'«istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico» (numero 9). Rileverebbero, poi, in relazione all'ARPA, la competenza primaria in materia di ambiente (art. 4, numeri 2, 3, 9, 12 e 13); in relazione all'Agenzia regionale per il turismo, la competenza primaria in materia di turismo (art. 4, numero 10); in relazione agli Enti per il diritto allo studio universitario, la competenza piena nella relativa materia, spettante alla Regione Friuli-Venezia Giulia ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e, in relazione all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, la competenza concorrente in materia di tutela del lavoro e la competenza piena in materia di formazione professionale, spettanti ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le norme impugnate lederebbero anche l'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, in relazione all'organizzazione e all'attività degli enti collegati ad essa e agli enti locali. Il vincolo puntuale alle spese, infatti, si porrebbe in diretta contraddizione con il principio di autonomia delle scelte, a base sia dello statuto che del sistema costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale.

Infine, la norma contenuta nell'art. 22, comma 2, ultimo periodo (che vieta «alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo») lederebbe l'autonomia legislativa ed amministrativa della Regione, nelle materie sopra indicate, perché verrebbe a sanzionare un dovere introdotto in modo illegittimo.

L'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 recherebbe anche una lesione indiretta delle prerogative regionali, in quanto comprimerebbe l'autonomia regionale violando norme costituzionali non specificamente poste a garanzia dell'autonomia regionale.

La compressione dell'autonomia della Regione e degli enti ad essa collegati sarebbe operata in violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Infatti, il comma 1 ha previsto una forte riduzione delle spese di funzionamento previste per il 2006 quando si era già nella seconda metà del 2006: con gravi e irragionevoli ripercussioni sulla funzionalità dell'ente. Il comma 2 ha disposto una riduzione ancora più forte (il 20) delle spese di funzionamento, assumendo come unico parametro la previsione fatta per il 2006 (che potrebbe essere appena sufficiente per il funzionamento dell'ente), senza alcun riferimento ad eventuali avanzi o alla congruità della quota assegnata alle spese di finanziamento o all'andamento delle gestioni passate. Si tratta di un taglio «secco», per dirottare risorse nelle casse statali, senza alcuna considerazione delle esigenze di buon andamento degli enti interessati: di qui la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

In altre parole, il comma 1 ed il comma 2 sarebbero irragionevoli in quanto richiedono la riduzione delle spese di funzionamento in una misura percentuale assoluta sull'importo di tale voce, senza la minima considerazione dei parametri oggettivi in base ai quali deve essere giudicata la consistenza di tale voce, parametri quali il rapporto con le spese non di funzionamento, la natura dell'ente, i risparmi di spesa in tale voce da esso già realizzati nel passato, i fattori di flessibilità o rigidità della voce stessa (se ad esempio l'intera voce si riferisse al pagamento degli stipendi del personale di ruolo la riduzione sarebbe impossibile o si tradurrebbe nell'obbligo di licenziare parte del personale, con lesione anche dell'autonomia organizzativa).

Infine, le norme impugnate risulterebbero irragionevoli perché colpirebbero una specifica voce di spesa, mentre sarebbe stato legittimo soltanto operare — semmai — una riduzione della spesa complessiva, lasciando all'ente e alla Regione la scelta delle specifiche spese da tagliare. Il mezzo scelto dal legislatore statale, cioè, non rispetterebbe neppure il criterio di proporzionalità, in quanto si sarebbe potuto utilizzare un mezzo meno restrittivo per ottenere lo stesso fine.

4.1. — L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione. La questione sarebbe inammissibile in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, trattandosi di parametri non relativi al riparto di competenze. Le disposizioni impugnate, ad avviso della difesa erariale, rispondono ad evidenti finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, anche nella prospettiva del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, e trovano dunque generale fondamento nella competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'intervento legislativo sarebbe motivato dalla necessità di far fronte alla situazione di emergenza dei conti pubblici, e consiste nella semplice fissazione di limiti generali, sia all'entità del finanziamento sia alla spesa corrente.

In ogni caso, l'Avvocatura dubita della ammissibilità della censura sotto altro profilo, in quanto «non sembra trattarsi di disposizioni applicabili agli enti pubblici non territoriali regionali, non contenendo la norma alcun riferimento espresso a questi ultimi e, pertanto, non potendosi ritenere che la norma li riguardi in considerazione del loro inserimento nell'elenco in essa contemplato».

5. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie illustrative.

La Regione Veneto, nel sottolineare che la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, ribadisce che l'art. 22 individua quale oggetto del taglio non la crescita della spesa corrente, ma solo le spese per consumi intermedi.

A sua volta, l'art. 26 conterrebbe un precetto specifico, che richiede ai fini della propria concreta applicazione soltanto un'attività di materiale esecuzione.

Costituzionalmente illegittimo sarebbe altresì l'art. 27, per le stesse ragioni già espresse dalla Corte con la sentenza n. 417 del 2005.

Con riguardo all'art. 29, la Regione osserva che l'autoqualificazione come norma di principio è incompatibile con le statuizioni recate dalla disposizione denunciata, aventi un basso grado di astrattezza e contenenti una disciplina in sé compiuta.

Replicando alla difesa erariale, la Regione Friuli-Venezia Giulia osserva che il nesso dell'art. 22 con il patto di stabilità è del tutto generico, perché i limiti introdotti dalla norma denunciata colpiscono indiscriminatamente tutti gli enti pubblici non territoriali, eccetto quelli espressamente esclusi dalla disposizione.

La Regione prende atto che l'Avvocatura ha prospettato una interpretazione adeguatrice dell'art. 22, secondo la quale le norme impugnate non sarebbero applicabili agli enti pubblici non territoriali regionali. Ove tale fosse il senso da attribuire alla disposizione, verrebbe meno la ragione della censura.

L'Avvocatura dello Stato, ribadite le eccezioni preliminari di inammissibilità, osserva che, per le questioni aventi ad oggetto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge, la materia del contendere deve ritenersi cessata, perché la norma denunciata — che per l'anno finanziario 2007 non ha avuto applicazione — è stata abrogata dall'art. 2, comma 625, della legge 24 dicembre 2007, n. 296.

Il comma 1 dell'art. 22 sarebbe una norma di contenimento della spesa, necessitata dalla situazione di emergenza dei conti pubblici, la cui legittimità è già stata riconosciuta ed affermata dalla giurisprudenza costituzionale.

Quanto all'art. 26, la norma non si riferirebbe alle Regioni, attesa l'espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004.

Secondo l'Avvocatura, l'art. 27 non si applicherebbe alle Regioni e agli enti locali, per espressa previsione dell'art. 1, comma 12, della legge n. 266 del 2005. La norma impugnata, comunque, risponde ad evidenti finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica.

Lo stesso varrebbe per l'art. 29, che, per espressa previsione contenuta nel comma 6, non trova diretta applicazione alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali.

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto (reg. ric. nn. 96 e 103 del 2006), la Regione Toscana (reg. ric. n. 99 del 2006) e la Regione Friuli-Venezia Giulia, con quattro distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nel testo originario o nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

In particolare, la Regione Veneto ha proposto in via principale, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, 26 e 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, denunciando la violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Successivamente alla conversione in legge del menzionato decreto-legge, la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge n. 248 del 2006 e contro l'art. 27.

La Regione Toscana ha proposto questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 26 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito in legge, denunciando la violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Infine, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo risultante dalla conversione in legge, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13 e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48 dello statuto speciale, e agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. — La trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto.

I giudizi, così separati e delimitati nell'oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della analogia delle questioni prospettate.

3. — Gli artt. 22, 26 e 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 — impugnati dalla Regione Veneto con il primo ricorso — sono stati soltanto in parte modificati dalla legge di conversione, la quale ha introdotto innovazioni che, tuttavia, non incidono sul contenuto precettivo delle disposizioni, nei punti qui di interesse. Pertanto, lo scrutinio di costituzionalità va condotto avendo riguardo al testo di dette norme risultante dalla legge di conversione, tenendo conto delle argomentazioni svolte in entrambi i ricorsi (sentenza n. 430 del 2007), peraltro sostanzialmente identiche.

4. — L'art. 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, impugnato da tutte le Regioni ricorrenti, detta disposizioni per la riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali.

La disposizione si compone di due commi.

Il comma 1 prevede che gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano contabilità anche finanziaria sono ridotti del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Per gli enti ed organismi che adottano una contabilità esclusivamente civilistica i costi di produzione concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle suddette riduzioni sono versate da ciascun ente entro il mese di ottobre 2006 all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 2, a sua volta, prevede, per le stesse voci di spesa di cui al comma precedente e per il triennio 2007-2009, l'obbligo di riduzione del 20 per cento delle previsioni di bilancio, rispetto alla spesa stanziata per l'anno 2006; è altresì stabilito che le amministrazioni vigilanti non possono approvare i bilanci degli enti ed organismi soggetti al suddetto obbligo, se i relativi amministratori non abbiano dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle specifiche disposizioni introdotte. Anche in tale ipotesi le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese sono accantonate da ciascun ente e poi versate, entro il 30 giugno di ogni anno, all'entrata del bilancio dello Stato.

Tutte le ricorrenti, nel prospettare la questione in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, lamentano che la norma denunciata porrebbe vincoli puntuali ad una singola voce di spesa, eccedendo dai limiti della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e violando l'autonomia finanziaria di spesa degli enti regionali, per i quali sono le Regioni competenti ad intervenire in via legislativa. La Regione Friuli-Venezia Giulia, oltre a denunciare il contrasto con lo statuto speciale, prospetta la questione di costituzionalità in riferimento, altresì, agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

4.1. — Ai fini dell'esame delle questioni aventi ad oggetto l'art. 22, occorre prendere preliminarmente in esame l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, basata sul rilievo che le stesse sarebbero prospettate in via meramente ipotetica, in ragione della mera eventualità (peraltro negata dalle Regioni) che si tratti di disposizione applicabile agli enti pubblici non territoriali regionali.

L'eccezione va respinta.

Questa Corte ha infatti già chiarito che, a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili. Il principio vale soprattutto nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugunate così da far ritenere le questioni stesse del tutto astratte o pretestuose (sentenze n. 228 del 2003, n. 412 del 2004 e n. 449 del 2005).

Poiché nella specie il testo della disposizione impugnata consente, tra le altre, l'interpretazione censurata dalle ricorrenti, non v'è ostacolo allo scrutinio nel merito delle questioni.

4.2. — Sempre in via preliminare, con riferimento alla questione promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, va escluso che la denunciata lesione delle competenze della ricorrente sia impedita dal comma 1-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, introdotto dalla legge di conversione, ai cui sensi «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione». In proposito, deve ritenersi che la clausola di salvaguardia contenuta nel suddetto comma 1-bis è troppo generica per giustificare questa conclusione, tanto che in tale disposizione del decreto-legge non risulta neppure precisato quali norme dovrebbero considerarsi non applicabili alla ricorrente per incompatibilità con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione e quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili.

4.3. — Ancora in via preliminare, va rilevato che le ragioni della controversia sono venute meno in relazione al comma 2 dell'art. 22, che riguarda la riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali nel triennio 2007-2009.

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, infatti, l'art. 2, comma 625, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), ha abrogato il citato comma 2 dell'art. 22. Inoltre, la medesima disposizione censurata, sin dal momento della sua entrata in vigore e fino alla data della sua abrogazione, non ha prodotto alcun effetto, perché l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ne aveva sospeso l'applicazione per tutto il 2007.

In ordine al citato comma 2, pertanto, deve constatarsi che è venuto meno l'interesse delle ricorrenti a coltivare l'impugnativa, sicché, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 451 del 2007), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

4.4. — Quanto al comma 1 dell'art. 22, concernente la riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi per l'anno 2006, occorre premettere, nel merito, che, per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione denunciata fa riferimento agli enti e agli organi pubblici non territoriali individuati ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), ai fini dell'applicazione della regola generale di contenimento dell'incremento della spesa della pubblica amministrazione nel triennio 2005-2007. Si tratta degli enti ed organismi inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, individuati, a decorrere dal 2006, da un elenco dell'ISTAT, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno, con esclusione degli organi costituzionali e del Consiglio superiore della magistratura.

L'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato compilato dall'ISTAT, da considerarsi operante per il 2006, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2005, e comprende espressamente anche enti ed organismi pubblici non territoriali regionali.

La disposizione, contenuta nel denunciato art. 22, volta a ridurre gli stanziamenti di spesa per consumi intermedi, deve, pertanto, intendersi riferita, salve le eccezioni tassativamente previste, a tutti gli enti ed organismi pubblici non territoriali, compresi quelli regionali.

Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 120 del 2008; n. 412 e n. 169 del 2007; n. 88 del 2006).

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione denunciata risponde a entrambe dette condizioni.

La prima è soddisfatta, perché il censurato limite fissato dal legislatore ha natura transitoria, operando solo per l'anno 2006, e riguarda la spesa complessiva per consumi intermedi, cioè un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, che costituisce una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico. Il legislatore, dunque, ha perseguito generali obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, incidendo temporaneamente su una complessiva e non minuta voce di spesa (per una analoga fattispecie: sentenza n. 169 del 2007).

La seconda condizione è soddisfatta, perché la norma censurata non determina gli strumenti e le modalità per il perseguimento del predetto obiettivo, ma lascia liberi gli enti destinatari della prescrizione di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per consumi intermedi.

La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 va qualificata, dunque, come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: principio che, come più volte affermato da questa Corte, deve ritenersi applicabile anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica (sentenze n. 190 del 2008; n. 169 e n. 82 del 2007).

Né rileva il fatto che la riduzione degli stanziamenti sia imposta per lo stesso esercizio finanziario in corso. Il necessario concorso degli enti pubblici regionali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita definito in sede di Unione Europea, postula, infatti, che il legislatore statale possa intervenire sugli stanziamenti per l'anno in corso, qualora lo richieda il complessivo andamento dei conti pubblici, con il solo limite della palese arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza della variazione. Tale limite nella specie non è superato, perché la norma denunciata, accanto al tetto del 10 per cento, prevede che in ogni caso la riduzione debba avvenire «nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore» del decreto-legge.

Conseguentemente, vanno dichiarate non fondate le proposte questioni di legittimità costituzionale.

Deve essere dichiarata inammissibile la questione prospettata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Questa Corte ha più volte affermato che le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali (sentenze n. 190 del 2008, n. 401 del 2007 e n. 116 del 2006). Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione regionale.

5. — L'art. 26 del decreto-legge n. 223 del 2006 introduce un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto del limite all'incremento delle spese degli enti pubblici non territoriali introdotto dall'art. 1, comma 57, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004). In particolare, si dispone che le amministrazioni vigilanti diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, delle eccedenze di spese risultanti dai conti consuntivi, rispettivamente, del 2005, 2006 e 2007, riferiti agli enti tenuti al rispetto della indicata regola di contenimento delle spese. I trasferimenti erariali a qualsiasi titolo erogati in favore dei medesimi enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai predetti conti consuntivi. Qualora gli enti interessati non risultino destinatari di trasferimenti, essi sono tenuti a versare l'importo corrispondente alle eccedenze stesse all'entrata del bilancio dello Stato (con imputazione al capo X, cap. 2961) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è registrata l'eccedenza.

Le questioni di legittimità costituzionale — sollevate dalla Regione Veneto e dalla Regione Toscana in riferimento, rispettivamente, agli artt. 117, 118 e 119 e agli artt. 117 e 119 della Costituzione — non sono fondate.

Infatti, la norma denunciata si limita a prevedere, al fine di assicurare il rispetto in concreto di una legittima misura di coordinamento finanziario fissata dalla legge finanziaria per il 2005, una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite all'incremento delle spese degli enti non territoriali. Questa Corte ha più volte affermato che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa, operanti nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti (sentenze n. 190 del 2008 e n. 412 del 2007).

Il versamento, poi, al bilancio dello Stato di un importo corrispondente alle maggiori spese effettuate rispetto al limite previsto, è giustificato dal fatto che gli enti in questione sono inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Inammissibile è la questione sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, essendo evidente che si tratta di parametri estranei alle competenze della Regione.

6. — E' inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto.

L'art. 27 dispone una riduzione ulteriore del 10 per cento, rispetto a quella prevista dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 2005), delle spese delle pubbliche amministrazioni per: (a) studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; (b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Ma il comma 9 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006, per previsione normativa, non si applica né alle Regioni né agli enti locali, secondo quanto dispone l'art. 1, comma 12, della legge n. 266 del 2005.

7. — L'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione, a decorrere dal 2006, del 30 per cento della spesa complessiva sostenuta nel 2005 dalle amministrazioni pubbliche per il funzionamento degli organi collegiali. A tal fine le amministrazioni adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Inoltre, con appositi atti regolamentari da emanare entro tre mesi dalla data medesima, si procede al riordino degli organismi operanti, anche mediante soppressione od accorpamento, con la finalità di realizzare le economie di spesa previste dalla norma in questione. Decorsi i termini predetti senza che si sia provveduto agli adempimenti relativi, è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organi in esame.

La questione, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, è inammissibile per difetto di interesse.

Difatti, per espressa previsione normativa (comma 6 del denunciato art. 29), «Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».

Ne deriva che i precetti specifici e puntuali previsti dalla disposizione denunciata non si riferiscono alle Regioni, le quali, mentre sono tenute a rispettare il solo obiettivo finanziario globale da essa disposto, sono libere nello stabilire strumenti e modalità per il conseguimento dello scopo diviso dal legislatore statale.

In quest'ambito la norma denunciata, che incide temporaneamente su una complessiva e non minuta voce di spesa, va qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

Riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promosse: in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe; in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13 e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48 dello statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promosse: in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe; e, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promosse: in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe; in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13 e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48 dello statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N: 290

Sentenza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 28, comma 1 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 28, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lettera f).

Impiego pubblico - Riduzione del 20% delle diarie per missioni all'estero - Applicabilità al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita estensione della norma anche al personale della Regione e degli enti locali - Lamentata introduzione di vincolo puntuale a singola voce di spesa con violazione dell'autonomia finanziaria nonché delle competenze statutarie regionali - Esclusione - Interpretazione restrittiva della norma denunciata e conseguente inapplicabilità della stessa al personale della Regione e dei Comuni della Valle d'Aosta - Inammissibilità delle questioni per difetto di interesse a ricorrere.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 28, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lettera f).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, notificato il 10 ottobre 2006, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2006 ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2006;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'impugnare numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, del suddetto decreto-legge, in riferimento: *a)* agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); *b)* all'art. 2, lettera *a)*, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta; *c)* agli artt. 3, lettera *f)*, di detto statuto, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ad avviso della ricorrente, la norma denunciata — la quale prevede, nel primo periodo, che «Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, nel secondo periodo, che «La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» — fissa vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci della Regione e degli enti locali e, così facendo, lede la loro autonomia finanziaria di spesa, violando gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., «che garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche la sfera di autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta».

Sempre per la ricorrente, la norma censurata, imponendo una riduzione del 20 per cento delle diarie del personale della Regione in missione all'estero, viola, altresì, l'art. 2, lettera *a)*, dello statuto speciale, il quale riserva alla potestà legislativa regionale la disciplina nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale». La determinazione normativa di una diaria o di un'indennità di trasferta per missioni all'estero rientrerebbe, infatti, nell'ambito materiale riguardante il trattamento economico del dipendente regionale, complessivamente considerato.

La Regione sostiene, inoltre, che il denunciato art. 28, comma 1, del citato d.l. n. 223 del 2006 si pone in contrasto con l'art. 3, lettera *f)*, dello statuto di autonomia, il quale attribuisce alla stessa Regione la potestà di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Ad avviso della ricorrente, il combinato disposto di tale disposizione statutaria e degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. «qualifica la competenza normativa della Valle D'Aosta in tale materia (in forza della clausola di cui all'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001) non più come meramente suppletiva rispetto a quella statale, ma garantita nell'ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato, il quale deve, dunque, limitarsi alla fissazione di tali principi». La potestà legislativa in materia di autonomia finanziaria locale si articolerebbe, cioè, su due livelli, statale e regionale, con la conseguenza che la legislazione statale non potrebbe vincolare, come invece fa la norma censurata, la spesa per il personale delle amministrazioni comunali.

Per la Regione Valle d'Aosta, la norma denunciata troverebbe applicazione anche per le Regioni a statuto speciale, nonostante la clausola contenuta nell'art. 1, comma 1-*bis*, dello stesso d.l. n. 223 del 2006, la quale stabilisce che quanto da esso disposto si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano «in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione». Tale clausola di salvaguardia avrebbe, infatti, un significato ambiguo, perché le norme censurate prevederebbero espressamente la propria applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano e perché, in ogni caso, il loro tenore letterale non consentirebbe di escluderne con certezza l'applicabilità alle suddette Regioni e Province autonome. La rilevata ambiguità di significato della clausola di salvaguardia consente, ad avviso della ricorrente, di interpretare la norma denunciata in senso lesivo delle attribuzioni della Regione, con la conseguenza che le norme stesse possono essere oggetto di impugnazione, sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, per la quale «il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugunate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose».

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità, e, nel merito, per l'infondatezza delle proposte questioni, osservando che: *a)* «deve [...] dubitarsi che la norma in questione si applichi al personale della Regione e che, pertanto, la censura sia, sotto tale profilo ammissibile»; *b)* la disposizione censurata risponde a evidenti finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per il rispetto del patto di stabilità ed è, perciò, riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

3. — Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce quanto già affermato nell'atto di costituzione ed eccepisce la manifesta inammissibilità del ricorso per «insussistenza *ab origine* della materia del contendere», sul rilievo che l'art. 1, comma 1-*bis*, del citato d.l. n. 223 del 2006 contiene una clausola di salvaguardia nei confronti delle Regioni a statuto speciale, perché «ha espressamente subordinato l'applicabilità della disciplina recata dal [...] decreto [...] alla conformità della suddetta disciplina agli statuti speciali di siffatte regioni e alle relative norme di attuazione».

4. — La discussione del giudizio di legittimità costituzionale è stata rinviata a nuovo ruolo e poi nuovamente fissata per l'udienza del 24 giugno 2008.

5. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la ricorrente, senza rinunciare al ricorso, ha precisato che «il ricorso aveva una finalità tuzioristica», perché «la norma censurata [...] effettivamente sembra non doversi ritenere vincolante per la Regione Valle d'Aosta, nella quale il calcolo delle diarie in questione è sottoposto ad un regime contrattualizzato e non risponde ai parametri tabellari fissati a livello statale».

Considerato in diritto

1. — La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'impugnare numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, dubita, in particolare, della legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1.

Ad avviso della ricorrente, il denunciato art. 28, comma 1 — il quale prevede, nel primo periodo, che «Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, nel secondo periodo, che «La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» —, viola: *a*) gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione — «che garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche la sfera di autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta» —, perché fissa vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci della Regione e degli enti locali e, così facendo, lede la loro autonomia finanziaria di spesa; *b*) l'art. 2, lettera *a*), dello statuto speciale — il quale riserva alla potestà legislativa regionale la disciplina in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» —, perché la determinazione normativa di una diaria o di un'indennità di trasferta per missioni all'estero rientra nell'ambito materiale riguardante il trattamento economico del dipendente regionale; *c*) il combinato disposto degli artt. 3, lettera *f*), dello statuto speciale, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., che, sempre «in forza della clausola di cui all'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», qualifica — nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di finanze regionali e comunali — la competenza normativa della Regione ad introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione «non più come meramente suppletiva rispetto a quella statale, ma garantita nell'ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato, il quale deve, dunque, limitarsi alla fissazione di tali principi», non potendo vincolare la spesa per il personale delle amministrazioni comunali.

2. — La trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle questioni relative ad altre disposizioni dello stesso decreto-legge, promosse con il medesimo ricorso e per le quali è opportuno procedere a un esame distinto.

3. — L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce che le questioni sono inammissibili per difetto di interesse a ricorrere, osservando che «deve [...] dubitarsi che la norma in questione si applichi al personale della Regione».

L'eccezione è fondata, come riconosce la stessa ricorrente affermando, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, che «il ricorso aveva una finalità tuzioristica» in quanto «la norma censurata [...] effettivamente sembra non doversi ritenere vincolante per la Regione».

Il censurato comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede, nel primo periodo, che «Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del

31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Detta tabella è allegata al citato decreto ministeriale — intitolato «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola» — e riguarda, in particolare, le diarie nette per missioni all'estero riferite esclusivamente ai «gruppi di personale dello Stato e delle Università», senza menzionare in alcun modo il personale delle Regioni e degli enti locali.

Di conseguenza, il secondo periodo dello stesso comma 1 — per il quale «La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» — deve essere interpretato restrittivamente, in conformità a quanto disposto dal primo periodo del medesimo comma, che, mediante il richiamo alla indicata tabella *B* allegata al citato decreto ministeriale, circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione della norma denunciata alle categorie di personale menzionate in detta tabella. Tale norma, pertanto, non si riferisce al personale della Regione e dei Comuni della Valle d'Aosta; e ciò ancorché essa contenga, nel secondo periodo del comma 1, il richiamo a una disposizione — l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 — che, al solo fine di definire in via generale le amministrazioni pubbliche, comprende tra di esse anche le Regioni e i Comuni.

Tale interpretazione trova, del resto, conferma nella circostanza che anche la legislazione regionale e i contratti collettivi applicabili al personale regionale e comunale non contengono alcun riferimento al citato d.m. 27 agosto 1998 o alla disposizione censurata, ai fini della determinazione delle diarie per missioni all'estero.

Dalla rilevata inapplicabilità della norma denunciata al personale della Regione e dei Comuni della Valle d'Aosta deriva, dunque, l'inammissibilità delle sollevate questioni, per difetto di interesse a ricorrere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, promosse dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, agli artt. 2, lettera a), e 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 291

Sentenza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizio di conto - Relazione del magistrato relatore e decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio - Notifica al solo agente contabile e non anche all'amministrazione interessata - Ritenuta violazione dei principi del contraddittorio e di parità processuale - Sufficienza dell'intervento del pubblico ministero contabile a garanzia di detti principi - Non fondatezza della questione.

– R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. da 30 a 42.

– Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza del 5 giugno 2007 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana nel giudizio sul conto reso dalla Bipielle Società di gestione del credito s.p.a., nella qualità di cassiere dell'Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 5 giugno 2007, notificata in data 12 settembre 2007, iscritta al n. 803 del registro ordinanze dell'anno 2007, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, solleva, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), nella parte in cui, «nel regolare la procedura del giudizio di conto, non prevedono che la relazione del magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso, sia notificata anche all'Amministrazione».

1.1. — Le disposizioni censurate prevedono la trasmissione della suddetta relazione al solo procuratore generale (art. 30) e, più complessivamente (articoli da 31 a 42), la partecipazione del solo pubblico ministero contabile (e non della pubblica amministrazione) al giudizio sul conto reso o omesso dal contabile.

2. — In punto di fatto, la rimettente sezione regionale della Corte dei conti chiarisce:

a) che il magistrato relatore, esaminando i conti dei tesorieri di diverse Aziende U.S.L. ed ospedaliere della Provincia di Palermo, ha contestato la legittimità della liquidazione degli interessi passivi posti a carico dell'Azienda ospedaliera "V. Cervello" di Palermo per anticipazioni di cassa da parte del tesoriere Banca Popolare Italiana s.p.a., da cui risulta un debito finale, a carico dell'Azienda ospedaliera, di € 646, 79;

b) che il magistrato relatore nella sua relazione ha chiesto l'iscrizione a ruolo del conto in questione, al fine di accertare il «superiore addebito a carico dell'Azienda ed in favore del contabile "Banca Popolare Italiana s.p.a.", con contestuale discarico di quest'ultima»;

c) che il Presidente di sezione ha fissato con decreto apposto in calce alla suddetta relazione l'udienza di trattazione e che la relazione, unitamente al decreto presidenziale, è stata, poi, notificata alla società contabile;

d) che «Bipielle» Società di gestione del credito s.p.a., quale mandataria della "Banca Popolare Italiana S.p.a." ha depositato una memoria di costituzione, aderendo alle conclusioni del magistrato relatore;

e) che la relazione non risulta, invece, notificata all'Azienda ospedaliera «V. Cervello» di Palermo, la quale non si è, pertanto, costituita nel giudizio di conto.

2.1. — In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente rileva che tale mancata notifica e, quindi, la mancata partecipazione dell'Azienda ospedaliera al giudizio derivano dalla disciplina positiva degli impugnati artt. da 30 a 42 del regio decreto n. 1038 del 1933, il quale configura il giudizio di conto, «configurando il contraddittorio esclusivamente nei confronti del contabile».

Questa disciplina sarebbe, tuttavia, in contrasto con gli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.

Tali disposizioni costituzionali, secondo il rimettente, impongono anzitutto al legislatore che ogni processo si svolga nel contraddittorio e nella parità processuale delle parti sostanziali.

Parti sostanziali sarebbero, nella specie, non solo il contabile, ma anche l'amministrazione interessata, dato che essa subisce le conseguenze giuridiche «dell'accertamento giudiziale dell'eventuale credito/debito riconosciuto ed accertato dalla Corte in capo al contabile».

La mancata partecipazione di una parte sostanziale al giudizio di conto varrebbe a negare il contraddittorio e a determinare una chiara ed illegittima disparità tra le parti.

Né «la pur necessaria partecipazione del p.m., quale garante "dell'imparziale buona gestione contabile"» sarebbe, per il remittente, sufficiente a «soddisfare di per sé la richiesta condizione di parità processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali».

A conferma di tale tesi la rimettente sezione regionale della Corte dei conti richiama la sentenza n. 1 del 2007 della Corte costituzionale, che, in materia di giudizio per il rimborso di quote inesigibili d'imposta, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 52, 53 e 54 del medesimo regio decreto n. 1038 del 1933, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi.

Alla luce della prospettata analogia tra le due questioni, secondo la rimettente Corte dei conti, dovrebbe allora dichiararsi la illegittimità costituzionale pure degli artt. da 30 a 42 del regio decreto n. 1038 del 1933, nella parte in cui, «nel regolare la procedura del giudizio di conto, non prevedono che la relazione del magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso, sia notificata anche all'Amministrazione».

2.2. — Il giudice rimettente chiarisce di stare celebrando l'udienza del giudizio di conto e, in ordine alla rilevanza della questione, sostiene che dall'accoglimento di essa nei termini prospettati «deriverebbe la necessità di procedere ai surriferiti adempimenti processuali per la corretta instaurazione del contraddittorio con l'Amministrazione e l'ulteriore regolare seguito del giudizio di conto».

2.3. — Il rimettente dispone, infine, la notifica dell'ordinanza di rimessione alla indicata Azienda ospedaliera, affermando che questa sarebbe portatrice di un interesse personale e diretto strettamente legato al giudizio in corso, che potrebbe trovare tutela solo attraverso un'eventuale costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalità. Ed invoca, sul punto, le sentenze n. 42 del 1991 e n. 314 del 1993 della Corte costituzionale.

3. — E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato una memoria, con la quale chiede che la questione venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

3.1. — La difesa erariale ricostruisce, anzitutto, il procedimento del giudizio di conto, rilevando come in esso il pubblico ministero intervenga a tutela dell'ordinamento, degli interessi generali ed indifferenziati della collettività, ma, al contempo, agisca anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche.

Proprio la necessaria partecipazione del pubblico ministero, quale garante imparziale non solo della buona gestione contabile, ma anche degli interessi dei singoli e delle amministrazioni pubbliche interessate, varrebbe, per l'Avvocatura dello Stato, a soddisfare la condizione di parità processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali del rapporto.

3.2. — Sotto questo profilo, la questione sarebbe, allora, manifestamente infondata. Ma essa, per l'Avvocatura generale, sarebbe pure (e prima ancora) inammissibile, dacché la richiesta pronuncia additiva tesa a configurare una diretta partecipazione dell'amministrazione interessata al giudizio di conto, più che ad attuare gli evocati principi costituzionali, verrebbe piuttosto a modificare radicalmente il modello processuale esistente ovvero ad effettuare una scelta normativa non costituzionalmente obbligata e rimessa unicamente alle scelte discrezionali del legislatore.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, solleva, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), nella parte in cui, «nel regolare la procedura del giudizio di conto, non prevedono che la relazione del magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso, sia notificata anche all'Amministrazione».

1.1. — Il rimettente censura le disposizioni denunciate in quanto esse (art. 30) prevedono la trasmissione della suddetta relazione al solo procuratore generale ed inoltre (articoli da 31 a 42), prevedono la partecipazione del solo pubblico ministero contabile e non della pubblica amministrazione al giudizio di conto.

Il rimettente sostiene che l'amministrazione interessata dovrebbe essere parte del giudizio di conto, dato che essa subisce le conseguenze giuridiche «dell'accertamento giudiziale dell'eventuale credito/debito riconosciuto ed accertato dalla Corte in capo al contabile», e che la mancata partecipazione al giudizio di tale parte sostanziale contrasterebbe con il diritto di difesa, con il principio del contraddittorio e con il principio della parità delle parti, sanciti dagli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.

Né «la pur necessaria partecipazione del p.m., quale garante “dell'imparziale buona gestione contabile”» sarebbe, per il rimettente, sufficiente a «soddisfare di per sé la richiesta condizione di parità processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali».

Il giudice *a quo* richiama, sul punto, il precedente costituito dalla sentenza n. 1 del 2007 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del medesimo regio decreto n. 1038 del 1933, proprio nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi nell'ambito del giudizio per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Il rimettente chiede, in buona sostanza, una pronuncia additiva che valga ad imporre la partecipazione necessaria al giudizio di conto dell'amministrazione interessata, ritenendo insufficiente la partecipazione del pubblico ministero contabile per la rappresentazione degli interessi di quest'ultima.

Questa Corte ha più volte chiarito (si vedano le sentenze n. 104 del 1989 e n. 65 del 1992) che il pubblico ministero contabile interviene a tutela dell'ordinamento e degli interessi generali ed indifferenziati della collettività e, al contempo, agisce, per questa via, anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche. Ciò vale, pertanto, a ritenere integrato il principio del contraddittorio e rispettato il principio di parità processuale.

2.2. — A tale consolidato indirizzo la recente sentenza n. 1 del 2007, invocata dal rimettente, non apporta alcuna modifica che sia rilevante ai fini del presente giudizio.

Con tale pronuncia, infatti, si è ritenuta l'illegittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto n. 1038 del 1933, proprio perché si è ritenuto che il giudizio per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili fuoriesca dallo schema generale dei giudizi contabili.

Si è ritenuto, in specie, che la peculiarità di tale giudizio discenda dal fatto che esso sia promosso ad istanza di parte, nonché nell'interesse esclusivo o dell'esattore, o (caso meno frequente a verificarsi) dell'Amministrazione, considerata in posizione paritetica a quella della parte privata. Ed in considerazione di questa specialità di giudizio, che ha ad oggetto un rapporto paritetico e non l'interesse oggettivo dell'ordinamento, si è ritenuto necessario estendere la legittimazione processuale all'Amministrazione interessata, qualora sia l'esattore ad agire, ed a quest'ultimo, qualora l'azione sia promossa dall'Amministrazione.

Al di fuori di tale ipotesi, pertanto, ed, in particolare, in riferimento al giudizio di conto (che non presenta le evidenziate peculiarità del giudizio per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili e che, anzi, presenta specifici profili di controllo giurisdizionale automatico ed obiettivo) il consolidato indirizzo sopra richiamato deve essere espressamente confermato.

2.3. — Alla luce di quanto appena osservato, si deve, dunque, escludere qualsiasi violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 292

Ordinanza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Sistema previdenziale forense - Pensione di invalidità per gli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense - Preclusione per coloro che si siano iscritti successivamente al compimento del quarantesimo anno di età - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza e di quello solidaristico - Incompiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza del 18 maggio 2007 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cioffi Augusto e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, iscritta al n. 778 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di Cioffi Augusto e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Giorgio Antonini e Andrea Trentin per Cioffi Augusto, Massimo Luciani per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 maggio 2007, il Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente riferisce che un avvocato, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dal 1º luglio 1992, con efficacia retroattiva dal 1º gennaio 1980, ha presentato alla Cassa istanza di concessione della pensione di invalidità, respinta, ai sensi degli artt. 5, primo comma, e 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 576 del 1980, risultando l'istante iscritto alla Cassa solo dopo il compimento del quarantesimo anno di età;

che il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento fra avvocati, a parità di iscrizione e contribuzione, sulla base della sola circostanza che il rapporto assicurativo abbia avuto corso prima o dopo il compimento del quarantesimo anno di età; nonché all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, per l'assenza di tutela dell'assicurato al verificarsi dell'evento dannoso oggetto dell'assicurazione, in violazione del principio solidaristico, in base al quale gli oneri previdenziali si devono adeguare alla capacità contributiva e l'attribuzione e la distribuzione dei benefici previdenziali allo stato di bisogno;

che si è costituito in giudizio il professionista al quale è stata negata nel giudizio *a quo* la pensione di invalidità, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata venga accolta;

che si è costituita altresì in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata, riservandosi ulteriori deduzioni nei successivi scritti difensivi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha depositato memoria la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, illustrando ampiamente le ragioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza della questione proposta.

Considerato che il Tribunale ordinario di Bologna dubita della legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui negano il diritto alla pensione di invalidità agli avvocati che, in possesso di tutti gli altri requisiti contributivi, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense successivamente al compimento del quarantesimo anno di età, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento fra avvocati, a parità di data di iscrizione e di entità della contribuzione, sulla base della sola circostanza che il rapporto assicurativo abbia avuto corso prima o dopo il compimento del quarantesimo anno di età; nonché per violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto in ogni caso il sistema previdenziale previsto per gli avvocati si ispira ad un principio solidaristico secondo il quale non vi è necessaria proporzionalità tra contributi versati e pensione di invalidità percepita, quest'ultima dovendo invece assumere quale parametro lo stato di bisogno;

che l'ordinanza di rimessione non tiene conto che la normativa censurata è stata sostanzialmente innovata dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 141 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori), che prevede la possibilità, per chi si sia iscritto alla Cassa dopo il quarantesimo anno di età, di conseguire ugualmente la pensione di invalidità a condizione di provvedere ad una contribuzione per ciascun anno intercorrente tra il trentanovesimo anno di età e l'anno anteriore all'iscrizione; con la conseguenza che il vigente ordinamento della Cassa forense non preclude la possibilità di conseguire il trattamento di invalidità ai lavoratori iscritti dopo i quarant'anni, ma lo condiziona semplicemente ad una regolarizzazione contributiva;

che il giudice *a quo* non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, non avendo argomentato, sia pure per escluderne l'incidenza, in ordine agli effetti sulla normativa denunciata del sopravvenuto art. 14 della legge n. 141 del 1992;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (*ex plurimis*, sentenza n. 53 del 2008; ordinanza n. 167 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 293

Ordinanza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Pene accessorie - Differimento, una volta espiata la pena principale, della pena accessoria della sospensione della patente di guida - Mancata previsione - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto al regime previsto per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata - Contrasto con la finalità rieducativa della pena - Richiesta di addizione normativa in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inadeguata specificazione del *petitum* rispetto al dubbio di costituzionalità proposto - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 139.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del codice penale, promosso con ordinanza del 13 luglio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Bissoni Franco, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Milano, con ordinanza in data 13 luglio 2006, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del codice penale nella parte in cui «non consente, una volta espiata la pena principale, il differimento della pena accessoria della sospensione della patente, già differita sino al termine dell'espiazione della pena principale in quanto di ostacolo alla espiazione della pena detentiva nelle misure alternative della semi libertà e dell'affidamento in prova»;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all'istanza con cui un soggetto, il quale ha riportato due condanne definitive per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ha chiesto la modifica dell'esecuzione della pena accessoria del ritiro della patente di guida per tre anni irrogata ai sensi dell'art. 85 del citato decreto;

che, prosegue il rimettente, il condannato, detenuto dal 15 febbraio 1993, con fine pena al 16 agosto 2006, è stato ammesso al regime della semilibertà e quindi all'affidamento in prova e, a partire dal 21 maggio 1998, svolge attività lavorativa presso lo studio di un commercialista, attività per la quale ha necessità di disporre della patente di guida;

che, al fine di «non ostacolare lo svolgimento del programma lavorativo nel corso delle misure alternative», il procuratore generale competente per l'esecuzione, in data 5 giugno 2000, ha disposto il differimento della pena accessoria al termine della espiazione della pena principale;

che, in prossimità della cessazione della pena principale, il condannato ha chiesto di poter usufruire della patente di guida al fine di continuare a svolgere la propria attività lavorativa, invocando l'applicazione analogica dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale dispone che quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato;

che il competente procuratore generale ha reso parere negativo sulla richiesta, ritenendo che l'esecuzione della pena accessoria non possa essere sospesa né che tale pena possa essere eseguita con modalità diverse da quelle tipicamente previste dalla legge;

che, tuttavia, ritiene il rimettente di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. pen., dal momento che esso non consente, una volta espiata la pena principale, il differimento della pena accessoria della sospensione della patente, già differita sino al termine dell'espiazione della pena principale in quanto di ostacolo alla espiazione della pena detentiva nelle misure alternative della semi libertà e dell'affidamento in prova;

che tale previsione, infatti, contrasterebbe con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che, ad avviso della Corte d'assise d'appello, l'art. 139 cod. pen. deve essere inteso nel senso che la pena accessoria temporanea non può avere esecuzione contemporaneamente alla pena principale detentiva allorché vi sia assoluta incompatibilità tra le due pene;

che, rileva ancora il giudice *a quo*, mentre nel corso dell'espiazione della pena principale «una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 139 c.p.» ha permesso di differire l'espiazione della pena accessoria al fine di non impedire al condannato di partecipare all'attività lavorativa utile al suo reinserimento sociale, «analoga interpretazione non sembra consentita allorché la pena principale sia stata espiata e resti da eseguire la pena accessoria»;

che, di conseguenza, si creerebbe una disparità di trattamento tra situazioni omogenee, dal momento che mentre sarebbe possibile sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena accessoria durante la pena alternativa della semilibertà, ciò non sarebbe possibile una volta che la pena principale sia stata espiata;

che la rigida esecuzione della pena accessoria si porrebbe altresì in contrasto con le finalità rieducative della pena stessa;

che, con riguardo alla rilevanza della questione, il rimettente sostiene che l'istanza proposta dal condannato non possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dal momento che solo l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 139 cod. pen. consentirebbe di valutare la sussistenza delle condizioni per poter accoglierla;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

che non pertinente sarebbe, infatti, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 62 della legge n. 689 del 1981, evocato dal rimettente quale *tertium comparationis*, dal momento che tale disposizione disciplinerebbe solo l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, cioè di misure alternative alla pena principale;

che neppure sussisterebbe un contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal momento che l'ordinamento non potrebbe consentire un differimento *sine die* dell'esecuzione della pena accessoria, pena la vanificazione del contenuto dissuasivo e di difesa sociale proprio anche di tale pena.

Considerato che la Corte d'assise di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. pen., nella parte in cui tale disposizione «non consente, una volta espiata la pena principale, il differimento della pena accessoria della sospensione della patente» di guida, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

che il giudizio *a quo* si origina da un'istanza di «modificazione» del regime di esecuzione di tale pena accessoria, proposta da parte di un soggetto che ad essa è stato condannato in via definitiva ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che l'istanza è stata presentata al termine della espiazione della pena detentiva principale, eseguita, in parte, nella forma dell'affidamento in prova ai servizi sociali;

che, nel corso di tale ultima misura, l'istante ha avviato un'attività lavorativa, per l'esecuzione della quale si è valso della patente di guida, avendo il p.m. competente disposto in quest'occasione il differimento dell'esecuzione della pena accessoria, al fine di non compromettere il percorso di risocializzazione del reo;

che, a parere del giudice *a quo*, tale differimento non può più essere concesso, una volta interamente espiata la pena principale, posto che la norma censurata imporrebbe di eseguire la pena accessoria incompatibile con il regime carcerario, non appena scontata quella principale;

che tale rigida previsione si porrebbe in contrasto con le finalità rieducative della sanzione penale, vanificando il cammino di risocializzazione già fruttuosamente intrapreso dal reo, e violando in tal modo l'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che sarebbe parimenti lesa l'art. 3 della Costituzione, posto che la norma oggetto determinerebbe disparità di trattamento rispetto all'ipotesi normata dall'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ove invece è consentito al magistrato di sorveglianza di disciplinare il regime di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, quanto all'impiego della patente di guida, «in modo da non ostacolare il lavoro del condannato»;

che, per tali ragioni, il rimettente chiede a questa Corte di configurare in capo al giudice dell'esecuzione, mediante la declaratoria di illegittimità dell'art. 139 cod. pen., un potere di differimento della pena accessoria in questione, alle condizioni sopra ricordate;

che la norma censurata stabilisce che «nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza»;

che da tale previsione la giurisprudenza ha tratto la non implausibile conseguenza per cui la pena accessoria temporanea, incompatibile con la detenzione in casa di reclusione, possa e debba essere eseguita, solo una volta scontata la pena principale detentiva;

che, per effetto di ciò, la pena accessoria in tali casi si connota per una tendenziale impermeabilità rispetto all'esito del percorso di rieducazione che il reo ha compiuto, proprio nel corso dell'esecuzione della pena principale;

che questa Corte ha già avuto occasione di valutare la compatibilità di una pena accessoria di tale natura con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, concludendo per l'infondatezza della questione di legittimità allora proposta, «specie per la breve durata della proibizione» [...] «e tenuto conto altresì dell'abbastanza ampio potere del giudice di adeguare (tale) pena [...] alla particolarità del caso concreto» (sentenza n. 30 del 1972);

che, entro tale contesto, la giurisprudenza costituzionale ha già rimarcato che «tutto il tema relativo alle pene accessorie avrebbe forse bisogno di precisazioni e chiarimenti legislativi e dottrinali»;

che, in questa sede, la Corte intende ribadire la necessità che il legislatore ponga mano ad una riforma del sistema delle pene accessorie, che lo renda pienamente compatibile con i principi appena espressi, ed in particolare con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che, tuttavia, la questione di legittimità costituzionale oggi all'esame della Corte è manifestamente inammissibile;

che, infatti, l'addizione normativa richiesta dal giudice *a quo* non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed anzi eccede i poteri di intervento di questa Corte, impingendo in scelte affidate alla discrezionalità del legislatore;

che, in particolare, il potere di differire l'esecuzione della pena accessoria non solo non si profila quale univoca risposta al dubbio di costituzionalità proposto, ma persino denuncia profili eccentrici rispetto ai principi ordinamentali che governano l'esecuzione della sanzione penale, giacché si traduce in un'anomala prerogativa del giudice dell'esecuzione di paralizzare *sine die* l'applicazione di una pena definitivamente inflitta;

che, invece, solo il legislatore può determinare forme e condizioni, in presenza delle quali incidere sull'esecuzione della pena accessoria, per adeguarla al principio di progressività del trattamento sanzionatorio penale;

che lo stesso rimettente manca di specificare le modalità e i termini entro cui dovrebbe essere esercitato il potere di differimento di cui chiede il riconoscimento;

che, pertanto, il *petitum* formulato dal giudice *a quo* è inadeguato rispetto al dubbio di costituzionalità proposto, pretendendo egli di operare nel testo dell'art. 139 cod. pen. un'inserzione normativa di cui non vengono definiti i contorni e che non corrisponde al portato di tale disposizione, posto che essa si limita a regolare, nella lettura offertane dalla giurisprudenza, il coordinamento cronologico tra pena principale e pena accessoria, e non i poteri del giudice dell'esecuzione quanto a quest'ultima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 294

Ordinanza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Consiglio regionale - Elettorato passivo - Condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. pen. (c.d. peculato d'uso) - Causa di incandidabilità e di ineleggibilità - Lamentata disparità di trattamento dei consiglieri regionali rispetto ai presidenti di Provincia, sindaci, consiglieri provinciali e comunali per i quali tale la condanna non costituisce ostacolo all'assunzione della candidatura e della carica - Asserita violazione del principio di eguaglianza in materia elettorale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione adottata dal giudice *a quo* quale *tertium comparationis* - Necessità del riesame della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3 e 51.

Elezioni - Consiglio regionale - Elettorato passivo - Condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. pen. (c.d. peculato d'uso) - Causa di incandidabilità e di ineleggibilità - Differenti discipline per i quali i presidenti di Provincia, sindaci, consiglieri provinciali e comunali per i quali tale causa ostativa non opera - Asserito contrasto con il principio di cui all'art. 48, comma terzo, Cost. - Difetto assoluto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lettera b).
- Costituzione, art. 48, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), promosso con ordinanza dell'11 dicembre 2006 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Buzzanca e Carmelo Currenti ed altri iscritta al n. 674 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di Carmelo Currenti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ordinanza dell'11 dicembre 2006, il Tribunale di Palermo, I sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli articoli 3, 48, terzo comma, e 51 della Costituzione;

che il rimettente riferisce di essere stato adito da Buzzanca Giuseppe con ricorso avverso il verbale delle operazioni relative alle elezioni del Presidente della Regione siciliana e dell'Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006, redatto dall'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Messina del 12 giugno 2006, con il quale è stata dichiarata la nullità della sua elezione a deputato regionale, con conseguente proclamazione dell'elezione alla stessa carica del candidato Currenti Carmelo;

che la contestata nullità è stata dichiarata, su istanza del candidato primo dei non eletti, per la sussistenza di una delle cause di incandidabilità previste dalla censurata disposizione, atteso che il medesimo ricorrente era stato condannato, in via definitiva, per il reato di peculato d'uso di cui all'articolo 314, secondo comma, del codice penale;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* ha affermato, rigettando l'eccezione sollevata dal resistente, la propria giurisdizione, posto che, per pacifica giurisprudenza, mentre al giudice amministrativo sono devolute le controversie in tema di operazioni elettorali, al giudice ordinario spetta la cognizione delle controversie relative all'ineleggibilità, alle decadenze ed alle incompatibilità;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della presente questione, il rimettente Tribunale sottolinea, innanzitutto, che la disposizione oggetto di censura è stata solo parzialmente abrogata dall'articolo 274, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che ha espressamente mantenuto in vigore l'articolo 15 nella sua originaria formulazione per i consiglieri regionali;

che, quanto alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, trova applicazione l'articolo 58, comma 1, lettera *b*), del succitato decreto legislativo n. 267 del 2000, in forza del quale— e a seguito della modifica apportata dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140— non possono candidarsi coloro che hanno riportato condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale;

che, dunque, «allo stato» si registra una differenza nella formulazione letterale delle disposizioni che riguardano le elezioni regionali e, rispettivamente, le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, giacché mentre la censurata disposizione contempla tra le cause ostative alla candidatura la condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 314 del codice penale, senza distinguere tra le ipotesi del primo e del secondo comma, il citato articolo 58 prevede, allo stesso fine, soltanto la condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 314, primo comma, del codice penale, con esplicita esclusione quindi della fattispecie criminosa meno grave del peculato d'uso, prevista dal secondo comma;

che il rimettente rigetta l'ipotesi di interpretazione costituzionalmente orientata propugnata dal ricorrente, volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della censurata disposizione alla sola ipotesi di peculato prevista dall'art. 314, primo comma, del codice penale, posto che l'effetto parziale dell'abrogazione disposta dall'art. 274, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 267 del 2000 e la permanenza in vigore del previgente articolo 15 della legge n. 55 del 1990 per i consiglieri regionali trovano conferma nel dato letterale e nell'articolo 31 della legge-delega 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142), che non aveva conferito al Governo il potere di modificare le norme concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere regionale;

che, secondo il rimettente, la differenza di disciplina così introdotta confligge con i principi espressi dagli articoli 3, 48, terzo comma, e 51 della Costituzione, giacché il medesimo fatto, consistente nell'aver riportato una condanna definitiva per il delitto di peculato d'uso previsto dall'articolo 314, secondo comma, del codice penale, sortisce conseguenze radicalmente divergenti in tema di elettorato passivo con riguardo a cariche politiche tra di loro non dotate di una significativa differenza;

che l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 persegue finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i gravi pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata e dalle sue infiltrazioni, in relazione ad esigenze dell'intera comunità nazionale connesse a «valori costituzionali di rilevanza primaria» (così la sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 1993), risultando in tal modo giustificata una disciplina alquanto rigorosa ispirata alla *ratio* di prevenire e combattere detti pericoli al fine di salvaguardare «interessi fondamentali dello Stato» (sono citate le sentenze n. 25 del 2002; n. 206 del 1999; e n. 184 del 1994);

che, pertanto, il rimettente ritiene irragionevole che la condanna per il medesimo delitto di peculato d'uso venga ritenuta dal legislatore una manifestazione di grave pericolosità sociale esclusivamente in ordine all'assunzione della carica di consigliere regionale, e non anche per l'assunzione della carica di presidente della provincia, di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, non sussistendo alcuna apprezzabile diversità di responsabilità e di rilievo istituzionale tale da giustificare una differente disciplina;

che, con atto depositato il 20 ottobre 2007, si è costituito nel presente giudizio di legittimità costituzionale Currenti Carmelo, parte del giudizio principale, al fine di sostenere l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della questione di costituzionalità avente per oggetto l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), della legge n. 55 del 1990;

che in merito alla denunciata disparità di trattamento rispetto al regime previsto per gli amministratori locali, per la parte privata una volta identificato il bene protetto dalla censurata disposizione, risulta «evidente come non si verta affatto in situazioni soggettive identiche trattate diversamente», giacché i deputati regionali, diversamente dai componenti gli organi elettivi degli enti locali, sono investiti di «più pregnanti poteri», sol che si pensi alla titolarità, in capo all'Assemblea regionale siciliana (e di tutti gli altri Consigli regionali), della funzione legislativa;

che, con atto depositato il 30 ottobre 2007, è intervenuto nel presente giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che, in via pregiudiziale, la difesa erariale eccepisce che, successivamente alla rimessione della questione di costituzionalità in oggetto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2004, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione e che, dunque, essendo venuta nel frattempo meno la disposizione invocata quale termine di raffronto, questa Corte dovrebbe disporre la restituzione degli atti al Tribunale rimettente per una rinnovata valutazione in ordine alla persistenza dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza;

che, sempre in via preliminare, l'interveniente sostiene la manifesta inammissibilità della questione basata sull'asserita violazione dell'articolo 48 della Costituzione, per difetto assoluto di motivazione e per inconferenza del parametro così invocato;

che, nel merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene manifestamente infondate le restanti censure, non sussistendo la lamentata disparità di trattamento, dal momento che il giudice *a quo* ha messo a raffronto situazioni in realtà non omogenee, in quanto sussiste, al contrario, «una considerevole differenza di responsabilità e rilievo istituzionale» tra le cariche in oggetto, come dimostrato dalla circostanza che i consiglieri regionali, diversamente dagli amministratori locali, sono membri di organi elettivi provvisti di potere legislativo e che essi stessi godono di un particolare status che, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, risulta preservato dalla guarentigia dell'insindacabilità.

Considerato che il Tribunale di Palermo, sezione I civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli articoli 3, 48, terzo comma, e 51 della Costituzione;

che la censura relativa alla prospettata violazione dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione non è sorretta da alcuna argomentazione e che, dunque, essa è manifestamente inammissibile (si vedano, tra le più recenti, le ordinanze n. 223, n. 206 e n. 204 del 2008);

che il giudice *a quo*, in relazione all'asserita violazione del principio di eguaglianza in materia elettorale (articoli 3 e 51 della Costituzione), ha invocato, quale *tertium comparationis*, l'articolo 58, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 7, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140;

che, successivamente alla proposizione dell'odierna questione di legittimità costituzionale, questa Corte, con la sentenza n. 171 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione adottata dal rimettente Tribunale quale termine di paragone «per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», nonché per la evidente «carezza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere»;

che, dunque, a seguito di detta sentenza, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione (si veda l'ordinanza n. 201 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo, I sezione civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 295

Ordinanza 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilità.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, commi secondo e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, art. 3, comma 2.

Costituzione delle parti - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

Paesaggio (tutela del) - Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune - Previsto potere di annullamento della Soprintendenza anche per motivi di merito, e non solo di legittimità - Denunciata irragionevolezza nonché eccesso di delega e indebita ingerenza nella sfera di competenza regionale e comunale in tema di governo del territorio - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 159, comma 3, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
– Costituzione, artt. 3, 76 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come sostituito dall'art. 26 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promossi con due ordinanze del 5 novembre 2007 dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sui ricorsi proposti dal Ministero per i beni e le attività culturali contro la Rustica Sedes s.r.l. ed altri e il Comune di S. Anastasia, iscritte ai nn. 13 e 14 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di Italia Nostra nonché l'atto di intervento, fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico tenore, pronunciate il 5 novembre 2007 – ed iscritte, rispettivamente, al n. 13 ed al n. 14 del registro ordinanze dell'anno 2008 – il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio);

che, come emerge dagli atti di promovimento degli incidenti di costituzionalità, nei giudizi *a quibus* si controverte sugli appelli, proposti dal Ministero per i beni e le attività culturali, avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, rese entrambe il 6 dicembre 2006, con le quali sono stati accolti i ricorsi, disgiuntamente proposti dal Comune di S. Anastasia e da altri interessati, avverso il decreto del 13 giugno 2006, n. 11978, con cui la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia aveva annullato il nulla osta paesaggistico n. 2265 del 13 gennaio 2006, rilasciato dal Comune medesimo per l'attuazione di un «piano particolareggiato di iniziativa privata»;

che, espone il rimettente, il TAR per la Campania, con le predette sentenze, «sulla premessa che l'esame dell'organo statale doveva essere necessariamente ed esclusivamente limitato a motivi di legittimità, non potendo impingere in apprezzamenti di merito», riteneva fondato il profilo di violazione di legge ed eccesso di potere dedotto nel ricorso contro la determinazione tutoria negativa;

che, si evidenzia nelle ordinanze di rimessione, negli atti di appello viene dedotta l'erroneità delle sentenze di primo grado in base al rilievo per cui, a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 159, comma 3, la Soprintendenza, in sede di verifica dell'autorizzazione paesaggistica, non avrebbe necessità di indicare specifici vizi di violazione di legge da cui sarebbe affetta detta autorizzazione; in definitiva, non sussisterebbe più «il vincolo della delimitazione del potere di cognizione dell'autorizzazione, oggetto del riscontro, ai soli parametri di legittimità, (inclusi peraltro tutti i possibili profili di eccesso di potere), quale affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa»;

che, ad avviso del rimettente, la tesi prospettata dall'appellante risulterebbe «suffragata dalla lettura dello stesso art. 159, comma 3, nel suo testo attuale», giacché il rilievo della «non conformità» alle prescrizioni della legislazione di tutela «implica inevitabilmente il diretto apprezzamento dei fatti rilevanti nel caso concreto, già considerati nell'ambito dell'autorizzazione oggetto di controllo, al fine di esprimere su di essi un giudizio di «valore»», come sarebbe, appunto, quello «ancorato a «concetti indeterminati», da connotare cioè in base ad apprezzamenti tecnici complessi, alla stregua di regole non giuridiche e proprie delle discipline estetico-ambientali, suscettibili di diversi esiti applicativi: si abbia riguardo ai concetti di «alterazione», «pregiudizio», «compatibilità», «coerenza», rapportate ai «valori paesaggistici» ed agli «obiettivi di qualità paesaggistica», in base alla lettera dell'art. 146, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004»;

che, ciò premesso sulla portata della denunciata disposizione di cui all'art. 159, comma 3, il giudice *a quo* motiva sulla rilevanza delle questioni adducendo che, là dove appunto si intenda la disposizione censurata «come estensiva dell'ambito del controllo demandato alla soprintendenza fino agli aspetti c.d. «di merito»», gli appelli dovrebbero trovare accoglimento, con conseguente riforma delle sentenze impugnate;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato rimettente rammenta che il potere devoluto all'organo statale sull'autorizzazione affidata alla Regione, ed agli organi da essa delegati, era stato configurato, fin dall'emanazione dell'art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), alla stregua di un «diritto vivente» costituito «da una giurisprudenza amministrativa ormai trentennale», in termini di potere di «annullamento, [...] costantemente limitato al solo rilievo di vizi di legittimità»;

che, secondo il giudice *a quo*, dovrebbe dubitarsi, pertanto, che la «innovazione legislativa» costituita dalla norma denunciata, la quale comporta una così rilevante «ridislocazione dei poteri di valutazione «in merito»», possa esser stata prevista nella norma di delega di cui all'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, il cui comma 1 prevede soltanto gli obiettivi «della codificazione, cioè della ricognizione delle norme vigenti, e del riassetto, cioè della razionalizzazione di tale corpo normativo», mentre tra i criteri di attuazione della delega, di cui alla lettera d) del comma 2 dello stesso art. 10, non è presente «alcuna previsione che riguardi l'estensione e le modalità del «controllo» demandato agli organi statali relativamente agli atti autorizzativi qui in rilievo»;

che, ad avviso del rimettente, ne dovrebbe conseguire un *vulnus* all'art. 76 Cost., «in ordine alla necessaria corrispondenza delle norme delegate a «principi e criteri direttivi» stabiliti dalla legge-delega»;

che, prosegue il giudice *a quo*, analoga violazione dell'art. 76 Cost. si configurerebbe per il fatto che lo strumento utilizzato per addivenire ad una siffatta modificazione dei rapporti Stato-Regione, «in tema di poteri di autorizzazione paesaggistica», sia stato quello dei decreti comunque previsti dal comma 4 dello stesso art. 10, che possono sì apportare «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1», ma pur sempre «nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi»;

che nelle ordinanze di rimessione si sostiene, inoltre, che, pur prescindendo dal rispetto di detti principi e criteri direttivi, dovrebbe dubitarsi che «una innovazione di tale portata possa farsi rientrare nel concetto di «disposizione correttiva ed integrativa»», il quale non può «implicare l'adozione, come nel caso, di una soluzione normativa che, su un punto essenziale e qualificante la complessiva disciplina in discorso, risulti in sostanziale contraddizione con quella originariamente assunta in sede di emanazione del decreto legislativo di prima attuazione della delega»;

che, anche sotto tale ulteriore e diverso profilo, il rimettente prospetta, quindi, la violazione dell'art. 76 Cost., «connessa al meccanismo peculiare prescelto dalla legge di delega per stabilizzare la corretta applicazione delle norme delegate»;

che il giudice *a quo* dubita, infine, «che sia conforme al principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 Cost., come criterio di attribuzione delle funzioni amministrative, anche in correlazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.», la previsione di «un potere di controllo in forma c.d. di «tutela», esteso cioè anche al merito, che consenta allo Stato una costante e generalizzata autonoma rivalutazione delle determinazioni operate dalla regione e dagli enti territoriali delegati, in particolare dai comuni, assorbendosi, agli effetti pratici, in modo altrettanto costante e generalizzato, e rendendolo così potenzialmente instabile ed irrilevante, il punto di vista degli enti, costituzionalmente dotati di autonomia, che sono primariamente coinvolti nel «governo del territorio» su cui si colloca il bene interessato dall'autorizzazione paesaggistica»;

che, nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 13 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto depositato in data 19 marzo 2008 e, dunque, oltre i venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2008, n. 8, essendo stata la stessa ordinanza notificata il 26 novembre 2007;

che, nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 14 del 2008, si è costituita Italia Nostra ONLUS – Associazione Nazionale per la Tutela del patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, interveniente *ad adiuvandum* nel giudizio *a quo*, la quale ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che il Consiglio di Stato, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio);

che i giudizi, in quanto riguardanti la stessa norma, oggetto di identiche censure da parte di entrambe le ordinanze di rimessione, devono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, in via preliminare, l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 13 del 2008, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo (tra le tante, ordinanza n. 199 del 2006), essendo avvenuto fuori termine, ai sensi dell'art. 25, commi secondo e terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell'art. 3, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, sempre in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione di Italia Nostra ONLUS – Associazione Nazionale per la Tutela del patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 14 del 2008;

che, difatti, le parti legittimate a costituirsi nel giudizio incidentale sono solo quelle che rivestivano la qualità di parte del giudizio *a quo* al momento della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione (sentenze n. 531 del 1988 e n. 220 del 1988), là dove Italia Nostra ONLUS è intervenuta, *ad adiuvandum*, nel giudizio *a quo* solo a seguito di atto notificato, a mezzo di servizio postale, il 20 novembre 2007 e depositato il successivo 21 novembre 2007, successivamente, dunque, alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione in data 5 novembre 2007;

che, tanto premesso, deve osservarsi che, successivamente alle ordinanze di rimessione, la disciplina del procedimento di autorizzazione in via transitoria dettata dalla norma denunciata è stata innovata per effetto dell'art. 2, lettera *hh*), del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), che ha sostituito il previgente art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. n. 157 del 2006, su cui, peraltro, questa Corte si è già pronunciata, in precedente occasione, con la sentenza n. 367 del 2007, depositata successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione;

che, pertanto, alla luce della ricordata sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dal medesimo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria - Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2008 - Lamentata protrazione dell'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma 1-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, che consentiva l'inquadramento dei soli medici in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999 - Lamentato contrasto con l'art. 1, comma 565 della legge n. 296 del 2006, contenente l'obiettivo del contenimento della spesa per il personale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica, esorbitanza dai limiti della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia statutaria «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» nonché in materia di «tutela della salute», e in materia di coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, art. 8.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, lett. l); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 1-bis; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565.

Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria - Personale tecnico specializzato operante nell'attività di soccorso e di trasporto degli infermi - Individuazione e disciplina della figura dell'«autista soccorritore» e delle connesse «attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore» - Lamentata autorizzazione a svolgere attività a carattere sanitario, con individuazione di fatto di una nuova professione sanitaria - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia statutaria «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» nonché in materia di «tutela della salute», e in materia di «professioni».

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, art. 9, comma 3, lett. a) e Allegato A, lett. g), h), i), j), k), l).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, lett. m); d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182; legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 36, comma primo, n. 11; d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, artt. 1, comma 3, e 4, comma 2.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Regione in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 8 e 9, comma 3, nonché dell'Allegato A, della legge regionale della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, recante «Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria» (pubblicata nel B.U.R. della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2008, n. 16), per violazione dell'articoli 3, 97, 117, terzo comma della Costituzione, nonché dell'art. 3, lett. l), dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni.

1. — La legge regionale della Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, n. 16, del 15 aprile 2008) reca «Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria e si compone di 14 articoli.

In particolare, come specificato nell'art. 1 della stessa legge regionale, essa disciplina l'organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria, comprensivo delle attività di allarme, soccorso, trasporto, comunicazione, accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera «al fine di assicurare un tempestivo intervento in ogni caso di evento critico di natura sanitaria», regolando, altresì, le modalità di trasporto sanitario non urgente di feriti ed infermi mediante l'utilizzo di mezzi idonei allo scopo.

All'art. 8 la l.r. predetta detta disposizioni in materia di inquadramento della dirigenza medica nel ruolo sanitario dei medici di emergenza territoriale, stabilendo che «I medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda USL, con un'anzianità di 5 anni di effettivo servizio anche non continuativo presso la medesima, sono inquadrati, a domanda, nella dirigenza medica del ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi)».

Il successivo art. 9 della legge detta disposizioni in materia di postazioni territoriali di ambulanze e mezzi di soccorso e trasporto, prevedendo che la relativa attività di soccorso e trasporto di infermi venga esercitata mediante ambulanze ed automediche, con le modalità stabilite dall'art. 35-*bis* della l.r. n. 5/2000; la norma stabilisce, inoltre, i criteri per la dislocazione delle postazioni territoriali di ambulanze nella regione e le modalità della loro attivazione ai fini delle attività predette.

Al comma 3 la norma definisce la classificazione delle postazioni territoriali fisse di ambulanze, distinguendo tre tipologie, rispettivamente denominate: sedi di ambulanze medicalizzate - SAM (lettera *a*); centri di ambulanze dei volontari - CAV (lettera *b*); centri di ambulanze di base - CAB (lettera *c*).

Per quanto riguarda la prima delle tipologie sopra indicate (SAM), la disposizione in questione stabilisce che essa consiste in sedi attive nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno, in cui opera, di norma, oltre al personale sanitario, dipendente o convenzionato, personale tecnico specializzato, per la definizione dei cui compiti e delle cui funzioni la norma rinvia all'Allegato A della legge regionale.

Quest'ultimo prevede che il personale suddetto operi «previa specifica formazione e certificazione riconosciuta dall'Azienda USL ed in coerenza con il piano di formazione continua, sulla base delle disposizioni regionali vigenti», svolgendo le attività di autista di ambulanze ed automedica e di soccorritore, oltre ad attività di tecnico operatore di centrale e di formatore.

Nel definire l'attività di «autista-soccorritore» la norma elenca una serie di funzioni che, come si vedrà, travalicano i compiti propri di tale figura professionale, consistendo in attività proprie delle professioni sanitarie.

2. — Le suddette disposizioni della l.r. citata eccedono la competenza della Regione e presentano profili di illegittimità costituzionale; pertanto con il presente ricorso le stesse vengono impugnate dinanzi a codesta ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost., giusta deliberazione assunta in data 13 giugno 2008 dal Consiglio dei ministri, per i seguenti

M O T I V I

1) *Illegittimità dell'art. 8 per violazione dell'art. 117, terzo comma, degli articoli. 3 e 97 Cost., nonché dell'art. 3, lettera. l), dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.*

3. — L'art. 8 della l.r. in esame, prevedendo l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge, protrae l'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha ormai esaurito i suoi effetti. Invero quest'ultima consentiva l'inquadramento nel ruolo sanitario previa maturazione del requisito consistente nel possesso di cinque anni di servizio a tempo indeterminato) dei soli medici, addetti alle aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che fossero in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Così disponendo, l'art. 8 della legge regionale si pone pertanto in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nella suddetta disposizione statale e, conseguentemente, con l'art. 3, lett. l) dello statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4) che riconosce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» e con le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 182 del 1982 e legge n. 196 del 1978) nonché con l'art. 117, terzo comma, Cost., dovendosi ritenere attribuita a tale regione ad autonomia differenziata anche la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute», ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

L'art. 8 della legge in esame si pone inoltre in contrasto con l'obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, che, essendo principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, costituisce limite alla competenza concorrente, riconosciuta alla regione in tale materia dall'art. 117, terzo comma, Cost.

La medesima disposizione regionale contrasta infine con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, attribuendo, da un lato, in modo ingiustificato ed oltre i limiti derogatori previsti dalla predetta norma principio statale, un trattamento di maggior favore rispetto ad altri colleghi che prestano servizio in condizioni analoghe ad un gruppo di medici individuato in modo del tutto arbitrario. Dall'altro, concedendo, attraverso l'inquadramento in questione, l'accesso al ruolo sanitario in assenza di concorso pubblico.

2) *Illegittimità dell'art. 9, comma 3, lettera a), e dell'allegato A della legge regionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 3, lettera. l), dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.*

4. — L'art. 9, comma 3, lett. a), ed il collegato allegato A, che forma parte integrante di tale articolo, individuando e disciplinando, nell'ambito del personale tecnico specializzato che opera nell'attività di soccorso e di trasporto degli infermi, la figura dell'autista soccorritore» e le connesse «attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore», eccede la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» riconosciuta alla regione dall'art. 3, lettera m) dello statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 182 del 1982 e legge n. 196 del 1978), nonché in materia di «professioni» e di «tutela della salute» che devono ritenersi attribuite a tale regione ad autonomia differenziata dall'art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Infatti, l'allegato A richiamato dall'art. 9, nell'elencare le attività dell'autista soccorritore, per un verso utilizza, alla lett. g), formule ampie e generiche (come quella inerente al «controllo delle emorragie esterne») che possono tradursi, in concreto, nella possibilità di svolgere attività riservate a professionisti sanitari; per altro verso, nel prevedere — alle lett. h), i), j), k), l) — la possibilità che l'autista soccorritore si occupi del controllo delle emorragie esterne, del primo trattamento di ustioni, ferite, contusioni, della somministrazione non invasiva di ossigeno, del mantenimento

della normotermia, e che collabori ad operazioni quali la stabilizzazione, l'assistenza o il monitoraggio del paziente acuto e dia supporto alle attività connesse alla predisposizione delle maxiemergenze, di fatto autorizza detto operatore a porre in essere attività a carattere sanitario, che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell'autista-soccorritore e rientrano in maniera inequivocabile nelle competenze delle professioni sanitarie degli infermieri disciplinate dalla legge n. 251 del 2000 e dal d.m. 739 del 1994. Così disponendo, pertanto, le disposizioni regionali censurate violano la normativa statale sopra richiamata, e, ridefinendo il profilo professionale dell'autista-soccorritore, individuano di fatto una nuova professione sanitaria, ponendosi in contrasto con il principio più volte affermato da codesta ecc.ma Corte (sentenze nn. 93 del 2008, 300 del 2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, 319 e 355 del 2005, 353 del 2003) e recepito nel d.lgs. n. 30 del 2006 (in particolare art. 1, comma 3, e art. 4, comma 2), secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Tale principio è, del resto, ribadito anche dalle norme di attuazione dello statuto speciale; in particolare l'art. 36, primo comma, n. 11, della legge n. 196 del 1978, precisa che «Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine: ... 11) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali».

P. Q. M

Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate della legge regionale della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, recante «Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria».

Roma, addì 13 giugno 2008

L'Avvocato dallo Stato: Danilo DEL GAIZO

08C0556

N. 1

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 4 luglio 2008
(della Corte d'appello di Roma)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo della stampa a carico del senatore Cesare Previti per le opinioni espresse nei confronti di David Maria Sassoli - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'Appello di Roma, sez. III penale - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

- Deliberazione Senato della Repubblica 18 marzo 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

La Corte d'appello di Roma

R I L E V A I N F A T T O

Con sentenza in data 4 novembre 2004 il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di Previti Cesare, in ordine al reato di diffamazione ai danni della parte civile Sassoli David Maria per improcedibilità della azione penale.

Il Tribunale rilevava in sentenza: il Previti in una dichiarazione rilasciata il 16 giugno 1995 alla stampa e pubblicata dalla agenzia ANSA aveva dichiarato che il Sassoli era «partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e specificatamente diretto ad annebbiare anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche».

Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Roma, all'udienza 27 giugno 2003, veniva disposta la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica — di cui il prevenuto faceva parte all'epoca dei fatti — affinché si esprimesse in ordine alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 Cost., delle dichiarazioni del prevenuto medesimo.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari esprimeva una proposta con cui ravvisava il contesto politico in cui i fatti si erano verificati ritenendo che «le dichiarazioni rese dal Previti non siano da ricondurre ad una polemica di natura meramente personale bensì ad una manifestazione del pensiero di natura essenzialmente politica».

La proposta veniva quindi approvata dalla assemblea il 18 marzo 2004 e le affermazioni dell'imputato ritenute insindacabili: l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'imputato non veniva pertanto concessa.

In seguito al provvedimento del Senato il tribunale, condividendo sostanzialmente quanto nel provvedimento medesimo affermato, pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 129, primo comma, c.p.p. di non doversi procedere nei confronti del Previti.

Avverso tale sentenza propone appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedendo che la Corte sollevi conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 ed all'esito pronunci sentenza di annullamento della sentenza impugnata.

Rileva il p.m. appellante che le dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare sono coperte da insindacabilità quando siano connesse funzionalmente con l'attività parlamentare (Corte cost. n. 289/1998): tale nesso, peraltro, sussiste quando il parlamentare, nella sua critica espressa *extra moenia* riproduce dichiarazioni già rese nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari (Corte cost. n. 11/2000).

Nel caso in ispecie, rileva il p.m., le affermazioni diffamatorie del Previti erano connesse, non alla sua funzione di Senatore, bensì alla sua personale vicenda ed, in particolare, alle accuse di mendacio mossegli in relazione alla sua affermazione di non conoscere il giudice dr. Dinacci.

Propone altresì appello la parte civile tramite il difensore chiedendo con un primo motivo, fondato su argomentazioni analoghe a quelle svolte dal p.m., che venga sollevato da questa Corte conflitto di attribuzione ex art. 37 cit.

Con un secondo motivo la parte civile richiede che, all'esito del conflitto sollevato la Corte, previa rinnovazione della istruttoria dibattimentale dichiari la penale responsabilità del Previti in ordine al reato ascrittogli e lo condanni al risarcimento del danno.

O S S E R V A I N D I R I T T O

Non ritiene la Corte che possa dedursi dal contenuto delle espressioni usate dall'imputato alcun nesso funzionale tra le medesime e l'attività di parlamentare dallo stesso svolta: esse si limitano infatti ad esprimere una critica personale nei confronti della parte lesa in relazione ad un fatto del tutto indipendente dalla carica di Senatore all'epoca ricoperta dall'imputato.

Il prevenuto aveva invero affermato a suo tempo di non conoscere personalmente il magistrato dott. Dinacci in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia: tale circostanza, secondo quanto appurato dal giornalista, era risultata non vera, talché quest'ultimo aveva posto in evidenza la inattendibilità della dichiarazione nel corso di un telegiornale andato in onda sulla rete 3 della televisione RAI: di qui la reazione verbale del prevenuto contestata al capo di imputazione.

Appare evidente dunque, così ricostruiti i fatti, come, sia la conoscenza da parte dell'imputato del dott. Dinacci, sia il servizio giornalistico redatto in merito della parte lesa sia infine la reazione che si assume offensiva dell'imputato medesimo, non siano affatto funzionalmente connessi con l'ufficio di senatore ricoperto dall'imputato medesimo all'epoca dei fatti.

Invero la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «il nesso funzionale tra la dichiarazione resa *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere identificata come «divulgativa all'esterno di attività parlamentari», ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti» (Corte cost. n. 521/2002).

Tale principio è stato di recente ribadito — successivamente, quindi, alla entrata in vigore della legge n. 140/2003 — con sentenza n. 304/2007:

«Questa Corte ha precisato che l'insindacabilità di cui, al primo comma dell'art. 68 della Costituzione copre le opinioni espresse *extra moenia* dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale ancorché non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari. Deve esistere, pertanto, un nesso funzionale tra queste ultime e le dichiarazioni esterne, mentre non è sufficiente una generica comunanza di argomento o di contesto politico».

Nel caso in esame non risulta peraltro che l'imputato abbia mai affrontato o esposto l'argomento relativo ai suoi rapporti con il dr. Dinacci nel compimento di atti tipici della funzione parlamentare ed all'interno del Senato di cui all'epoca faceva parte: ove ciò fosse stato egli ne avrebbe potuto facilmente fornire la prova attraverso la produzione di atti parlamentari, cosa questa che non si è verificata.

Ne consegue che le affermazioni che gli vengono attribuite non possono, alla stregua della citata giurisprudenza costituzionale, essere ritenute in alcun modo coperte dall'istituto della immunità prevista dall'art. 68 Cost.

Non può peraltro essere condivisa la tesi sostenuta dalla difesa del prevenuto secondo cui, in seguito alla entrata in vigore della legge n. 140/2003, ed in particolare dell'art. 3, la decisione della Camera di appartenenza circa l'applicazione delle garanzie previste dall'art. 68 cost. sarebbe sindacabile solo da un punto formale e cioè unicamente nell'ipotesi in cui sia affetta da vizi procedurali o motivazionali tali da risolversi in una menomazione delle attribuzioni della autorità giudiziaria.

Sulla scorta di tale premessa si è sostenuto dalla difesa dell'imputato che nella fattispecie, non potendosi rilevare la presenza di tali vizi, non sarebbe possibile sollevare conflitto di attribuzione.

Limitare alla mera in osservanza dei requisiti formali la sindacabilità della decisione del Parlamento, significherebbe proporre una interpretazione della legge di cui si tratta tale da comportare, nei fatti, una modifica dell'art. 68 Cost. nel senso di ampliarne la portata a favore del parlamentare, riducendo nel contempo l'ambito della tutela del singolo in ipotesi leso dalle affermazioni diffamatorie o ingiuriose del parlamentare medesimo.

Secondo l'interpretazione in esame, infatti, la norma costituzionale non garantirebbe più il parlamentare esclusivamente in relazione alle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, bensì in ogni caso; con la sola condizione che la Camera di appartenenza nel respingere la richiesta di autorizzazione a procedere si limiti ad osservare le norme procedurali in materia ed a non adottare provvedimenti affetti da manifesta illogicità.

Il che appare in contrasto, da un canto, con la stessa *ratio* dell'art. 68 cit. che intende tutelare, sia il parlamentare nella sua libertà di espressione, sia il singolo in ipotesi leso nella sua onorabilità da possibili dichiarazioni lesive ad opera del parlamentare medesimo e, dall'altro, con la giurisprudenza citata.

Del resto la stessa Corte costituzionale con sentenza interpretativa n. 120/2004 ha chiarito che l'art. 3, comma 1, legge n. 140/2003 è una disposizione legislativa che «nonostante la nuova più ampia formulazione lessicale può considerarsi di attuazione e cioè a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'art. 68, primo comma Cost.» e che le attività in esso indicate «comunque non fuoriescono dal campo materiale dello stesso articolo dal momento che il legislatore stabilisce espressamente che tutte le attività indicate debbono comunque, anche se espletate fuori del Parlamento essere connesse con l'esercizio della funzione propria dei membri del parlamento» il che significa che la normativa in argomento nulla innova sul piano della sindacabilità nel merito delle opinioni espresse dai membri del Parlamento.

In questo senso vedasi altresì:

In tema di immunità parlamentare, l'art. 3, primo comma, della legge 20 giugno 2003, n. 140 — che innova la disciplina applicativa dell'art. 68 della Costituzione — esplicita, ma non amplia il contenuto della tutela accordata al parlamentare, limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari, pur se svolte in forme non tipiche o *extra moenia*. [*Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1600 (ud. 2 dicembre 2004) Ric. P.C. in proc. Bossi. (Legge 30 giugno 2003, n. 140, art. 3)]. [RV230779].

Per quanto attiene infine alle due pronunzie della Corte costituzionale, in merito ad altrettanti conflitti di attribuzione sollevati da giudici, del Tribunale di Roma, citate dalla difesa Previti quali ostative di una nuova proposizione del conflitto di attribuzione, rileva la Corte come la prima dell'11-19 febbraio 1999 fosse di improcedibilità per vizi di forma e la seconda del 14-26 febbraio 2002 di inammissibilità poiché il conflitto era stato elevato avverso un provvedimento di rigetto della autorizzazione a procedere emesso dalla Camera dei deputati e non dal Senato cui all'epoca dei fatti apparteneva l'imputato.

In entrambi i casi, dunque la Corte costituzionale non poté entrare nel merito del conflitto per ragioni puramente formali, il che, a giudizio di questa Corte, rende possibile una nuova proposizione del conflitto medesimo.

Alla luce delle suesposte considerazioni non ritiene la Corte, diversamente da quanto opinato dal citato provvedimento del Senato della Repubblica del 18 marzo 2004, che le dichiarazioni rilasciate nell'occorso dal sen. Previti siano connesse funzionalmente con la sua attività di parlamentare, per cui solleva conflitto di attribuzione in relazione a tale provvedimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale in relazione al provvedimento 18 marzo 2004 del Senato della Repubblica con cui veniva dichiarata l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68 cost. delle opinioni di cui al presente procedimento espresse dal sen. Previti Cesare e pubblicate nel comunicato ANSA 16 giugno 1995.

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento alle parti ed al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il Presidente estensore: BETTIOL

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 187/2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 24 del 4 giugno 2008.

08C0600

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-031) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € 295,00
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € 85,00
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 7 2 3 *

€ 7,00